Consulta nazionale dei Caf | Via Abruzzi 3 - 00187 Roma | tel. 06/8440761 - fax 06/42085830 | e-mail: info@consultacaf.it - www.consultacaf.it | Cod. Fisc. 97267300586

GUIDA
AI CONTROLLI DA EFFETTUARE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

(edizione per il 730.2008)

Premessa

La presente GUIDA si prefigge lo scopo di dare istruzioni a tutti gli operatori dei CAF aderenti alla Consulta sui comportamenti da adottare per il corretto rilascio del Visto di conformità sulle dichiarazioni 730 ed Unico. Lo scopo è di ottenere che tutti i CAF, in ossequio al codice deontologico sottoscritto, operino in modo uniforme e trasparente nei riguardi dei contribuenti, anche al fine di garantire la qualita' dei servizi erogati e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

La guida, già in uso negli anni precedenti, è stata aggiornata da una apposita Commissione tecnica costituita presso la Consulta alla quale hanno partecipato, come membri permanenti, i responsabili fiscali dei CAF, in stretta collaborazione con i rispettivi Responsabili dell'Assistenza fiscale.

Naturalmente nel fornire istruzioni operative sui controlli da effettuare per l'apposizione del visto di conformità, si è tenuto conto di tutta la prassi ministeriale fornita al riguardo, di volta in volta menzionata, e dell'esperienza acquisita in tanti anni di attività.

Il rilascio del visto del conformità

In base a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del D.lgs. 241/97 tutti i modelli 730 elaborati dai CAF e dai professionisti, inclusi i modelli 730 integrativi, sono obbligatoriamente provvisti di visto di conformità; il visto sui modelli Unico è invece apposto su richiesta del singolo contribuente nel caso in cui il CAF abbia deliberato in tal senso.

Così come indicato all'art. 2, comma 1 del D.M. 164/99 il visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Più in dettaglio il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare dei redditi e delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione e dalla relativa documentazione esibita;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2008;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e.o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
- dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 55% sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico;
- dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita, non eccedenti le misure previste dalla legge;
- degli importi relativi ai versamenti in acconto e alle eccedenze da precedenti dichiarazioni dei redditi.

L'istituto del visto si concretizza poi attraverso l'apposizione, sulla dichiarazione, della firma elettronica del Responsabile dell'assistenza fiscale.

Il controllo deve essere effettuato sui documenti prodotti in originali o in fotocopia. Secondo le modalità organizzative adottate dai CAF, gli stessi potranno scegliere o meno di conservare la documentazione esibita dai contribuenti, così come potranno apporre sui documenti un timbro per attestare l'avvenuta verifica degli stessi.

Se il CAF ha scelto di non effettuare la conservazione della documentazione, per conto del contribuente, dovrà riportare nel mod. 730-2 l'elenco analitico della documentazione esibita.

In ogni caso il modello 730-2, analitico o sintetico, deve essere firmato da un incaricato periferico del CAF e dal contribuente stesso.

Nelle pagine che seguono sono analizzati dettagliatamente, con riferimento alle ritenute d'acconto, a ciascuna tipologia di onere detraibile e deducibile, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta, oltre ai documenti da esaminare, anche la normativa e la prassi di riferimento. L'analisi è svolta seguendo l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2008, fatta eccezione per i crediti d'imposta che vengono trattati nell'ultima parte della presente guida.

SOMMARIO

	PAG
Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione	8
Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta	11
Spese sanitarie	12
Spese sanitarie indicate nel rigo E1	16
Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie	18
Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze	20
Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie	21
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica	23
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2	24
Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3	26
Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4	28
Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5	34
Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6	35
Interessi passivi	35
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7	37
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nel rigo E8	48
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nel rigo E9	50
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nel rigo E10	51
Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati al rigo E11	55
Premi di assicurazione indicati nel rigo E12	55
Spese di istruzione indicate nel rigo E13	58
Spese funebri indicate nel rigo E14	59
Spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo E15	60
Spese per attività sportive per ragazzi indicate nel rigo E16	61
Spese per intermediazione immobiliare indicate nel rigo E17	63
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicate nel rigo E18	63
Altri oneri per i quali spetta la detrazione	64
Codice 19. Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici	64
Codice 20. Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	65
Codice 21. Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche	66
Codice 22. Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	66
Codice 23. Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	67
Codice 24. Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	67

Codice 25. Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati	67
Codice 26. Erogazioni per attività culturali e artistiche	68
Codice 27. Erogazioni per enti operanti nello spettacolo	69
Codice 28. Erogazioni per fondazioni del settore musicale	69
Codice 29. Spese veterinarie	69
Codice 30. Servizi interpretariato per sordomuti	70
Codice 31. Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	70
Codice 32. Spese per l'acquisto di personal computer	71
Codice 33. Altri oneri detraibili	71
Codice 34. Asili nido	71
Modalità di pagamento previste per gli altri oneri detraibili	73
Oneri e spese indicati in deduzione del reddito complessivo	74
Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E 22	74
Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicati nel rigo E23	76
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E24	77
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E25	78
Spese mediche di assistenza dei portatori di handicap indicati nel rigo E26	79
Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E27	81
Codice 1. Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale	81
Codice 2. Contributi per i paesi in via di sviluppo	81
Codice 3. erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute	82
Codice 4 erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	82
Codice 5. Altri oneri deducibili	83
Previdenza complementare indicata al rigo E28 – E32	84
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41% (Legge 449.1997 art. 1) indicati nel quadro E, sezione III	87
Soggetti che possono usufruire della detrazione	90
Detrazione da parte degli eredi	91
Vendita - Donazione dell'immobile	91
Acquisto immobili ristrutturati	92
Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali	94
Salvaguardia dei boschi	95
Rate non detratte	95
Rideterminazione rate per soggetti con età maggiore di 75 e 80 anni	96
Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%	98
Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni indicati nel rigo E37 colonna 1	98
Spese per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali indicati nel rigo E37 colonna 2	99
Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e per l'acquisto di variatori di velocità indicati nel rigo E37 colonna 3 e 4	101
Spese per interventi tesi al risparmio energetico per i quali spetta la detrazione del 55% indicati nel quadro E sezione V	103
Detrazioni per canoni di locazione	117
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati el rigo E39	118
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale indicati nel rigo E40	117
Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E41	119
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovaniper abitazione principale indicati nel rigo E42	120
Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E43	120

Altre detrazioni indicate nel rigo E44	121
Codice 1. Detrazione per borsa di studio	121
Codice 2. Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova	121
Detrazione per oneri di famiglia	121
Detrazione per assicurare la progressività dell'imposizione	124
Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi	127
Crediti d'imposta	130
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	130
Credito d'imposta per canoni non percepiti	132
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	133
Allegato A. Autocertificazione	134
Allegato B. Organizzazioni Non Governative Ufficialmente Riconosciute	136
Allegato C. Elenco commissioni per le adozioni internazionali	159
Allegato D. Elenco Fondazioni e Associazioni riconosciute (DPCM 8/5/07)	172

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d'imposta e indicati in dichiarazione

E' necessario controllare l'importo dei redditi indicati nella dichiarazione solo in presenza di corrispondenti ritenute. In questa situazione è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2007. In particolare:

- per i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario verificare, richiedendo al contribuente l'esibizione del modello CUD:
  - che i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati al punto 1 e 2 del CUD 2008 o del CUD 2007;
  - che l'importo indicato nel rigo C8, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 5 del CUD 2008 o del CUD 2007;
  - che l'importo indicato nel rigo C9, relativo al totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 6 del CUD 2008 o del CUD 2007;
  - che l'importo indicato nel rigo C10 relativo all'acconto dell'addizionale comunale 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 10 del CUD 2008;
  - che l'importo indicato nel rigo C11, relativo al totale del saldo dell'addizionale comunale 2007 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 11 del CUD 2008;
  - che l'importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell'acconto dell'addizionale comunale 2008 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 13 del CUD 2008;

Il modello CUD non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall'assistenza fiscale dei CAF ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 3).***

Casi particolari:

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti.

In presenza di un CUD 2008 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato sono indicate nel rigo C8 le ritenute risultanti al punto 5 del CUD 2008 e nel rigo C9 l'addizionale regionale risultante al punto 6 del CUD 2008;
- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato sono indicate nei righi C8 e C9 le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale risultanti rispettivamente ai punti 5 e 6 del CUD 2008, diminuite delle ritenute IRPEF e dell'addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle annotazioni.
- Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40% (in presenza di codice 1 o 4 a colonna 1) o al 100% (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti 28,29,30 e 31 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. A colonna 4 l'importo rilevabile dal punto 34 della medesima certificazione.

  Attenzione: Se il contribuente ha percepito utili e/o proventi per i quali è necessaria l'indicazione di più codici dovrà compilare distinti modelli.
- Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

  Attenzione: Se il contribuente ha percepito proventi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli.
- Per i compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D3 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

  Attenzione: Se il contribuente ha percepito redditi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli.

- Per i redditi diversi è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D4 corrispondano rispettivamente all'importo dei redditi erogati e all'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni dei sostituti d'imposta.

  Attenzione: Se il contribuente ha percepito redditi per i quali è necessaria l'indicazione a colonna 1 di più codici, dovrà compilare distinti modelli. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, il totale dell'addizionale regionale trattenuta è riportato nel quadro F, Sez. II, colonna 4.

Attenzione: Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7, 8 e 10, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia di reddito	Documento
- Reddito di lavoro dipendente e assimilato	- CUD 2008 o CUD 2007
- Redditi di capitale - Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale	- Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite
- Redditi diversi	- Certificazione relativa ai diversi redditi percepiti, alle ritenute subite e alle spese sostenute

2. Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione d'imposta

Il Caf, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione d'imposta, deve effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l'entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto riportato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;
- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

  Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nel CUD e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.

Riguardo alla documentazione bisogna controllare:

- che il pagamento sia effettuato nel corso del 2007, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione;
- che il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere, ad eccezione delle spese sanitarie, dell'acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, della retta per la frequenza delgi asilo nido, per i quali si può usufruire della detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano a carico (che sono riportati nell'apposito quadro familiari a carico della dichiarazione), il CAF non deve effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 1).***

Quando l'onere è sostenuto per i figli la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento (***Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.6)***.

Quando il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico la detrazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%.

L'importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Attenzione: la suddivisione, tra i genitori, della deduzione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla suddivisione degli oneri.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la detrazione
Spese sanitarie (E1, E3)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese sanitarie per patologie esenti (E2)	Contribuente (per le spese relative a familiari non fiscalmente a carico, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta)
Acquisto veicoli per disabili .cane guida per non vedenti (E4, E5)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Interessi passivi (E7)	Contribuente (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)
Interessi passivi (E8, E9, E10, E11)	Solo contribuente
Assicurazioni (E12)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese Istruzione (E13)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Spese funebri (E14)	Contribuente (se la fattura è intestata ad uno solo degli eredi, gli altri eredi che hanno sostenuto la spesa possono attestare la percentuale di spesa a loro attribuita direttamente sulla fattura)
Altri oneri (E15, E16, E17) codici:15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)	Solo contribuente (ad eccezione delle spese sostenute per la retta dell'asilo nido - codice 27 – anche se la documentazione è intestata al coniuge)

Spese sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d'imposta nella misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto o affitto di attrezzature sanitarie.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l'importo del Ticket pagato.

Sono inoltre detraibili, nella stessa misura, le spese di assistenza specifica relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e.o di terapia occupazionale.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 28, della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° luglio 2007, le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali sono detraibili se nella relativa fattura o nel cosiddetto scontrino parlante, risultano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale ne abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario deve riportare a mano sullo scontrino il proprio codice fiscale.

Con comunicato stampa del **28.06.2007** l'Agenzia delle Entrate tenendo conto delle difficoltà di adeguamento segnalate dai farmacisti ha previsto la possibilità, per il periodo 1.07.2007 - 31.12.2007, di attestare la natura, qualità e quantità dei farmaci venduti anche con un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale.

Successivamente, con la **Risoluzione 5.07.2007, n. 156,** è stato precisato che relativamente alla **natura** del prodotto acquistato si ritiene sufficiente l'indicazione generica nello scontrino fiscale di "farmaco" o "medicinale", al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia e, per **qualità**, la denominazione del farmaco.

Le spese sanitarie sono detraibili se sostenute dal contribuente per se stesso o per i propri familiari a carico **(*Art. 15, comma 2, del TUIR)***. Per i familiari fiscalmente a carico la detrazione compete al contribuente al quale è intestato il documento della spesa sostenuta per il familiare (es.: Signor X per suo padre Y). La detrazione compete anche se il documento è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti il documento dovrà riportare l'indicazione della quota di spesa spettante a ciascuno di essi.

Se il padre fruisce del 100% della detrazione spettante per i figli a carico non viene preclusa alla madre la possibilità di detrarre le spese mediche relative agli stessi figli, purchè tali spese risultino intestate a lei o ai figli.

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione: né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione **(*Circolare 14.6.2001, n.55/E, risposta 1.2.4)***.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico **(*Circolare 01.06.1999, n.122/E , risposta 1.1.4).***

Sono detraibili, inoltre, le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5).*** Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'IRPEF dovuta dal soggetto malato.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. A tal fine si considerano tali anche le spese sanitarie:

A1) rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;

A2) rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'indicazione dei premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalato al punto 46 del CUD 2008 o al punto 34 del CUD 2007.

In queste ipotesi la detrazione delle spese viene comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di deduzione dal reddito.

Con la **Risoluzione 8.03.2007 n. 35/E,** è stato precisato che le spese rimborsate dal "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze" non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi poiché tali entrate (che rappresentano i premi assicurativi) non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti la fattispecie in esame non corrisponde a nessuna delle due predette ipotesi.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

B1) le spese, nel caso dei danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;

B2) le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto al punto 44 del CUD 2008 e del punto 33 del CUD 2007. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata in misura proporzionale all'importo dei contributi versati in eccedenza rispetto al suddetto limite di € 3.615,20. La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dalle annotazioni del CUD2008 (codice AU) e/o del CUD 2007 (codice AX)..

Esempio:		
importo dei contributi versati	€	5.000
spese mediche sostenute	€	10.000
spese rimborsate	€	8.000

In questo caso le spese ammesse in detrazione sono pari a 4.216 euro. Infatti, con la ***Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.1.2, e la Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 6.1***, è stato precisato che oltre all'importo non rimborsato di 2.000 € è ammessa in detrazione anche la quota delle spese rimborsate nella misura risultante dal rapporto tra l'eccedenza dei contributi versati rispetto al limite di 3.615,20 euro e l'importo complessivo dei contributi 1.384,80.5.000 (27,70%) e cioè 2.216 euro (27,70% di 8.000 €). Ovviamente in queste ipotesi la detrazione non viene riconosciuta, se non nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

Si segnala che a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 64, della Finanziaria 2007, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR.

Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia. In questo ambito, come indicato dalla ***Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.1.10,*** non risultano però detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. In caso contrario è necessaria una traduzione giurata.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d'Aosta per la documentazione scritta in francese e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata. E' bene ricordare che devono essere riportate in dichiarazione anche le spese sanitarie che sono già state riconosciute dal datore di lavoro come oneri detraibili nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente o pensione. Questi importi sono indicati nelle annotazioni del CUD 2008 e del CUD 2007, con il codice 1 o alla voce "importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Spese sanitarie indicate nel rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

A. Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche in argomento sono quelle inerenti a prestazioni rese da un medico "generico", oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione. Inoltre vi rientrano le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc… Va infatti sottolineato che le spese mediche sono considerate tali a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate **(*Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2)*.**

Tale principio è da ritenere applicabile anche a seguito dei chiarimenti forniti all'Agenzia delle entrate in materia di esenzione Iva, nella Circolare 28.01.2005, n. 4/E, dove sono stati recepiti gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea. Pertanto è da ritenere, a titolo di esempio, che le spese sostenute per perizie medico-legali siano comunque detraibili sebbene non più soggette all'esenzione da Iva.

Le spese per l'acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali come risultanti dai provvedimenti del Ministero della sanità;
- farmaci equivalenti sempre autorizzati dal Ministero della sanità, (prodotti medicinali a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o da certificato di protezione complementare, identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo o dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione);
- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali ***(Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.3).***

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. 223.2006 (c.d. decreto Visco-Bersani), convertito dalla legge 248.2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali (esclusi gli alimentari).

Le spese sostenute per l'acquisto di prodotti curativi naturali – che non sono medicinali – non danno invece diritto alla detrazione neppure se l'acquisto è avvenuto in farmacia.

Salvo quanto già indicato con riferimento agli scontrini fiscali rilasciati successivamente al 1° luglio 2007,

Se lo scontrino fiscale è rilasciato da una farmacia non è necessario che contenga la dicitura "medicinali" o "farmaci", infatti, qualora lo scontrino riporti una descrizione generica, è sufficiente che il contribuente, mediante l'autocertificazione, attesti che l'importo pagato è riferito all'acquisto dei farmaci necessari al contribuente stesso o ai familiari a suo carico e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E risposta 11.1).***

Diversamente, è da ritenere, che se lo scontrino è rilasciato da un supermercato o da altro esercizio commerciale, la descrizione del farmaco o la dicitura “medicinale” o “farmaco” sia necessaria ai fini del riconoscimento della detraibilità anche per il periodo precedente al 1° luglio 2007.

Ovviamente se la dicitura dello scontrino fa riferimento a categorie merceologiche non riconducibili a farmaci o medicinali (ad esempio “cosmesi”, omogeneizzati, ecc.), indipendentemente dal luogo di acquisto, la detrazione non è comunque ammessa.

Se nello scontrino risulta invece riportata l’indicazione ticket pagati per l’acquisto di medicinali per legittimare la detrazione occorre documentare tali spese anche con la relativa prescrizione medica ***(Circolare 03.05.2005, n. 17/E, risposta 3)***.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Farmaci acquistabili solamente con prescrizione medica (anche omeopatici)	Acquisti fino al 30.06.2007: - Fotocopia ricetta medica - Scontrino della farmacia - Documento comprovante acquisti con carta magnetica (Progetto salute - Risoluzione 19/E del 15.02.2005) Acquisti dal 1.07.2007: - scontrino fiscale parlante con il codice fiscale del destinatario del farmaco (anche manuale) e l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato - scontrino fiscale “non parlante” con indicazione (anche manuale) del codice fiscale e attestazione del farmacista indicante la natura, qualità e quantità del prodotto acquistato - documento comprovante acquisti con carta magnetica (Progetto salute - Risoluzione 15.02.2005, n. 19/E)
Farmaci acquistabili presso farmacie senza prescrizione medica cosiddetti “farmaci da banco” (anche omeopatici)	Acquisti fino al 30.06.2007: - Scontrino fiscale - Apposita autocertificazione che attesti che gli scontrini sono relativi all’acquisto di farmaci necessari per il contribuente o per i suoi familiari a carico e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia - Documento comprovante acquisti con carta magnetica (Progetto salute - Risoluzione 19/E del 15.02.2005 Acquisti dal 1.07.2007: - scontrino fiscale parlante con il codice fiscale del destinatario del farmaco (anche manuale) e l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato - scontrino fiscale “non parlante” con indicazione (anche manuale) del codice fiscale e attestazione del farmacista indicante la natura, qualità e quantità del prodotto acquistato documento comprovante acquisti con carta magnetica (Progetto salute - Risoluzione 15.02.2005, n. 19/E)
Farmaci acquistabili presso supermercati ed altri esercizi commerciali senza prescrizione medica cosiddetti “farmaci da banco” (anche omeopatici)	Acquisti fino al 30.06.2007: - Scontrino fiscale - Apposita autocertificazione che attesti che gli scontrini sono relativi all’acquisto di farmaci necessari per il contribuente o per i suoi familiari a carico Acquisti dal 1.07.2007: - scontrino fiscale parlante con il codice fiscale del destinatario del farmaco (anche manuale) e l’indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto acquistato - scontrino fiscale “non parlante” con indicazione (anche manuale) del codice fiscale e attestazione del farmacista indicante la natura, qualità e quantità del prodotto acquistato - documento comprovante acquisti con carta magnetica (Progetto salute - Risoluzione 15.02.2005, n. 19/E)
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	

B. Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista (in possesso del diploma di specializzazione rilasciato da un'università) nella particolare branca cui attiene la specializzazione ***(Circolare 23.04.1981, n. 14, parte seconda).*** Anche le spese per cure odontoiatriche (terapie gengivali, estrazioni, ecc.) sono detraibili se relative a prestazioni rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione.

Sono altresì, da ricomprendere tra le spese specialistiche, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, i seguenti esami e terapie, quali ad esempio:

- esami di laboratorio di ogni genere
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia
- elettroencefalogrammi
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata)
- risonanza magnetica nucleare
- ecografie
- indagini laser
- altri esami complessi
- ginnastica correttiva
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo
- chiroterapia
- seduta di neuropsichiatria
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodio-terapia
- altre particolari terapie
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- anestesia epidurale **(*Circolare 03.05.1996, n. 108, risp. 2.4.3)***
- inseminazione artificiale
- amniocentesi
- villocentesi
- altre analisi di diagnosi prenatale.

Sono inoltre da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale ***(Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.4)***, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.. Le prestazioni di fisioterapia ***(Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.5)*** *e quelle rese dal dietista* ***(Circolare 18.5.2006, n. 17/E, risposta 1)*** sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica.

Anche le prestazioni chiropratiche necessitano della prescrizione medica ai fini della relativa detraibilità ed inoltre è richiesto che le stesse siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista ***(Circolare18.5.2006, n. 17/E, risposta 1)***.

Rientrano, altresì **(*Circolare 16.11.2000, n. 207/E)***, nella categoria di spese in esame quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali "i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attivita' riabilitativa). Infine sono da ricomprendere nella tipologia delle spese in argomento quelle relative alle cure termali, con eccezione naturalmente delle spese relative al soggiorno termale e le spese di assistenza specialistica di cui si è già detto in precedenza.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista – Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Esami di laboratorio	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser,elettrocardiogrammi, ecc.	
Indagini di diagnosi prenatale	
Dialisi e trasfusioni	
Inseminazione artificiale e anestesia epidurale	
Sedute di neuropsichiatria (psicoanalisi medica, psicoterapia)	
Sedute di logoterapia	
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	
Cure termali	– Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale – Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale
Prestazioni professionali del dietista	– Prescrizione del medico – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
Spese di assistenza specifica sostenute per: – assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); – prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico – assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; – prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; – prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e.o di terapia occupazionale.	– Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, massaggi ed altri trattamenti simili	
prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	– Prescrizione del medico – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta

C. Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per "interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone" ***(Circolare 23.4.1981, n. 14, parte a) e Circolare 28.1.2005, n 4/E, ai fini IVA).***

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l'intervento, quali quelle sostenute per l'anestesia, per l'acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all'operazione, ecc..

Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura **(*Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.1)*.** Nella stessa circolare è indicato che nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenza di classe, relative , ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordine sanitario conseguente all'intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, di addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall'estero) l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese **(*Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.6).***

Nell'ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero.

Infine non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto **(*Circolare 3.5.1996, n. 108, risposta 2.4.1)*.**

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prestazioni chirurgiche	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico.
Degenze ospedaliere	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. - Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
Spese relative al trapianto di organi	- Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. - Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche

D. Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

In linea generale si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità ***(Circolare 23.04.1981, n. 14, parte seconda, lettera c).***

Rientrano pertanto in questa categoria, seconda la nozione sopra delineata:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato (resina, porcellana, metalli preziosi). Nel concetto di protesi dentaria, vanno ricomprese non solo le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi mediante i quali si provvede alla correzione di talune malformazioni stomatologiche o della masticazione (apparecchi ortodontici);
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse ***(Circolare 3.5.1996, n. 108, risposta 2.4.5)***;
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);

– gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
– gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
– materassi antidecubito ***(Risoluzione 26.1.2007, 11/E);***

Relativamente ai materassi antidecubito, con Risoluzione del 26.01.2007, n. 11/E, è stato precisato che la detrazione per l'acquisto di tali beni spetta a condizione che gli stessi presentino le caratteristiche tipologiche riportate nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, atte " ….*ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie".*

Rientrano tra gli oneri detraibili anche le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie, quali ad esempio, la macchina per aerosolterapia o l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue ***(Circolare 1.6.1999, n. 122, risposta 1.1.5).*** Rientrano inoltre quelle sostenute per l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi ***(Circolare 12.5.2000, n. 95, risposta 1.1.6)*** nonché gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali ***(Circolare 18.5.2006, n. 17, risposta 2).***

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Protesi sanitarie	– Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.).Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. – Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico***. (Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 1.1.7)*** – Fattura o scontrino fiscale e prescrizione medica, ovvero autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l'attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione.
Manutenzione protesi	– Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione. – Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico.

Acquisto o affitto di attrezzature sanitarie	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla farmacia o dal negozio che vende articoli sanitari.
Pannoloni acquistati da rivenditore commerciale	– Scontrino fiscale – Prescrizione medica ovvero autocertificazione attestante la necessità dell'ausilio per il contribuente o per i suoi familiari a carico.

E. Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica – rigo E1

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese sanitarie e di assistenza specifica sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, non devono essere indicate nella colonna 2 del rigo E1, ma evidenziate distintamente nella colonna 1 del medesimo rigo.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto a questa esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (D.M. 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti fra l'altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. "Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la classificazione internazionale delle malattie "International classification of diseases-IX- Clinical modification (ICD-9-Circolare)"; in caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole prime tre cifre".

Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione sottoscritta dal soggetto affetto dalla patologia.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare non riportano però l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che tale correlazione sia annotata sui documenti di spesa.

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E1

Tipologia	Documenti
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento)	- Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Fatture, ricevute fiscali e.o scontrini relative alle spese sostenute. Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione. - Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e.o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione, anche attraverso annotazione sul documento. ***N.B. Per gli scontrini rilasciati a partire dal 1° luglio 2007 vale quanto già indicato nella tabella relativa alle spese generiche e acquisto farmaci (A)***

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2

Art. 15, comma 2, del TUIR

Le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico affetti dalle citate patologie **(*Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.8)***.

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell'IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia **(*Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 5.)*** e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell'imposta deve essere desunto nelle annotazioni del mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo **(*Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.7).***

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), invece, è possibile indicare l'intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l'indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In questo ultimo caso la detrazione è però ammessa solamente se quest'ultimo annota sul documento stesso, con valore di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (***Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.2.9).***

Documentazione da sottoporre a controllo rigo E2

Tipologia	Documenti
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico	1)E' stato presentato un modello 730 o UNICO dal soggetto affetto dalla patologia - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione - Modello 730-3 o Unico dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare ***N.B. Per gli scontrini rilasciati a partire dal 1° luglio 2007 vale quanto già indicato con riferimento alle spese mediche rigo E1*** 2)Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto - Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo - Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione - Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione - Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. ***N.B. Per gli scontrini rilasciati a partire dal 1° luglio 2007 vale quanto già indicato con riferimento alle spese mediche rigo E1***

Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11) le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.

Ai fini della detrazione sono considerati portatori di handicap, oltre alla persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. n.915 del 1978, e le persone ad esse equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per:

1 - trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro pertanto devono essere indicate nel rigo E1);

2 - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apperecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

3 - acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

4 - costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni **(Circolare 15.05.1997, n.137, risposta 2.1);**

5 - trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

6 - l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto portatore di handicap **(Circolare 12.05.2000, n.95, risposta 1.1.2)**;

7 - installazione della pedana sollevatrice sù un veicolo acquistato con le agevolazioni spettante ai disabili **(Risoluzione 09.04.2002, n. 113/E)**;

8 - telefonini per sordomuti (**Circolare 01.06.1999, n.122/E, risposta 1.1.11)**;

9 - sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa **(Circolare 06.02.2001, n.13/E)** e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico **(Circolare 14.06.2001, n.55/E, risposta 1.2.5)**.

Attenzione: per le spese indicate ai punti 4),5) e 6) si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede eventualmente quella per la quale si intende fruire della detrazione del 41%-36% relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche **(Circolare 06.02.2001, n.13/E)**.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile se questo riusulta fiscalmente a carico.

Vanno comprese nell'importo da inserire nel rigo E3 anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

<table>
<tr><th>Tipologia</th><th>Documenti</th></tr>
<tr><td>Acquisto, affitto e manutenzione di:
- poltrone e carrozzelle
- stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione
- attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti</td><td rowspan="5">- Fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente.

- Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992.

- Certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Per i grandi invalidi di guerra è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati al momento del riconoscimento dei benefici pensionistici.
- In alternatica alle certificazioni la sussistenza delle condizioni personali potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di abui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante l'invalidità e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.</td></tr>
<tr><td>Acquisto di:
- arti artificiali;
- apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale</td></tr>
<tr><td>Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella</td></tr>
<tr><td>Trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap</td></tr>
<tr><td>Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione</td></tr>
</table>

- Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax,modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico)	- Fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata al soggetto portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto l'onere di cui risulta a carico fiscalmente. - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992 e/o certificazione relativa al riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalle Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra eccetera. Per i grandi invalidi di guerra è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati al momento del riconoscimento dei benefici pensionistici. - In alternatica alle certificazioni la sussistenza delle condizioni personali potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di abui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante l'invalidità e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. - Certificazione del medico curante che attesti che il sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge n. 104 del 1992.

Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap indicati nel rigo E4

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19% del loro ammontare.

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata gli autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, gli autocaravan e le motocarrozzette.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

1) non vedenti e sordomuti;
2) disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento ;
3) disabili con gravi limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4) disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2,3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n.138 individuano esattamente la varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordomuti,** l'art. 1 della Legge n.68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che versano in una situazione di handicap grave previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, certificata con verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap (di cui all'art.4 della citata legge n.104 del 1992) presso la ASL.

In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Lo stato di soggetto portatore di handicap con gravi limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto dell'auto. Se successivamente, ma prima del decorso dei quattro anni, vengono meno le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, le quote residue continuano ad essere detraibili **(*Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.2).***

E' stato inoltre precisato che, nel caso in cui i soggetti disabili presentino una menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, considerato che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta, la gravita' dell'handicap dovuta alla limitazione permanente alla capacita' di deambulazione sia di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche.In tal caso, pertanto, si potra' prescindere dall'accertamento formale della gravita' dell'handicap da parte della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 ***(Risoluzione 25.1.2007, n. 8/E)***.

L'Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo in merito alla possibilità di portare in detrazione le spese per l'acquisto di un'autovettura da parte di un soggetto al quale la commissione medica aveva certificato lo stato di gravità dell'handicap nella sfera individuale e relazionale a norma del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104.1992, ma non certificava l'esistenza, in capo allo stesso, di una grave limitazione della capacità di deambulazione**.** E' stato comunque precisato che resta salva la possibilità, per il soggetto, di poter fruire dei benefici qualora ottenga dalla richiamata commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione ***(Risoluzione 16.08.2002, n. 284/E).***

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione".

Solo per tali disabili il diritto alla agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto ***(Risoluzione 08.08.2005, n.117/E).*** La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità.

Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purchè prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che debbono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizioni di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elancano i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo, nel limite massimo di euro 18.075,99, una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In caso di furto del veicolo, prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione . Se vi sono rate residue, in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E risposta 6.3).***

La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che in caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse ad eccezione del caso in cui il diversamente abile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo (non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni) la soglia di 18.075,99 euro vale solo per le spese d'acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile; spese che, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19% di cui al rigo E3.

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure, in alternativa optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Nel limite di euro 18.075,99 concorrono anche le spese di riparazione, sono escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo **(Risoluzione 17.09.2002, n.306/E).**

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto e detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta punto 6.1).*** Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando due righi E4.

Può beneficiare della detrazione anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una stessa persona, la stessa può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

Un genitore disabile può detrarsi contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo d'acquisto di una vettura acquistata dal figlio disabile che è a suo carico fiscalmente ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E, punto 6.4)***.

Se un genitore disabile acquista un'autovettura e prima dei quattro anni la vende per acquistarne un'altra, più adatta per il figlio disabile che è a suo carico fiscalmente, con fattura intestata al figlio, può detrarsi il costo d'acquisto della nuova autovettura.

La detrazione non compete in caso di veicolo acquistato dalla madre del soggetto disabile che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico del marito, pur in presenza di regime di comunione dei beni. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico ***(Risoluzione 17.1.2007, n. 4/E)***.

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E4 anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Prima o unica rata per acquisto di: - autovetture(*) (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente) - autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente; - autoveicoli specifici (*) veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dell'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; - autocaravan (*) veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente; - motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria; - motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente; - motoveicoli per trasporto specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. (*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.	<u>Per i veicoli adattati:</u> - Fattura relativa alla spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto la spesa di cui risulti a carico fiscalmente; - Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Si ricorda che ai fini della detrazione si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; - Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte del disabile titolare di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria; - Certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. In alternativa alla citata certificazione il disabile potrà fornire autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostiutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà fare riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento dell'invalidità. - Prescrizione della commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs 285 del 1992 in presenza di cambio automatico. <u>Per i veicoli non adattati:</u> - Fattura relativa alla spesa intestata al portatore di handicap e/o al familiare che ha sostenuto la spesa di cui risulti a carico fiscalmente. - Per i non vedenti e sordomuti certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica; - Per i disabili psichici o menatli verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n.18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295 del 1990); - Per i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n.104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Per tutte le tipologie: - Autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione.
Rate successive	Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare
Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria	- Fattura relativa alla spesa di manutenzione - Fattura relativa all'acquisto del veicolo per verificare: 1)di non aver superato la soglia di detraibilità 2)che non siano trascorsi più di 4 anni - Ceriticazione handicap come sopra descritte e.o autocertificazione.

Spese per acquisto cane guida indicate nel rigo E5

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese acquisto cane guida	- Fattura o ricevuta relativa all'acquisto del cane guida; - Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale; - Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica.
Rate successive	Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

Rateizzazione spese sanitarie indicate nel rigo E6

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore ad euro 15.493,71, hanno optato negli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005 per la rateizzazione di tali spese riportano nel rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione (deve essere compilato un rigo per ciascun anno in caso di più rateizzazioni).

Le spese per le quali è possibile chiedere la rateizzazione sono la somma di quelle indicate nei righi da E1 a E3.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese mediche rateizzate	- Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. - Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF è necessario che il CAF, che presta l'assistenza fiscale, esamini tutta la documentazione atta al riconoscimento delle medesime e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare Si sottolinea che si deve tenere conto di quanto espressamente indicato nella presente guida con riferimento ad ogni specifica voce dei righi da E1 a E3.

Interessi passivi

Nei righi da E7 a E11 vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2007 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Occorre pertanto prestare attenzione alla data di pagamento e non tenere conto della data di scadenza della rata di mutuo.

In dettaglio, sono utilizzati:

- il rigo E7 per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- il rigo E8 per i mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
- il rigo E9 per i mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- il rigo E10 per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
- il rigo E11 per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

L'art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19 % degli interessi pagati in dipendenza di mutui stipulati per i motivi sopra riportati.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dalla Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in "conto interessi", gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (quindi un importo pari alla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso) - ***Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.2*** **.**

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica, le spese notarili (compreso sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo **(*Circolare 12.05.2000, 95/E*, risposta 1.2.3)** con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca), ecc..

Le spese di assicurazione dell'immobile, invece, non possono rientrare tra gli oneri accessori non avendo il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo **(*Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.4)*.**

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati **(*Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.5)***:

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
- a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l'acquisto della casa di abitazione.

I mutui stipulati fino al 31.12.1990 non hanno limitazioni relativamente allo scopo per cui sono stati contratti. Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale o secondaria (ad esempio per casa locata);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili (rigo E9) ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (rigo E10).

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, nei limiti previsti da ogni tipologia. E' necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E7

Art.15, comma 1, lettera b, del TUIR

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del DPR 20.12.2000 n. 445 con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art.5, co.5 del TUIR) – ***(Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2).***

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipulazione del contratto di mutuo ***(Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.2).***

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare (***Circolare 29.01.2001, n. 7/E,risposta 2.3 e 2.5)***; il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, ad eccezione dei mutui contratti anteriormente all'anno 1991 per i quali è prevista la detraibilità anche per i soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (***Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.6)***.

*La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare (**Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.1, Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.7)**.*

Gli interessi passivi sono detraibili anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (***Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.4)***.

La detrazione non compete soltanto per i mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) – **(*Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.4).***

Il contribuente che ha acquistato dall'impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile, perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell'abitabilità (***Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.5).***

Se il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione (***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.4)***.

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari ***(Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.3).***

In caso di divorzio, anche al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta il beneficio della detrazione per la quota di competenza, purchè presso l'immobile in oggetto abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio figli) – ***(Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.2).***

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ***(Circolare 27.05.1974, n. 73, risposta 1.1.2).***

La detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20.

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 3.615,20 è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti che deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari. Unica eccezione alla regola generale è prevista dalla (***Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.1),*** nel caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In questo caso, infatti, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di € 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della quota del coniuge a carico ***(Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.6).***

Condizioni per usufruire della detrazione in rapporto alla data di stipula del mutuo:

- <u>Per i mutui stipulati dall' 1.1.2001</u>

  la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (***Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.6)***.

- <u>Per i mutui stipulati dall'01.01.1993 fino al 31.12.2000</u>

  la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina (***Circolare 14.6.2001, n. 55/E, risposta 1.3.2)***.

- <u>Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993</u>
  la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
- <u>Per i mutui stipulati anteriormente al 1993</u>
  la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (***Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.3.3)*** da indicare nel rigo E8.

La medesima circolare stabilisce che per i mutui stipulati dal 1.1.1993, se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i termini prescritti a causa di un trasferimento per motivi di lavoro si mantiene il diritto alla detrazione.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro e del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari. Nel primo caso la detrazione spetta anche se l'unità immobiliare risulta locata, mentre nel secondo caso non deve risultare locata. (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 4.5).***
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione (***Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.1)***.
La detrazione è riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene ***estinto*** e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'articolo 8 del D.L. n. 7 del 31/01/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2/04/2007). In tale ipotesi il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Anche in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione il diritto all detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto (***Circolare 29.01.2001, n. 7/E, risposta 2.9)***.

Il rispetto del requisito dei 2 anni può risultare (***Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.3)***:

- dai registri anagrafici;
- da autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445.2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unità abitativa entro 2 anni dall'acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d'imposta.

Le condizioni e le modalità per poter beneficiare della detrazione in caso di mutui per l'acquisto dell'immobile ancorché oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia sono indicate nella lett. b) del co.1 dell'art.15 del TUIR. Le regole specifiche che disciplinano la fruizione della detrazione prevista dall'art.15, co.1, lett. b) del TUIR possono essere applicate soltanto nel caso in cui oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo prima dell'effettuazione dei lavori ad essere adibito a dimora abituale; qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione l'art.15, co.1-ter del TUIR che disciplina la detrazione d'imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione (a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all'art.31, co.1, lett. *d* della legge n.457.78) di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (***Risoluzione 09.01.2007, n.1/E)*** .

Acquisto di immobili locati

Se è stato acquistato un immobile locato (***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.3)***, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all'acquisto.

Attenzione: In caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e non l'intimazione di sfratto per morosità.

Qualora entro un anno dal rilascio, l'immobile non venga destinato ad abitazione principale, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione d'imposta.

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l'acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale ***(Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 4.4)***

Accollo

In caso di accollo di un mutuo stipulato dall'impresa costruttrice spetta il diritto alla detrazione se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (***Circolare 7.05.1994, n. 73, risposta 1.1.3).*** .

In caso di successione a causa di morte, la detrazione compete agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti (***Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.1)***.

Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (***Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.2.4)***.

Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell'acquisto (***Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.2***). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Nel rigo E7 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2008 e.o del CUD 2007.

Motivazione del mutuo

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con la ***circolare 20.04.2005, n. 15/E*** aveva precisato che non poteva essere apposto il visto di conformità in assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo risultava stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale; documentazione che poteva essere rappresentata:

- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell'abitazione;
- da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha precisato ulteriormente che se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445.2000 **(Risoluzione *22.12.2006, n. 147/E)***; il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione.
In caso di mutui misti (ad esempio acquisto e ristrutturazione), gli importi devono essere distintamente specificati, in mancanza non può essere apposto il visto di conformità.

Riparametrazione dell'importo detraibile

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dal costo dell'immobile riportato sul rogito, dalle altre spese e dagli altri oneri accessori debitamente documentati **(*C.M 20.04.2005, n.15/E, risposta 4.1*)**.
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati}}{\text{capitale dato a mutuo.}}$$

Attenzione: il confronto va fatto tra l'importo complessivo del mutuo e l'intero costo di acquisizione dell'immobile. Nel caso di unico mutuatario al 100% e proprietà dell'immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50% ciascuno, l'importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all'intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell'immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all'intero costo sostenuto per l'acquisto (e non al 50% di tale costo) ***(Circolare 18.05.2006, n. 17/E, quesito 7).***

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell'immobile, al 40% l'uno e al 60% l'altro, l'importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell'immobile e gli interessi detraibili saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50% ciascuno. Non rileva infatti in questo caso la percentuale di proprietà dell'immobile.

Tra le spese e gli oneri accessori connessi all'acquisto rientrano ad esempio (***Circolare 31.05.2005, n. 26/E, risposta 3):***

- l'onorario del notaio per l'acquisto dell'immobile **(*Risoluzione 23.09.2005, n. 128/E*)**;
- l'onorario del notaio per la stipula del mutuo;
- le spese di mediazione;
- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;
- l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;
- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

In caso di estinzione dell'originario contratto di mutuo e stipula di un nuovo mutuo (di importo massimo pari al capitale residuo maggiorato delle spese e degli oneri correlati) la percentuale di detraibilità degli interessi determinata con riferimento al mutuo originario trova applicazione anche relativamente agli interessi che scaturiscono dal nuovo mutuo ***(Risoluzione 14/11/2007, n. 328)***.

Nel caso in cui si stipula un mutuo d'importo superiore al costo di acquisto dell'immobile aumentato delle spese e degli oneri correlati e successivamente lo si estingue per stipulare un nuovo mutuo di importo superiore alla quota residua del mutuo originario maggiorato delle spese e degli oneri correlati oltre a tenere conto di quanto precisato con la citata risoluzione n. 328/2007 bisogna tener conto di quanto previsto dall'art. 8 del D.L. n. 7/2007 precedentemente indicato.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti prima del 1993 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro l'8 dicembre 1993	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti nel 1993 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile
- mutui contratti dal 1-1-1994 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto purché l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto purché l'acquisto sia avvenuto nei 12 mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato o sarà adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile
- mutui contratti dal 1-1-1998 per l'acquisto di un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'ulteriore quota dell' abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile

- estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare.	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario
- mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinato ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall'impresa costruttrice	- ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2007 - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari
- mutui contratti dal 1-1-2001 per l'acquisto dell'unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - - contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato entro 3 mesi dalla data di acquisto - autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo	€ 3.615,20 complessivi da dividere tra i cointestatari anche nel caso di più mutui accesi per l'acquisto dello stesso immobile

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale indicati nel rigo E8

Art.15, comma 1, lettera b, del TUIR

Sono indicati in questo rigo, per un importo non superiore a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione, ad esempio l'immobile è stato concesso in locazione.

E' possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo.

Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (E7 + E8):

- se l'importo del rigo E7 è maggiore o uguale a € 2.065,83, l'importo del rigo E8 non concorre al calcolo della detrazione;
- se l'importo del rigo E7 è minore a € 2.065,83, la somma degli importi del rigo E7 e del rigo E8 non può superare € 2.065,83.

Nel rigo E8 sono compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2008 e o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile ovvero autocertificazione; - contratto di acquisto dell'immobile per verificare l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - certificazione degli oneri accessori all'acquisto in caso di riparametrazione degli interessi - autocertificazione che attesti che l'immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l'anno 2007	€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo
- mutui contratti prima del 1.1.1991 per l'acquisto di qualsiasi tipo di immobile	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007	

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici indicati nel rigo E9

Art. 1, comma 4, DL 31.12.86, n. 669, convertito nella L. 28.02.97, n. 30

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per contratti di mutui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

In base all'art. 31 comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978 n.457 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia (***Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.3)*** .

Non è possibile riconoscere la detrazione se dal contratto di mutuo non risulta la specifica destinazione del mutuo.

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui al rigo E10).
La detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato ***(Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.3.4).***
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.
L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare (***Circolare03.05.2005, n. 17/E, punto 2)***.
Nel rigo E9 sono riportati anche gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2008 e.o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute	€ 2.582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale indicati nel rigo E10

Art. 15, comma 1 ter, del TUIR -- DM 30.07.1999, n. 311

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28 per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (concessione edilizia o DIA) nel quale sia indicato che l'autorizzazione riguarda i lavori di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero, in carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale **(*Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.3.1)*.**

Con la recente **Risoluzione *7.09.2007, n. 241/E,*** l'Agenzia delle Entrate, conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ha precisato che se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00; il CAF, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione.

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto **(*Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.3.2)*.**.

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro 6 mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Considerato che la certezza della data di inzio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire della agevolazione in esame se il contribuente, nel caso in cui l'abilitazione amministrativa risulta essere intestata ancora all'impresa costruttrice che ha ceduto l'immobile, non ha presentato alcuna richiesta al Comune per la voltura dell'abilitazione amministrativa la detrazione non è consentita ***(Risoluzione 5 novembre 2007, n. 310).***

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione non spetta pertanto sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese documentate.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che non può essere incluso tra le spese il costo per l'acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o l'acquisto del diritto di superficie sullo stesso (***Circolare18.05.2006, n.17/E, risp. 6).***

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare ***(Circolare 03.05.2005, n. 17/E, punto 6).***

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Come per il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale la detraibilità degli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale. Qualora l'importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale che deriva dal rapporto tra l'importo della quota residua del mutuo originario, maggioratio delle spese e oneri correlati, e l'importo del nuovo mutuo che dovrà essere applicata agli interessi pagati ***(Risoluzione 21.12.2007, n. 390).***

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) l'unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
b) i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione);
c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

E' possibile usufruire contemporaneamente della detrazione d'imposta degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale (rigo E10) e della detrazione del 36% (rigo E25) per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.

Nel rigo E10 sono inoltre compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2008 e.o del CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
- mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art.31 co.1 lett. d) della L.n.457.98 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute	€ 2582,28 complessivi da dividere in parti uguali tra i cointestatari, anche nel caso di più mutui accesi con le stesse finalità
- estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicatio in precedenza e stipula di un nuovo mutuo	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell'abitazione principale o per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 31 co.1 lett. d) della legge n.457/98 dell'abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata - autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all'abitazione - le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione - fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute - nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni - certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi	Si mantengono le condizioni di detraibilità del mutuo originario

Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari indicati al rigo E11

Art. 15, comma 1, lettera a, del TUIR

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo E11 sono compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2008 e.o 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti	Importo detraibile
prestiti e mutui agrari	- ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2007 - contratto di mutuo	Importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Premi di assicurazione indicati nel rigo E12

Art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR

La detrazione compete, nella misura massima complessiva di euro 1.291,14, per i premi di assicurazione versati nel 2007, relativamente a:

a) contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000;

b) contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, aventi per oggetto esclusivamente uno o più dei seguenti rischi:

- rischio di morte;
- rischio d'invalidità permanente superiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

a) I contratti di assicurazione della prima tipologia, quelli cioè stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione dei relativi premi se:

- è prevista una durata non inferiore a cinque anni dalla data della loro stipula;
- non è consentita la concessione di prestiti per il periodo di durata minima sopra indicato.

Al ricorrere di queste condizioni il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto o al suo rinnovo anticipato (anche tacito), se antecedente al 31 dicembre 2000.

La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (***Circolare 16.06.1997, n. 137, risposta 2.3.1***).

Sono detraibili, se stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (***Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 1.4.1***).

b) / contratti di assicurazione della seconda tipologia **(*Art. 13, comma 2, Dlgs 18.02.2000, n. 47-DM 22.12.2000*),** quelli cioè stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione dei relativi premi, come anticipato, se coprono uno o più dei seguenti rischi:

1. morte;
2. invalidità permanente superiore al 5%;
3. non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La prima tipologia di rischio è caratterizzata dal prevedere l'erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte. Esistono però anche dei contratti "misti" che possono prevedere l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato. In queste ipotesi miste il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio morte (che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa).

Nella seconda tipologia l'elemento determinante ai fini della detrazione dei premi è che la copertura sia relativa ad una invalidità permanente superiore al 5%, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie). In presenza di polizze che coprono questo rischio, ma coprono anche rischi di invalidità permanente inferiori alla suddetta percentuale, il premio, in analogia a quanto detto sopra, è detraibile solo per la parte riferibile al rischio di invalidità non inferiore al 5% (anche in questo caso è necessario che la quota di premio sia indicata, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, dall'impresa di assicurazione).

Per la terza tipologia, quelli cioè che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, condizione essenziale per poter detrarre i relativi premi è che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. E' inoltre necessario che i contratti abbiano alcune specifiche caratteristiche:

- la copertura deve riguardare il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo dei seguenti atti della vita quotidiana: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti. A tal fine occorre ricordare che è considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa;
- le polizze, sia se stipulate nell'ambito dell'assicurazione sulla malattia sia dell'assicurazione sulla vita, devono comunque prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) condizione ulteriore, ma fondamentale, per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.

Il diritto alla detrazione, per i premi assicurativi, spetta anche nel caso in cui il familiare a carico del contribuente risulti sia come contraente del contratto che come assicurato posto che, anche in tal caso, l'onere economico è sopportato dal contribuente. Viene, quindi, con la Circolare 18.5.2006, n. 17/E, punto 4, modificato il precedente orientamento ***(Circolare 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 8***), con il quale si stabiliva che, se il familiare fiscalmente a carico compariva in contratto sia come contr

aente che come assicurato, veniva escluso il diritto alla detrazione dei premi in capo al contribuente.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico,

. se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,

. se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.

Nel calcolare il limite complessivo detraibile di euro 1.291,14 occorre tenere conto, per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche dei premi per i quali il datore di lavoro ha riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2008 o del CUD 2007).

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
– Premi per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000	– Ricevuta di pagamento del premio versato nel 2007 – Contratto d'assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e quello dell'assicurato, la tipologia del contratto e la sua decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti e, per quelli sottoscritti o rinnovati entro il 31.12.2000, l'indicazione che il contratto abbia una durata non inferiore ai cinque anni e che, nel periodo di durata minima, non consenta la concessione di prestiti
– Premi per contratti di assicurazioni stipulati dopo il 1 gennaio 2001 aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani	

Spese di istruzione indicate nel rigo E13

Art. 15, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono detraibili le spese sostenute, per sé e per i propri familiari a carico, nel 2007, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:

- secondaria
- universitaria
- di specializzazione universitaria.master universitari

presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.

Per le università private l'importo detraibile è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall'università pubblica ubicata nella località più vicina ***(Circolare 23.05.1987, n. 11)*** . In caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le Università statali (es. Giurisprudenza), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l'importo dei contributi pagati.

Sono comprese nell'importo indicato nel rigo anche le spese riportate nelle annotazioni del CUD 2008 e.o CUD 2007 con il codice 13.

Le spese ammesse sono:

- immatricolazione ed iscrizione;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- frequenza;
- corsi di specializzazione.

Le tasse universitarie sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso.

I master universitari sono detraibili qualora, per durata e struttura d'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati ***(Circolare 19.05.2000, n. 101, risposta 8.2)*** . Per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Non sono invece detraibili le spese relative all'acquisto di libri scolastici.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2007
Spese di istruzione sostenute presso istituti privati	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2007 - documento che attesti l'importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi frequentato presso l'università pubblica documento, anche prelevato dal sito dell'università pubblica.privata, che indica l'equiparazione del corso a quello dell'università pubblica
Spese per la frequenza di Master universitari	- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2007 - documento che attesti che i master frequentati, per struttura e durata dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e che siano gestiti da istituti universitari, privati o pubblici - documento, anche prelevato dal sito dell'università pubblica.privata, che indica l'equiparazione del Master a quello dell'università pubbliche che attesti anche l'importo delle tasse e contributi previsti

Spese funebri indicate nel rigo E14

Art. 15, comma 1 lettera d, del TUIR

Sono detraibili le spese funebri per i familiari indicati all'articolo 433 del codice civile e cioè il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali e quelle sostenute per gli affidati o affiliati ***(Circolare 01.06.1999, n. 122, risposta 1.2.4).***

La detrazione compete nel limite massimo di 1.549,37. Tale limite non deve intendersi riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso.

La spesa funebre va sempre portata in detrazione dal soggetto che l'ha sostenuta e può essere detraibile frazionatamente dall'imposta di più persone, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato a una sola persona, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento ***(Circolare 25.05.1979, n. 26)***.

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l'acquisto di un loculo prima della morte ***(Risoluzione 28.07.1976, n. 944)***.

Sono comprese nell'importo indicato in questo rigo anche le spese riportate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o CUD 2007.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spese funebri	– fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale; quindi la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc.. – autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari di cui all'art. 433 C.C., o per un affiliato od affidato

Spese per addetti all'assistenza personale indicate nel rigo E15

Art. 15, comma 1 lettera i – septies) del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i- septies), art. 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.

La detrazione IRPEF spetta:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti);
- se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro;
- fino ad un massimo di 2.100,00 euro di spese dando origine ad una detrazione massima ottenibile di 399,00 euro.

Sono considerati non autosufficienti **(Circolare 3.1.2005 n. 2 risposta 4)** nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti, *o, in alternativa, che necessitano di sorveglianza continuativa.*

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito a neonati.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a colui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all'assistenza.

In particolare:

- al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di assistenza;
- al contribuente che sostiene tali spese per i familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico o conviventi.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100,00 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza.
La documentazione che certifica il sostenimento della spesa deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che effettua l'assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di ques'ultimo.
La possibilità di beneficiare della detrazione opera:

- se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo;
- se le prestazioni di assistenza sono rese da parte di una cooperativa di servizi, a favore di un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo **(Circolare 16.03.2005 n. 10 risposta 10.8)**

Nel primo caso la documentazione rilasciata dalla casa di riposo deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante **(Circolare 18.05.2006 n. 17 risposta 8)**
Nel secondo caso la documentazione fiscale:

- deve essere rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza;
- deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specificazione della natura del servizio reso.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per addetti all'assistenza personale riportate con codice 15 nelle annotazioni del CUD 2008.

Spese per attività sportive per ragazzi indicate nel rigo E16

Art. 15, comma 1 , lett. i – quinquies del TUIR

Ai sensi del comma 1 lettera i – quinquies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione IRPEF spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.

L'ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in 210,00 euro e quindi la detrazione non può essere superiore a 40,00 euro.

Tali spese rilevano anche se sono sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Le modalità attuattive dell'agevolazione in esame sono state fissate dal **decreto ministeriale 28.03.2007** pubblicato sulla GU del 9.5.2007 n. 106 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc;
- la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, Legge n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi ;
- gestititi da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

La spesa deve essere documentata mediante, alternativamente:

- bollettino bancario o postale;
- fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare:

1. la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;
2. la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc);
3. l'attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc);
4. l'importo pagato;
5. i dati anagrafici del ragazzo praticante l'attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'attività sportiva per ragazzi riportate con codice 16 nelle annotazioni del CUD 2008.

Spese per l'intermediazione immobiliare indicate nel rigo E17

Art 15, comma 1, lettera b – bis del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. b – bis, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto delle unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione si applica su un importo non superiore a 1000,00 euro per ciascuna annualità.

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà **(Circolare 4.8.2006 n. 28)**

La spesa deve essere documentata mediante:

- fattura emessa dal mediatore immobiliare;
- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare**.(Art. 1 co 48 Legge 296/2006)**

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 17 nelle annotazioni del CUD 2008.

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede indicate nel rigo E18

Art 15, comma 1, lettera i- sexies del TUIR

Ai sensi del comma 1, lett. i – sexies, art 15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie.

Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500,27 euro.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, bensì da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR, la detrazione in esame compete a tale soggetto.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431: i canoni devono riferirsi ad una unità immobiliare condotta in forza di un contratto di locazione disciplinato dall'art. 5 comma 2 e 3 della Legge 431/98 (locazione di durata transitoria per gli studenti universitari), dall'art 2 (contatti c.d. liberi) dall'art 2 comma 3 e dall'art 4 commi 2 e 3 (contratti c.d. convenzionali) e dall'art 5 comma 1.

- Ubicazione dell'università rispetto al comune di residenza: la detrazione compete a condizione che l'università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest'ultimo almeno cento chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
- Ubicazione dell'unità immobiliare rispetto all'università: la detrazione compete a condizione che l'unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l'università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'università.

La spesa deve essere documentata mediante:

- i contratti di locazione richiamati dalla Legge 431/1998;
- Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un contratto che riporti una scadenza precedente all'anno di imposta 2007 è necessario verificare il modello F23 da cui risulti l'imposta di registro sostenuta per la registrazione del contratto;
- autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per il beneficiare della detrazione.
- Ricevute o quietanze di pagamento relative al 2007

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 18 nelle annotazioni del CUD 2008.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nei righi E19, E20 ed E21 sono indicati gli oneri per i quali:

- spetta una detrazione d'imposta del 19 per cento
- non è previsto uno specifico rigo nella Sezione I del quadro E.

Tali oneri sono individuati grazie ad un codice numerico che va dal 19 al 34 previsto dalla Tabella 2 "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%", posta in calce alle istruzioni del modello 730.2008.

Codice 19 Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici

Art. 15, comma 1bis, del TUIR

Ai sensi del comma 1-bis, art.15 del TUIR, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici per importi compresi tra un minimo di € 51,65 e un massimo di € 103.291,38.

I versamenti dei contributi associativi devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica ***(Risoluzione 15.02.2005, n. 15)***.

Non si può considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento ***(Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 3.4).***

Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario (possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi), a favore di uno o più movimenti e partiti politici.

La detrazione non compete al contribuente che nella dichiarazione relativa ai redditi 2007 abbia dichiarato perdite che abbiano determinato un reddito complessivo negativo.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 15 del CUD 2007.

Codice 20 - **Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

L'art.13, comma 1, lett.a), n.1) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi erogati in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Devono essere indicate le erogazioni liberali per un importo non superiore a € 2.065,83.

L'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR ha ricompreso in questo rigo anche le erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo *(**Art. 14, comma 1, D.L. n. 35.2005 - Circolare19.08.2005, n. 39/E)***. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni .

Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2008 o 16 del CUD 2007.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art.23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) ***(Circolare14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.6.2)***. In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla Onlus nella quale risulti le modalità di versamento utilizzata.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Codice 21 - <u>Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche</u>

Art. 15, comma 1, lettera i-ter, del TUIR

L'art. 15, comma 1 lett. i-ter) del TUIR prevede la possibilità di portare in detrazione le erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il limite massimo detraibile non può essere superiore a € 1.500,00.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale o con altre modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze quali carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'associazione sportiva dilettantistica nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 17 del CUD 2007.

Codice 22 - <u>Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso</u>

Art. 15, comma 1, lettera i-bis, del TUIR

L'art.13, comma 1, lett. a), n.1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha previsto la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art.1 , legge 15 aprile 1886, n. 3818) ai fini di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie.

Costituiscono onere detraibile, per un importo non superiore a € 1.291,14, i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, con riferimento alla propria posizione.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art.23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dalla società di mutuo soccorso nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 18 del CUD 2007.

Codice 23 - Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

Art. 15, comma 1, lettera i-quater, del TUIR al quale si applicano le disposizioni della lettera i-bis

In base all'art.15, comma 1 lett. i-quater del TUIR sono detraibili per un importo non superiore a euro 2.065,83 le erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario (carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari). Tale modalità di versamento deve risultare dalla ricevuta rilasciata dall'associazione. Per le liberalità alle associazioni di promozione sociale è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alla suddetta liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in corso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 19 nel CUD 2007.

Codice 24 - Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"

Art. 1, comma 1, L. 18.02.99, n. 28

Sono detraibili per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato le erogazioni in denaro effettuate a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia". La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 20 nel CUD 2007.

Codice 25 Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati

Art. 15, comma 1, lettera g, del TUIR - Dlgs 29.10.1999, n. 490- DPR 30.09.1963, n. 1409

Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge n. 1089.39, con successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. n.1409.63 (ex art. 15, lett. g) del TUIR).

Con decorrenza 1° maggio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).

La necessità di effettuare la spesa, quando non è obbligatoria per legge, deve essere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità è affidato all'ufficio dell'Agenzia del territorio competente ***(Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 2.1)***.

La detrazione è calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico. Deve essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa purché si sia in possesso delle certificazioni necessarie, altrimenti sarà indicata nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della documentazione.

Il contribuente che intende usufruire di tale detrazione dovrà presentare al CAF non solo le fatture relative alle spese sostenute, ma anche le altre certificazioni sopra menzionate.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 41% e.o del 36% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 21 del CUD 2007.

Codice 26 - <u>Erogazioni per attività culturali e artistiche</u>

Art. 15, comma 1, lettera h, del TUIR

Sono detraibili, per l'intero importo, le erogazioni liberali in denaro a favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche
- Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. n.490.1999 (già 1° giugno 1939 n. 1089) e nel DPR n.1409/1963.

Sono ricomprese ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. h, del TUIR le erogazioni effettuate per l'allestimento di mostre ed esposizioni di questi beni, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero dei Beni Culturali.

Le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale non sono detraibili.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Sull'argomento l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con **la Risoluzione n. 133 del 14.06.2007.** Le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e delle sue pertinenze costituiscono onere detraibili ai sensi dell'art. 15, lettera h), se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio **(Risoluzione 5.4.2005 n. 42).**

Sono comprese nell'importo indicati in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 22 del CUD 2007.

Codice 27 - Erogazioni per enti operanti nello spettacolo

Art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR

Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro a favore di:

enti, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo**.**

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato (ex art. 15, comma 1, lettera i, del TUIR).

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 23 del CUD 2007.

Codice 28 Erogazioni per fondazioni del settore musicale

Art. 25, comma 2, del Dlgs 29.06.1996, n. 367

Ai sensi dell'art.15, comma 1, lett. i, del TUIR, sono detraibili le erogazioni in denaro a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 367.1996.

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2% del reddito complessivo dichiarato elevabile al 30% per particolari erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione o come contributo alla gestione.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 24 del CUD 2007

Codice 29 - Spese veterinarie

Art. 15, comma 1, lettera c, del TUIR

Questa spesa è detraibile nel limite massimo di € 387,34 con un abbattimento di € 129,11.

La detrazione spetta per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva ***(C.M 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.4.1)***

Sono detraibili sia le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, che gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti ***(Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.4.2).***

Tale detrazione spetta inoltre al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario dell'animale.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o codice 25 del CUD 2007.

Codice 30 - Servizi interpretariato per sordomuti

Art. 15, comma 1, lett. c-ter del TUIR - Art. 2, comma 3, L. 28.12.2001, n. 448

E' possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute nel 2007 per i "servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti" ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381 e cioè i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ***(Circolare1.02.2002, n. 15/E, punto 2)***.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del codice 21 del CUD 2007.

Al fine di poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Codice 31 Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado

Art. 15, comma 1, lettera i - octies, del TUIR

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Si precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, e successive modificazioni, e le erogazioni devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Tali erogazioni devono:

- essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari;
- contenere nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione.

In mancanza della causale, un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.

Vi è inoltre un limite di natura soggettiva, per l'accesso alla predetta detrazione.

L'art 13 del DL n. 223/2006 afferma che i soggetti che hanno effettuato tali erogazioni, non possono fare parte del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva delle Istituzioni scolastiche.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2008.

Codice 32 <u>Spese per l'acquisto di personal computer</u>

Art. 1 della Legge 296/2006

Il comma 296 art 1 della Legge 296/2006 prevede la possibilità, per i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché del personale docente presso le università statali, di detrarre, dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa, il 19% della spesa documentata e sostenuta per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. **(DM 01.08.2007)**

L'agevolazione è valida per un unico acquisto e su un importo massimo di spesa di 1000,00 euro.

Ai fini della detrazione, i docenti devono documentare la spesa con fattura o ricevuta fiscale dalla quale devono risultare la tipologia dell'acquisto ed i dati identificativi compreso il codice fiscale. **(Circolare 16.02.2007 n. 11 risposta 2.2).**

E' inoltre richiesta un'autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di svolgere l'attività di docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

E' stato inoltre precisato che l'acquisto può essere documentato anche da scontrino fiscale recante i dati identificativi dell'acquirente (c.d. scontrino parlante) emessi nel 2007, a prescindere dalle modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le erogazioni riportate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2008.

Codice 33 - <u>Altri oneri detraibili</u>

Con questo codice si indicano gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.

La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versamenti effettuati nel corso dell'anno 2007.

Codice 34- <u>Spese per la frequenza di asilo nido</u>

Art.1, comma 335, Legge 23 dicembre 2005 n.266 e art.1, comma 400, Legge 27 dicembre 2006, n.296

E' stata prorogata a tutto l'anno d'imposta 2007 l'agevolazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

I chiarimenti relativi a questa agevolazione sono contenuti nella ***Circolare 13.02.2006, n. 6/E, risposta 2.1 .***

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.

Le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l'asilo.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

La documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le somme riportate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2008 e.o del CUD 2007.

Modalità di pagamento prevista per le spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Tipologia	Documenti
Spese per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti	*- Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non auto sufficienti. Per le cooperative di servizi la fattura deve recare il codice fiscale del soggetto che ha erogato la prestazione.* *- Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.*

Modalità di pagamento prevista per le spese per attività sportive per ragazzi

Tipologia	Documenti
Spese per attività sportive per ragazzi	*Alternativamente:* *- bollettino bancario o postale;* *- fattura ricevuta o quietanza di pagamento.*

Modalità di pagamento prevista per le spese per l'intermediazione immobiliare

Tipologia	Documenti
Spese per l'intermediazione immobiliare	*- fattura emessa dal mediatore immobiliare;* *- copia del rogito notarile relativo alla compravendita dell'immobile nel quale sono riportati: l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa e il numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare.*

Modalità di pagamento prevista per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Tipologia	Documenti
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	*- i contratti di locazione richiamati dalla Legge 431/1998;* *- F23 da cui risulti l'imposta di registro sostenuta per la registrazione del contratto;* *- autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per il beneficiare della detrazione.*

Modalità di pagamento prevista per le erogazioni liberali

Tipologie erogazione liberale	Modalità di pagamento
A favore di partiti politici	Versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale sia tramite conti correnti diversi
A favore delle Onlus	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito
A favore delle associazioni sportive dilettantistiche	
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	
A favore delle associazioni di promozione sociale	
A favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"	Pagamento tramite qualunque mezzo
Per attività culturali e artistiche	
Spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati	
Per lo spettacolo	
A favore di Enti operanti nel settore musicale	
Erogazioni liberali	- Documentazione relativa ai versamenti effettuati nel 2007 - Se previsto, ricevuta del soggetto a favore del quale è stato effettuato il versamento attestante la modalità utilizzata
Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso	
Spese per la conservazione del patrimonio storico artistico	- Fatture relative alle spese sostenute - Certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi quando le spese non siano obbligatorie per legge
Spese veterinarie	- Fatture o ricevute rilasciate dal professionista relative a visite veterinarie e.o interventi chirurgici - Scontrini fiscali relativi ai farmaci acquistati
Servizio interpretariato	- Fattura relativa alla spesa - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap ovvero autocertificazione e del portatore di handicap attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	bollettino postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegno bancari e circolari contenere nella causale il riferimento di legge e la motivazione per la quale viene effettuata l'erogazione. in mancanza della causale, un'attestazione, da parte della scuola, che indichi la finalità del versamento di tali somme.
Spese per l'acquisto di personal computer	- Fattura o ricevuta fiscale dalla quale risultino la tipologia dell'acquisto ed i dati identificativi del docente compreso il codice fiscale. - un'autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di svolgere l'attività di docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Asilo nido	Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento

3. Oneri e spese indicati in deduzione del reddito complessivo

I Caf devono effettuare sia una verifica documentale sia una verifica del diritto al riconoscimento degli oneri deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Riguardo ai controlli documentali è necessario verificare:

1. la data in cui è stato effettuato il pagamento. Tutti i pagamenti devono essere stati effettuati nel 2007.
2. l'intestatario della fattura/ricevuta. Tranne in alcuni casi previsti dalla normativa, la fattura/ricevuta deve essere intestata al contribuente che espone in dichiarazione tale spesa.

Gli oneri indicati al punto 37 del CUD 2008 e riportati con maggior dettaglio nel riquadro Annotazioni dello stesso modello, già dedotti dal sostituto d'imposta, non devono essere riportati sul modello 730/2008 e pertanto per essi non si procede ad alcuna verifica.

Tipologia onere	Soggetto al quale spetta la deduzione
Contributi previdenziali (E22)	Contribuente (per spese sostenute per se e per familiari a carico)
Assegno periodico per il coniuge (E23)	Solo contribuente
Contributi per gli addetti al servizio domestico (E24)	Solo contribuente
Contributi ad Istituzioni religiose (E25)	Solo contribuente
Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap (E26)	Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)
Altri oneri deducibili (E27)	Solo contribuente
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E28-E32)	Contribuente (per spese sostenute per se e per i familiari a carico)

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza indicati al rigo E22

Art. 10, comma 1, lettera e, del TUIR

Sono deducibili le somme versate, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a disposizione di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per familiari a carico ***(Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 3.4)***. Sono altresì deducibili nei periodi d'imposta in cui i termini di versamento sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche ***(D.L. 223.2006, art.36, comma 32)***; ai sensi della medesima disposizione è previsto, in via transitoria, che coloro che non hanno dedotto negli anni della sospensione possano fruirne nell'anno del versamento.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori versati per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli versati con il premio di assicurazione Responsabilità civile autoveicoli (Rca), (***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 3.5);***

- il contributo previdenziale versato alla gestione separata dell'Inps nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente risultante da idonea documentazione;
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) ***(Circolare 15.05.1997, n. 137, risposta 4.2.1);***
- i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono pertanto deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe) - **(*Circolare 07.06.2002, n. 48/E, risposta 1.7).***

Le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi in quanto non generano una prestazione futura da parte dell'istituto previdenziale, ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati *(**Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 7)**.*

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributo al SSN versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli	Quietanza relativa al premio pagato
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).	Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti Non può essere considerato contributo obbligatorio la tassa di iscrizione all'albo versata da alcune figure professionali
Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all'INAIL ove previsto	Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU	Ricevuta del versamento
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS)	Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2007 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe	

Assegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli indicato nel rigo E23

Art. 10, comma 1, lettera c, del TUIR

Sono deducibili dal reddito del contribuente esclusivamente i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva (non di fatto), di scioglimento o annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ai fini del riconoscimento della deduzione i contribuenti devono indicare, nel punto 1 del rigo E22 del modello 730, il codice fiscale del soggetto beneficiario. Non devono essere considerate le somme corrisposte in' unica soluzione al coniuge separato o divorziato ***(Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 3.1)***.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli ***(Circolare 12.5.2000, n. 95/E, risposta 1.5.2.)***.

Il CAF deve verificare:

- nella sentenza di separazione o divorzio la somma riportata sull'atto e destinata al coniuge e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
- che gli importi riportati sui bonifici o sulle ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma siano congruenti con quelli riportati sulla sentenza e che siano riferibili a versamenti periodici.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato	- Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull'atto – Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2007

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari indicati al rigo E24

Art. 10, comma 2, del TUIR

Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di euro 1.549,37 ***(Circolare 16.11.2000, n. 207, punto 1.5.1).*** Gli importi versati sono rilevabili dai bollettini di c.c utilizzati per i versamenti all'INPS effettuati nel corso del 2007.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa senza tener conto dei trimestri di competenza

Esempio: I contributi relativi al IV° trimestre 2007 e pagati a partire dal mese di gennaio 2008 potranno essere dedotti nel 730/2009. Analogamente saranno deducibili nel 730/2008 i contributi relativi al IV° trimestre 2006 pagati nel mese di gennaio 2007. Ai fini della deduzione spettante non è deducibile l'intero importo pagato a mezzo bollettini di c.c ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante.

Per effettuare il calcolo corretto è necessario utilizzare le seguenti tabelle:

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI da gennaio a dicembre 2006

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari*	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,70	Euro 1,23	Euro 0,28	Euro 1,16	Euro 0,28
Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,70 fino a € 8,18	Euro 1,39	Euro 0,32	Euro 1,31	Euro 0,32
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,18	Euro 1,69	Euro 0,39	Euro 1,60	Euro 0,39
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (**)	Euro 0,89	Euro 0,20	Euro 0,85	Euro 0,20

Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

**Gli importi contributivi della quarta fascia:

- Sono indipendenti dalla retribuzione corrisposta;
- Si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali;
- Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI da gennaio a dicembre 2007

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari*	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,83	Euro 1,27	Euro 0,30	Euro 1,23	Euro 0,30
Retribuzione oraria effettiva oltre € 6,83 fino a € 8,34	Euro 1,43	Euro 0,34	Euro 1,39	Euro 0,34
Retribuzione oraria effettiva oltre € 8,34	Euro 1,75	Euro 0,42	Euro 1,70	Euro 0,42
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (**)	Euro 0,92	Euro 0,22	Euro 0,90	Euro 0,22

* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.

**Gli importi contributivi della quarta fascia:

- Sono indipendenti dalla retribuzione corrisposta;
- Si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali;
- Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori	Bollettini di pagamento effettuati dal contribuente intestati all'INPS ed eseguiti con Conto Corrente Postale

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose indicati nel rigo E25

Art. 10, comma 1, lettera i ed l, del TUIR

Sono deducibili dal reddito complessivo:

- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa valdese, Unione delle chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell'Unione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa evangelica luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali a favore dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche.

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di 1.032,91 euro purchè siano effettuate esclusivamente a favore delle Istituzioni religiose sopra elencate e siano documentate tramite:

- ricevute di versamento in conto corrente postale
- quietanze liberatorie
- ricevute dei bonifici bancari.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	- Ricevute di versamento in conto corrente postale intestate all'istituzione religiosa (non alle singole parrocchie o sedi locali per le altre chiese) - Quietanze liberatorie - Ricevute dei bonifici bancari intestati alla istituzione religiosa

Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap indicate nel rigo E26

Art. 10, comma 1, lettera b, del TUIR

Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

Le spese sanitarie specialistiche (anlisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro e vanno pertanto indicate nel rigo E1.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Ai fini della deduzione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n.104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n.915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n.104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali si precisa che ha decorrere dal 1° luglio 2007 la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità di prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non conosce il codice fiscale né abbia con sé la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Spesa per l'assistenza specifica	- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica - Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap - Autocertificazione per le spese sostenute per uno dei familiari indicati all'art. 433 C.C.

Altri oneri per i quali spetta la deduzione indicati nel rigo E27

Codice 1: Contributi ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale

Art. 10, comma 1, lettera e- ter, del TUIR

La deduzione spetta per un importo non superiore a euro 1.807,60 anche se sostenuta nell'interesse dei familiari a carico.

Possono ritenersi fondi integrativi del SSN solo quelli istituiti o adeguati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ***(Circolare 19.06.2002, n. 54/E punto 7).***

L'articolo citato demanda ad appositi provvedimenti normativi la disciplina di attuazione e le modalità operative di detti fondi. Tale disciplina non e' stata a tutt'oggi adottata e pertanto nessuno dei fondi operanti nell'ambito della mutualità integrativa può ritenersi istituito o adeguato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 502/92. La mancata attuazione di tale disciplina impedisce pertanto l'effettiva applicazione dell'agevolazione stabilita dalla lettera e-ter) dell'articolo 10 del TUIR.

Codice 2: Contributi per i paesi in via di sviluppo

Art. 10, comma 1, lettera g, del TUIR

Sono deducibili, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo.

Poiché alcuni soggetti, che sono ONLUS o società di mutuo soccorso, compaiono anche nell'elenco delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, risulta evidente che eventuali contributi versati a loro favore possono essere indicati in alternativa o nel rigo E27 o nei righi E19-E20-E21, codice 20.

L'elenco aggiornato delle ONG è allegato alla presente guida.

La documentazione da visionare è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in contanti o in assegni.

In alternativa al codice 2, è possibile indicare il codice 3 in presenza del quale il CAF dedurrà tali importi nella misura massima del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per i paesi in via di sviluppo	*Ricevute di versamento su conti correnti postali, ricevute dei bonifici bancari o quietanze rilasciate dallo stesso ente per versamenti effettuati direttamente in contanti o in assegni. Verificare che il contribuente non usufruisca anche delle detrazioni di cui ai righi E19-20-21 cod.20*

Codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di onlus, associazioni di promozione sociale e alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Art. 14 decreto legge n. 35.2005 - Circolare Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E

E' riconosciuta una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro (precisamente l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti), per liberalità a favore di:

- Onlus;
- Associazioni di promozione sociale;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Dpcm 8 maggio 2007 **se effettuate dopo tale data.** (Allegato D)

La deduzione di cui al punto 3 del rigo E27 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei righi da E19 a E21.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute.	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

Codice 4: erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Art. 14 decreto legge n. 35.2005 - Circolare Agenzia Entrate 19.08.2005, n. 39/E

Senza alcun limite di deducibilità è possibile dedurre le liberalità effettuate a favore delle università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché degli Enti parco regionali e nazionali.

La deduzione di cui al codice 4 del rigo E27 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 20 e 23 nei righi da E19 a E21.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali	Versamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241.97 (Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In questi ultimi casi il contribuente deve consegnare al CAF la ricevuta del versamento rilasciata dall'Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

Codice 5: Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri da indicare con il codice 5, oltre a quelli sottoelencati, anche i contributi di assistenza sanitaria versati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a € 3.615,20 (somma dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro).

Per i lavoratori dipendenti, la quota versata dal lavoratore e dal datore, è già dedotta dal reddito indicato nella casella 1 del CUD/2008 ed è evidenziata al punto 44; di tale importo va tenuto conto ai fini della eventuale detraibilità di spese rimborsate dalle casse o enti, come già indicato a commento delle spese sanitarie.

Nel caso di versamenti effettuati da contribuenti pensionati, con i diversi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria di seguito indicati, è stato chiarito che il contributo può essere dedotto solo nel caso in cui possa essere dimostrata la diretta relazione tra la quota versata dal pensionato e la quota obbligatoria versata per lo stesso dall'ex datore di lavoro. Pertanto occorre che il contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti tale circostanza. La stessa prassi ha precisato che i contributi versati al FASI non sono deducibili (dai contribuenti pensionati) in quanto per questo fondo manca la relazione sopra descritta. In merito a fondi diversi dal FASI occorre valutare attentamente le situazioni.

Circolare 12.05.2000, n. 95/E - Circolare 01.06.2002, n. 50/E – Circolare 19.06.2002, n. 54/E – C.M 19.06.2004, n.54/E - Risoluzione 23.06.2003, n.114/E - Circolare 15.03.2004, n. 10/E - Risoluzione 28.05.2004, n.78/E – Circolare 10.09.2004, n. 24/E - Risoluzione 25.11.2005, n. 167/E

Tipologia	Documenti
Il 50% delle imposte arretrate	Ricevuta di versamento relativa a tali imposte
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile	Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e.o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	Ricevute, bollettini postali che attestino il pagamento.

Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.
Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2007 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo)	Documentazione che certifichi la restituzione della somma
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione.
contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti.casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale	Ricevuta relativa al versamento effettuato Dichiarazione dell'ex datore di lavoro attestante la quota di contribunti versata per il pensionato ex dipendente
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	La certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	Ricevuta relativa al versamento effettuato

Previdenza complementare indicata al rigo E28 – E32

Art. 10, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

Circolare 70/E del 18.12.2007

Nel rigo E28 sono indicati, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Dal 1° gennaio 2007 il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57 (sono stati eliminati il limite di deducibilità pari al 12% del reddito ed il limite della deducibilità pari al massimo al doppio del TFR).

Ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto non solo di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, ma anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del TUIR, ovvero degli accantonamenti ai fondi "interni", istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

Gli eventuali contributi che non sono stati dedotti, comprese fra i quali le eccedenze al limite di 5.164,57, vanno comunicati, entro il 31/12 dell'anno successivo, alla forma pensionistica complementare di adesione, al fine di permettere al fondo di costituire la quota di prestazione che non dovrà essere tassata.

I controlli da effettuarsi sul rigo E28, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:
- se nella casella 8 (*Previdenza complementare*) della sezione "Dati generali" del CUD 2008 è riportato il codice 1, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato al punto 38 e 39 del CUD 2008 diminuiti dell'eventuale valore al punto 41 (previdenza complementare per familiari a carico) desumibile dalle *annotazioni* del CUD;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle a*nnotazioni* del CUD 2008;

Nel rigo E29 sono indicati i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, ossia quei soggetti che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
A tali soggetti è consentita, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, la deduzione di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
Pertanto l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è di euro 7.746,86 ricorrendo le condizioni per l'incremento.
I controlli da effettuarsi sul rigo E29, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:
- se nella casella 8 (*Previdenza complementare*) della sezione "Dati generali" del CUD 2008 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato al punto 38 e 39 del CUD 2008;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle a*nnotazioni* del CUD 2008.

Nel rigo E30 sono indicati i contributi versati da quei soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre interamente le somme versate.
I controlli da effettuarsi sul rigo E30, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:
- se nella casella 8 (*Previdenza complementare*) della sezione "Dati generali" del CUD 2008 è riportato il codice 2, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quello indicato al punto 38 e 39 del CUD 2008;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle a*nnotazioni* del CUD 2008.

Nel rigo E31 sono indicati i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico come indicati nell'art. 12 del TUIR per la quota da questi non dedotta.
La deduzione spetta, infatti, prima di tutto alla persona a carico, entro il limite assoluto di 5.164,57 euro, fino a capienza del reddito complessivo.
Se il reddito complessivo di tale soggetto non è capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico. Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre dette somme eccedenti, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto del limite di 5.164,57 euro.
Per quanto riguarda la comunicazione dei contributi non dedotti, l'informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non è stato dedotto dal soggetto di cui questo è a carico.

Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Ad esempio l'onere per i contributi versati per un figlio va ripartito tra i genitori in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto. Se invece uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può dedurre l'intero importo dell'onere.
I controlli da effettuarsi sul rigo E31, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:
- verificare che sia compilato il punto 41 del CUD 2008 e che gli importi inseriti nella colonna 1 e 2 corrispondano a quanto indicato nelle *annotazioni* al CUD.

Nel rigo E32 sono indicati i contributi versati dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Per tali soggetti l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 euro.
Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione.
I controlli da effettuarsi sul rigo E32, ai fini dell'apposizione del visto di conformità, sono i seguenti:
- se nella casella 8 (*Previdenza complementare*) della sezione "Dati generali" del CUD 2008 è riportato il codice 4, verificare che gli importi inseriti nella colonna 1 e 3 corrispondano a quello indicato al punto 38 e 39 del CUD 2008 e che l'importo inserito nella colonna 2 corrisponda a quanto indicato nelle *annotazioni* al CUD;
- se nella casella 8 è riportato il codice A è necessario fare riferimento alle a*nnotazioni* del CUD 2008.

In generale, in caso di versamento diretto al fondo, verificare la corrispondenza dell'importo inserito in dichiarazione, con quello indicato nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

Con la ***Risoluzione 9 gennaio 2007, n.1, punto 2***, l'Amministrazione afferma che: "in assenza della compilazione del richiamato punto 8 (per errore del sostituto e quindi in mancanza di importo nel punto 39 del CUD), il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve ritenere che, non ricorrendo le ipotesi che consentono deroghe, valgono per le deduzioni dei contributi alle forme pensionistiche complementari i limiti ordinari di cui all'art. 10, comma1, lettera e-bis, del TUIR".

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali	- Modello cud - Certificazione rilasciata dal fondo da cui si possa dedurre che siamo in presenza di premi versati alle forme pensionistiche individuali

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 41% (Legge 449.1997 art. 1) indicati nel quadro E, sezione III

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute dal 2003 al 2007.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi. A tal fine il contribuente deve produrre una dichiarazione debitamente datata e sottoscritta diretta ad attestare l'importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi (***Ris. 04.06.2007 n. 124/E***).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

La detrazione spetta generalmente nella misura del 36%.

Si ha diritto a fruire della detrazione nella misura del 41% per le spese sostenute negli anni 1998, 1999 e per quelle sostenute nel 2006, relative a fatture emesse dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Il CAF non può entrare nel merito della detraibilità delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ma deve controllare che siano state rispettate le condizioni per usufruire di tale detrazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto assistenza negli anni precedenti ad un altro CAF ovvero abbia utilizzato il modello 730 presentandolo al datore di lavoro o abbia presentato il modello Unico, il CAF deve verificare tutti i documenti di seguito indicati con riferimento alle diverse situazioni per le quali è possibile beneficiare della detrazione.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Pertanto è necessario verificare:

- che sia stato effettuato, se previsto, l'invio della comunicazione, prima dell'inizio dei lavori (la data a cui fare riferimento è quella della ricevuta della raccomandata), al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara. La comunicazione si considera inviata prima dell'inizio lavori, anche quando l'invio avviene nello stesso giorno di avvio degli stessi ***(Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 7.1).*** Il contribuente non decade dal diritto se la comunicazione è stata inviata ad un Centro di Servizio "incompetente" ***(Risoluzione 10.08.2004, n. 118);***
- le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati. Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, l'agevolazione spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura ***(Art. 35 commi 19 e 20, D.L. 223.2006 e*** **circolare n°11 /e – 16.2.2007- al punto 3.2*)***. L'inosservanza da parte dell'impresa che esegue i lavori di questo adempimento, comporta la non detraibilità della spesa da parte del contribuente ***(Circolare 4.8.2006, n.28/E, punto 11***). In caso di fatture di acconto la mancata indicazione del costo della manodopera non è causa di decadenza, a condizione che l'annotazione venga riportata nella fattura di saldo nella quale dovrà farsi riferimento al costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori ***(risoluzione 167/e-2007, risposta 4).*** Per l'acquisto di box / posti auto già realizzati, non va evidenziato il costo della manodopera in fattura qualora siano stati realizzati da ditte in appalto e/o subappalto che abbiano emesso fattura prima dell'entrata in vigore del DL 223/2006 (4/7/2006) ***(risoluzione 127/e-2007)***;
- il bonifico bancario (per le spese sostenute dopo il 28 marzo 1998) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma; il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido ***(Circolare 10.06.2004, n.24/E, risposta 1.11).*** Nel caso in cui il bonifico risulti incompleto del riferimento normativo, può essere ugualmente ritenuto valido purché il contribuente sia in grado di dimostrare che la spesa si riferisce ad un intervento di ristrutturazione (***Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.3)***;

- la documentazione relativa alle spese per le quali è previsto che il pagamento possa non essere eseguito con bonifico bancario:
  - pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998;
  - pagamenti in relazione a spese per oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denuncie di inizio lavori;
- la dichiarazione dell'amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge (inclusa la conformità della fattura a quanto previsto dall'art.35 comma 19 del D.L. 223.2006 per le spese sostenute dopo il 4 luglio) e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino. Per le spese sulle parti comuni sostenute a partire dal 1° gennaio 2006, la dichiarazione dell'amministratore dovrà contenere anche le informazioni utili per individuare la percentuale di detrazione spettante in relazione alla data di emissione delle fatture.
- la dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista e trasmessa al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono completati i lavori il cui importo complessivo è superiore 51.645,69 euro. Non è previsto, per l'invio di questa comunicazione, l'utilizzo della raccomandata;
- ricevuta di presentazione alla ASL, della comunicazione, nel caso in cui nella domanda inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara, sia barrata l'apposita casella.

Si ricorda che in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile:

- se più di un contribuente, avendo sostenute le spese, intende usufruire della detrazione, il modulo di comunicazione di inizio lavori con la relativa documentazione allegata può essere trasmesso da uno soltanto di essi (DM 6.3.1998, art. 2 e ***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 7.1)***. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto;
- in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, il diritto alla detrazione da parte degli altri soggetti non si perde qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario (***Circolare 1.06.1999, n. 122/E, punto 4.4);***
- in caso di non coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico, la detrazione è consentita se nel bonifico risulta (anche o solo) il nominativo di chi ha inviato la comunicazione ***(Circolare 1.06.1999 n.122/E, punto 4.5 e Circolare 20.04.2005, n.15/E, risposta 7.1);***

- nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso è necessario annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione ***(Circolare 14.06.2001 n.55/E, risposta 1.5.3).***

Soggetti che possono usufruire della detrazione

Possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

Hanno quindi diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario, i soci di cooperative a proprietà divisa assegnatari di alloggi e i soci di cooperative a proprietà indivisa in qualità di detentori.

La detrazione compete anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori purchè ne sostengano le spese. Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato ***(Circolare 11.05.1998, n.121/E, risposta 2.1).***

In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Finanziaria lo stato di convivenza può essere attestato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il soggetto che detiene l'immobile a titolo di comodato o locazione, ed il familiare convivente hanno diritto alla detrazione anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario.

Il convivente ed il comodatario hanno diritto alla detrazione purché tale condizione sia già in essere al momento dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara (***Risoluzione 06.05.2002, n. 136)***.

In riferimento al convivente, con la ***Circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 5.1*** è stato precisato che: "… *non è invece richiesto che l'immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza*" (anche ***Risoluzione 12.06.2002, n. 184 e Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 1.10)***.

Se le spese per i lavori sono sostenute dal detentore, affittuario e comodatario, per fruire della detrazione è necessario che:

- l'atto che da loro il titolo (contratto di affitto e di comodato) sia regolarmente registrato,
- siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Le condizioni devono sussistere al momento in cui si attiva la procedura, cioè dall'inoltro della comunicazione preventiva all'Amministrazione (***Circolare 12.6.2002, n. 50/E, risposta 5.1)***.

La detrazione compete anche al futuro acquirente dell'immobile, a condizione che:

- sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare (da ultimo ***Ris. N. 38/E del 08.02.2008***);
- per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio del Registro competente.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

Detrazione da parte degli eredi *(legge 289.2002)*

In caso di trasferimento a causa di morte del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva.no la detenzione materiale e diretta dell'immobile, in sostanza a chi ne può disporre a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale (***Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.1)***. A tale riguardo si precisa che:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento; al contrario si ritiene che l'erede possa disporre dell'immobile ancorché il medesimo sia stato concesso in comodato gratuito in quanto il codice civile stabilisce che il comodante mantiene la disponibilità del bene;
- nel caso di più eredi e l'immobile sia libero (a disposizione), spetta in parti uguali agli eredi;
- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all'eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Vendita - Donazione dell'immobile *(art. 1, comma 7, legge 449.1997)*

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione, la detrazione invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente.

Tali interventi aumentando il valore dell'immobile hanno influenzato il prezzo di acquisto ed hanno comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi ***(Circolare 24.02.1998, n. 57/E)***.

Benchè il legislatore abbia utilizzato il termine vendita la disposizione può trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito ***(Circolare 24.02.1998, n. 57/E):*** in caso di donazione è attribuita al donatario. Il medesimo concetto si applica, anche in caso di decesso del contribuente: la detrazione che non può essere fruita dal deceduto si trasmette agli eredi con le modalità indicate al paragrafo precedente.

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal detentore (affittuario, comodatario) questi continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa e la detrazione stessa non si trasmette ai suoi eredi.

Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno ***(Circolare 12.05.2000, n. 95/E, punto 2.1.14).***

Il trasferimento di una quota dell'immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile di conseguenza, se la vendita è solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l' utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (***Circolare 10.06.2004, n. 24/E, risposta 1.8 e- Circolare 12.05.2000, n.95/E, punto 2.1.13).***

Acquisto immobili ristrutturati (*Art. 9, comma 2, L. 448.2001)*

L'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione dell'intero edificio sia stata effettuata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente alla alienazione o assegnazione delle unità immobiliari.

Ai fini della detrazione dell'art. 9, comma 2, Legge 448.2001, <u>non devono</u> essere effettuati i seguenti adempimenti:

- invio della comunicazione al C.O. di Pescara,
- pagamento con bonifico bancario.

A tal fine si precisa che:

- l'acquirente o assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione;
- il prezzo su cui calcolare la detrazione (36% sul 25% del prezzo indicato in atto) comprende anche l'IVA, trattandosi di un onere addebitato all'acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell'immobile ***(Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.6);***
- l'agevolazione è relativa all'acquisto dell'immobile residenziale, e non alla pertinenza, tuttavia nel caso di atto unico di acquisto di appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite unico di euro 48.000 ***(Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.3);***
- nel caso in cui con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile ***(Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.3);***

Dal 1° ottobre 2006 (data rogito), il limite di spesa di 48mila euro su cui applicare la detrazione va rapportato alla singola unità immobiliare, quindi l'importo deve essere ripartito fra soggetti che ne hanno diritto. È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita dell'immobile e che ne sia effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o per il periodo di imposta in cui sono stati pagati o per il periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (***Circolare 10.6.2004, n. 24/E, risposta 1.7).***

La norma prevede dei limiti temporali rientrando nei quali potrà essere concessa la detrazione:

- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2002, se l'acquisto o l'assegnazione è avvenuto entro il 30 giugno 2003;
- interventi di ristrutturazione ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005, se l'acquisto o l'assegnazione è avvenuta nel 2003, 2004 o nel 2005;
- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2005, con stipula di un preliminare di vendita dell'immobile, registrato presso l'Ufficio delle Entrate, e successiva stipula, entro il 30 giugno 2006, del rogito di acquisto;
- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2006, con stipula di un preliminare di vendita dell'immobile, registrato presso l'Ufficio delle Entrate, e successiva stipula, entro il 30 giugno 2007, del rogito di acquisto;
- interventi di ristrutturazione ultimati entro il 31 dicembre 2006, con stipula entro il 30 giugno 2007, del rogito di acquisto.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;
- nel caso in cui l'atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Acquisto o costruzione parcheggi pertinenziali

Per usufruire dell'agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (***Circolare 14.06.2001, n. 55/E, risposta 1.5.4)***.

Si possono distinguere due situazioni **(*Circolare 24.02.1998, n. 57/E - (Circolare 11.05.1998, n.121/E*):**

a) Acquisto di box pertinenziale

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (***risoluzione 24.12.1999, n.166).***

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno d'imposta e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che (***Circolare 20.06.2002, n.55/E)***:

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato
- da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

b) Costruzione del box pertinenziale ***(Circolare 10.6.2004, n.24/E, punto 1.2)***

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;
- ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori.

Salvaguardia dei boschi (*Art.9, comma 6, L. 448.2001 - D. M. 19.04.2002, n. 124)*

L'agevolazione in esame si applica anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36% non può superare il limite di:

- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell'anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione di:

- copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
- fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione atta a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;
- bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
- la documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio pagamenti di ritenute d'acconto operate sui compensi);
- copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori (e della relativa ricevuta postale di invio al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara), sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi, nell'ipotesi di interventi il cui importo complessivo è superiore a 51.645,69 euro.

Rate non detratte (*Circolare 12.05.2000, n. 95, risposta 2.1.2)*

In caso di lavori per i quali, nonostante ricorressero tutte le condizioni per usufruire della detrazione, il contribuente abbia dimenticato di richiedere il beneficio in precedenti dichiarazioni dei redditi, potrà detrarre nell'attuale dichiarazione la quota relativa al 2007, indicando a colonna 8 il numero della rata corrispondente.

Il controllo di conformità che il CAF deve effettuare consiste nel prendere visione dei documenti previsti nella parte generale e/o nei capitoli riferiti al tipo di spesa.

Rateazione per i soggetti con età maggiore di 75 e 80 anni (*Circolare 05.03.2003, n.15/E)*

Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:

- coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.

Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (rideterminazione delle rate).

Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2004, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.

La rideterminazione spetta anche ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti di età non inferiore a 75 anni.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Immobile oggetto di ristrutturazione	- Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara - Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati e per quelle pagate dal 4 luglio verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale (per le spese sostenute dopo il 28 marzo 1998) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di ristrutturazione è superiore a € 51.645,68
Acquisto immobile ristrutturato da impresa	- Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato

Acquisto box pertinenziale	- Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità - Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
Costruzione box pertinenziale	- Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo - Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati. - Delle fatture con l'indicazione, per le spese sostenute dopo il 4 luglio, del costo della manodopera - Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima dell'inizio lavori
Salvaguardia boschi	- Copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori e verifica che la stessa sia stata inviata prima della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa - Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi effettuati - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Documentazione relativa alle eventuali spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario - Copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori (e della relativa ricevuta postale di invio al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara), sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi, nell'ipotesi di interventi il cui importo complessivo è superiore a 51.645,69 euro
Rate residue a seguito di acquisto - donazione dell'immobile	- Atto di acquisto o donazione - Stralcio della dichiarazione dei redditi del venditore o del donante o certificazione equivalente - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di restauro è superiore a € 51.645,68

Tipologia	Documenti
Immobile acquisito in eredità	- Autocertificazione dalla quale risulti la disponibilità del bene - Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede - Dichiarazione dei redditi del deceduto - Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata - Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario - Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino - Dichiarazione del professionista inviata al Centro Operativo di Pescara, ovvero al Centro di Servizio competente, se l'importo dell'intervento di restauro è superiore a € 51.645,68.

Oneri per i quali spetta la detrazione del 20%

Spese per la sostituzione dei frigoriferi, congelatori e loro combinazioni indicati nel rigo E37 colonna 1

L'art 1, comma 353, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF:

- per le spese, sostenute nel 2007, in relazione all'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore a A+ con contestuale rottamazione del vecchio frigorifero/congelatore;
- nella misura del 20%;
- fino ad un massimo di detrazione pari a 200,00 euro per ciascun apparecchio;
- da utilizzare in un'unica rata.

La Circolare del 27.04.2007 n. 24/E è intervenuta fornendo alcuni importanti chiarimenti con riferimento, in particolare, agli adempimenti da seguire per la fruizione dell'agevolazione.

Il beneficio spetta per il solo periodo di imposta 2007 e per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. L'importo massimo della detrazione (200,00 euro per ciascun apparecchio) comporta che la spesa massima agevolabile sia pari a 1.000,00 euro.

Si ricorda, inoltre, che la Circolare del 16.02.2007 n. 11/E riposta 2.2 stabilisce che in presenza di modalità di pagamento particolari (ad esempio mediante società finanziarie o con rinvio all'anno successivo) ai fini della detrazione rileva la circostanza che la documentazione attestante la spesa sia emessa nel 2007 , indipendentemente dalle modalità di pagamento e dall'eventuale intervento di un soggetto finanziatore.

La spesa dovrà esse comprovata dalla seguente documentazione:

- fattura o scontrino fiscale "parlante" recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto (compresa tra l'01.01. e il 31.12.2007);
- autocertificazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc ….), le modalità seguita per la dismissione dello stesso (ad esempio, consegna ad un Centro Raccolta Materiali, ad un demolitore o al rivenditore) e la denominazione dell'impresa/ente a cui l'apparecchio è stato consegnato.

Le spese agevolabili consistono:

- nel costo d'acquisto del frigorifero/congelatore;
- nel costo di trasposto del bene;
- nelle spese relative allo smaltimento dell'apparecchio sostituito, purchè documentate dal percettore.

La Circolare precisa, inoltre, che anche i contribuenti che nel 2007, anteriormente alla data di emanazione della stessa, abbiano già provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica no inferiore ad A+, per poter usufruire della detrazione, devono essere in possesso della fattura o scontrino parlante attestante l'acquisto, e dell'autocertificazione sopra citata.

Spese per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali indicati nel rigo E37 colonna 2

L'art 1, comma 357, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nova detrazione IRPEF:

- per le spese, sostenute nel 2007, in relazione all'acquisto di un apparecchio televisivo digitale compreso nell'elenco pubblicato a cura del Ministero delle comunicazioni, sul sito www.comunicazioni.it;
- nella misura del 20%;
- fino ad un massimo di detrazione pari a 200,00 euro;
- agli utenti che sono in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno 2007.

Il beneficio spetta per il solo periodo di imposta 2007 e per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente.
Il DM 03.08.2007 stabilisce le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione. In particolare definisce:

- l'ambito di applicazione – La detrazione è riconosciuta per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali con sintonizzatore digitale integrato vale a dire per qualunque apparecchio atto o adattabile alla ricezione dei segnali televisivi digitali;
- le caratteristiche minime - Le caratteristiche minime che devono possedere gli apparecchi televisivi digitali, sono riportate nella Tabella A allegata al decreto ministeriale;
- Documentazione tecnica – L'apparecchio televisivo digitale deve essere corredato da documentazione tecnica che ne dichiari il possesso delle caratteristiche minime indicate dal decreto, nonché da una scheda sintetica che ne indichi in modo chiaro e intelleggibile le principali caratteristiche aggiuntive.
- Documentazione fiscale – Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, gli utenti devono conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, la ricevuta del bollettino di pagamento del canone di abbonamento per l'anno 2007 accompagnata da una autocertificazione nel caso ques'ultimo è intestato ad un convivente, la fattura o lo scontrino parlante rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i dati identificativi dell'acquirente e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio medesimo. Attestazione del rivenditore che modello compreso elenco.

Il decreto ministeriale precisa, inoltre, che le disposizioni sopra citate si applicano a tutti gli apparecchi televisivi digitali, che siano stati acquistati prema dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Si fa presente che la detrazione non può essere riconosciuta agli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo gli stessi per l'acquisto dei sopraccitati apparecchi televisivi del contributo previsto nella legge finanziaria per il 2006 (Art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Autocertificazione se boll intestato ad un conviv

Spese per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e per l'acquisto di variatori di velocità indicati nel rigo E37 colonna 3 e 4

L'art 1, commi 358 e 359, Legge n. 296/2006 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF:

- per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori elettrici ad alta efficienza di potenza compresa tra 5 e 90 kw e per l'installazione di inventer su impianti di potenza tra 7,5 e 90 kw ;
- nella misura del 20% di quanto effettivamente sostenuto;
- sino ad un massimo di 1500,00 euro per ciascun apparecchio;
- da utilizzare in un'unica rata.

Il DM del 12.02.2007 stabilisce le modalità per poter godere di tali benefici.
In particolare identifica:
i soggetti che possono beneficiar della detrazione

I beneficiari sono elencati nell'art1 del DM e sono rappresentati da :

- persone fisiche;
- professionisti;
- imprese e società.

Condizione essenziale è che questi soggetti siano comunque gli utilizzatori finali interessati a ridurre i consumi e migliorare la propria competitività.

l'ambito di applicazione

La detrazione si può ottenere sull'acquisto e installazione o locazione finanziaria di motori elettrici asincroni trifasi alimentati a 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli, che garantiscono un rendimento in linea con i migliori standard italiani e europei. Il rendimento minimo deve essere dichiarato dal produttore su un certificato che accompagni la macchina. La stessa agevolazione è riservata ai variatori di velocità (o inventer) applicati ai motori elettrici.

l'ammontare della detrazione

La detrazione è pari al 20% della spesa totale sostenuta, comprensiva dei costi di acquisto e di installazione. Tuttavia il decreto fissa tetti massimi di acquisto per ciascun motore o inventer per ogni fascia di potenza come dalle tabelle 1 e 2 allegate alla disposizione. In nessun caso la detrazione potrà superare i 1500,00 euro per ciascun apparecchio.

Tipologia di impianti	Importo massimo della spesa detraibile	Importo massimo della detrazione
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria	181.818,18	100.000
Coperture, pavimenti, cappotti e finestre con bassa trasmissione termica	109.090,91	60.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	109.090,91	60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione	54.545,45	30.000

Le modalità per usufruire della detrazione

I beneficiari che intendono ottenere la detrazione sono tenuti a conservare le fatture di acquisto e installazione. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve contenere separatamente i costi relativi al motore con l'indicazione dela potenza e dei codici di identificazione;
la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei requisiti previsti;
una scheda riepilogativa (allegato B e C del decreto ministeriali) ed inviarla all'ENEA o attraverso il sito internet www.acs.anea.it o tramire raccomandata a enea.Dip. ACS Via Anguillarese 301, 00123 Roma entro il 29 febbraio 2008 e specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – motori elettrici. Le ricevute di invio, sia informatica ce cartacea vanno conservate insieme alla documentazione.

Le detrazioni previste ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007 non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali.

Spese per interventi tesi al risparmio energetico per le quali spetta la detrazione del 55% Legge 296/2006 art. 1 commi da 344 a 352) indicati nel quadro E, sezione V

Per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 (**legge 296/2006**), il diritto alla detrazione fiscale è concesso, per espressa previsione normativa, se sono rispettate determinate modalità. Infatti, i **commi da 344 a 347** elencano la tipologia di interventi che determina il diritto alla detrazione e per ciascun intervento i limiti di detraibilità della spesa. Più precisamente:

Tipologia di impianti ammessi alla detrazione del 55%	Importo massimo della spesa detraibile*	Importo massimo della detrazione* fruibile in 3 rate annue di pari importo
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria **art. 1 comma 344, legge 296/2006**	181.818,18	100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica **art. 1 comma 345, legge 296/2006**	109.090,91	60.000
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda **art. 1 comma 346, legge 296/2006**	109.090,91	60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione **art. 1 comma 347, legge 296/2006**	54.545,45	30.000
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà **suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa**, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Per gli interventi condominiali il limite deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne il caso di cui al comma 344 il cui limite è complessivo di tutto l'immobile.		

il successivo **comma 348** prevede esplicitamente che per poterne effettivamente fruire occorre fare riferimento:

- all'articolo 1 della legge 449/1997 (legge istitutiva della detrazione del 36%-41% per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio), e successive modificazioni;
- al D.M. 41 del 18/2/1998 (regolamento per la fruizione della detrazione di cui sopra) e successive modificazioni;
- oltre ad ulteriori condizioni di carattere tecnico relative alla tipologia degli interventi.

Infine, con il **comma 349**, vengono demandate ad un decreto le disposizioni attuative.

Decreto Interministeriale del 19.2.2007 e successiva **circolare 36/e del 31 maggio 2007**.

L'agevolazione è delineata mantenendo le modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia; da questa, tuttavia, si discosta per:

- l'entità dell'importo detraibile,
- alcuni aspetti procedurali specificamente previsti in ragione "della rilevanza assunta nell'attuale contesto, nazionale e sopranazionale, della questione energetico ambientale". **circolare 36/e del 31 maggio 2007.**

La detrazione spettante deve essere **ripartita in tre quote annuali di pari importo**, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d'imposta successivi.

L'importo massimo di detrazione fruibile stabilito, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d'imposta ottenibile mediante la detrazione.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili (precisa la **circolare 36/e-2007 al punto 6)** sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti "*il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se siano stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sia stato sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.*" Indicando le spese rispettivamente nelle colonne 3 e 4 del rigo E38.

Qualora "*si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344) o nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345) - il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall'allegato E a quale comma della legge Finanziaria intende fare riferimento.*"

edifici interessati

L'agevolazione interessa **i fabbricati** appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, **purché esistenti** (o parti degli stessi).

Nella **circolare 36/e** viene rilevato che *"il Decreto Interministeriale 19/2/2007 sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile."*

Sono esclusi, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile, in quanto già assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Secondo l'Agenzia, la **prova dell'esistenza dell'edificio** è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI ove dovuta (ai sensi del comma 3, art. 1 della Legge 449/1997).

Cumulabilità

Al punto **8 della circolare 36/e-2007**, viene ribadito che tutti gli interventi ammessi alla detrazione del 55% sono compresi anche nel lungo elenco della detrazione del 36%, per questo motivo viene specificato che per lo stesso intervento non è possibile fruire di entrambe le detrazioni. È evidente che (per importo e per numero delle rate) è conveniente la detrazione del 55% quindi il contribuente opterà per questa detrazione; tuttavia va ribadito che a lavori eseguiti potrebbe verificarsi la mancanza di qualche requisito per fruire del 55%, in tal caso se il contribuente ha espletato tutti gli adempimenti del 36% può fruire (in alternativa) di quest'ultima detrazione,

Interventi sulle parti comuni dei condomini: limiti

Si riporta integralmente lo stralcio della **circolare 36/e-2007** "Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge 449/ 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge Finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio."

Per l'intervento di cui al comma 344 della legge finanziaria il limite di 100.000 euro di detrazione è complessivo di tutto l'immobile, quindi, se sono presenti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi sarà 5.000 euro.

Suddivisione dell'onere

La spesa sostenuta può essere ripartita tra più soggetti aventi diritto, cioè:

- titolare della proprietà e della nuda proprietà,
- titolare di diritto reale (ad esempio usufrutto),
- locatario e comodatario (atti registrati),
- familiari conviventi con il possessore o il detentore dell'immobile.

Il soggetto, o i soggetti che possono fruire della detrazione devono essere indicati nella scheda informativa da trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine lavori (o comunque entro il 29 febbraio 2008).

Quindi la ripartizione della spesa in dichiarazione dei redditi si reputa debba essere conseguente a quanto indicato nella predetta scheda informativa e, naturalmente, alla documentazione che attesta il sostenimento della spesa, cioè la fattura e il bonifico.

Nel caso, ad esempio, la scheda informativa contenga l'indicazione del nominativo di due coniugi (entrambi con titolo alla detrazione) a fronte di documenti di spesa (fattura e bonifico) intestati a:

- solo un coniuge, si ritiene che solo detto contribuente possa detrarre;
- ai due coniugi: entrambi possono fruire della detrazione indicando sulla fattura la percentuale attribuita a ciascuno.

Si evidenzia che, secondo la prassi consolidata in riferimento alla detrazione del 36%, la percentuale di ripartizione tra gli aventi diritto è libera e non segue un concetto di possesso e/o di titolarità, tanto è che, ad esempio, a fronte di entrambi i documenti (fattura e bonifico) intestati a due soggetti aventi il titolo è anche possibile che la detrazione venga beneficiata al 100% da uno solo. Va a sé che è necessario indicare sul documento di spesa, la fattura, la modalità e percentuale di ripartizione.

Si evidenzia inoltre, che, come per la detrazione del 36%, non è possibile portare in detrazione le spese sostenute da familiari fiscalmente a carico.

Tipologia di interventi

Con il **D.I. 19/2/2007** vengono dettagliatamente specificate le tipologie di intervento ammesse al beneficio fiscale di cui ai relativi commi dell'art. 1 della legge 296/2006; con la **circolare 36/e-2007** si entra ulteriormente nel merito dei singoli interventi.

Trattandosi di indicazioni specificatamente tecniche, che attengono quindi ad un ambito professionale del settore, ci limitiamo a riportare succintamente le tipologie di intervento agevolabili con i rimandi ai punti del DI e della circolare che trattano l'argomento.

Va comunque considerato, come previsto dagli artt.4 e 5 del DI 19/2/2007, che, per fruire dell'agevolazione del 55% è sempre necessario l'**attestato di certificazione o di qualificazione energetica** che deve essere redatto da un tecnico abilitato.

Riqualificazione energetica 730/2008 E38 col.1

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all'art. 1 **comma 344**, legge 296/2006, si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui:

- **all'allegato C del DM 19 febbraio 2007**
- **al punto 3.1 circolare 36/e-2007 -stralci**

….. "Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale" …..

…. "l'indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono."….

…. "L'indice di prestazione energetica richiesto può, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge Finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili"……. In questo caso naturalmente la spesa verrà considerata in questa tipologia di intervento e non nell'autonoma tipologia di appartenenza.

importo massimo della spesa detraibile euro 181.818,18

importo massimo della detrazione euro 100.000,00

Interventi sull'involucro 730/2008 E38 col. 2

Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'art. 1 **comma 345**, legge 296/2006, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, iguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K, evidenziati nella tabella di cui:

- all'allegato D del DM 19 febbraio 2007

- al punto 3.2 circolare 36/e-2007 – stralci

…. "Il DM 19/2/2007 non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge Finanziaria. L'omissione è dovuta …. ad un errore redazionale ……" quindi …… "si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell'edificio, qualora l'intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati." …….

….. "Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso."

….. il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente." ….. A tal proposito, il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare sia il valore di trasmittanza originaria sia quello che viene conseguito con l'intervento.

importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91

importo massimo della detrazione euro 60.000,00

Pannelli solari 730/2008 E38 col. 3

Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art. 1 **comma 346**, legge 296/2006, si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'art. 8 del DM 19 febbraio 2007

- al punto 3.3 circolare 36/e-2007 –stralci

…. "il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è "fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici"…….

…. I pannelli devono essere "conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione"……

importo massimo della spesa detraibile euro 109.090,91

importo massimo della detrazione euro 60.000,00

conto energia e "pannelli fotovoltaici":

considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto 19/2/2007 del Ministero dello sviluppo economico, se a seguito dell'istallazione dei pannelli fotovoltaici si accede al "conto energia" non spetta la detrazione del 36%, si ritiene, per similitudine, non si possa accedere neppure alla detrazione del 55%.

Quindi la detrazione del 55% spetta unicamente per l'istallazione del "pannelli solari termici"

Impianti di climatizzazione invernale 730/2008 E38 col. 4

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'art. 1 **comma 347**, legge 296/2006, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Le caratteristiche dell'intervento sono individuate:

- all'art. 9 del DM 19 febbraio 2007

- al punto 3.4 circolare 36/e-2007 -stralci

…. "non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto"

…. È compresa " purché risponda alle caratteristiche tecniche previste"….."anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo."

importo massimo della spesa detraibile euro 54.545,45

importo massimo della detrazione euro 30.000,00

Tipologia di spesa

Sono detraibili le spese sostenute (quindi pagate) nel periodo d'imposta 2007. La circolare 36/e-2007 precisa che "*In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (quindi le* **persone fisiche***, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il* ***pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007*** **".**

Il **DM 19/2/2007** elenca la tipologia di spese che possono essere portate in detrazione, prevedendo che per tutti gli interventi siano detraibili oltre a quelle sotto indicate:

- le **prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

La **circolare 36/e**, integra il decreto, prevedendo che

- possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le **opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento** di risparmio energetico.

La medesima circolare inoltre chiarisce che non è possibile fornire una elencazione delle spese ammesse per quanto attiene il comma 344 della legge finanziaria, considerato che la tipologia di intervento non indica (a differenza degli altri interventi) "*quali opere siano necessarie per il conseguimento degli indici energetici richiesti".*

Elenco delle spese ammesse (non esaustivo, per espressa indicazione della circolare 36/e, ma utile per fornire elementi di chiarimento) **riportato al comma 1, art. 3 – DM 19/2/2007, e al punto 5 della circolare 36/e-2007:**

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:

1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:

1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonchè delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Adempimenti

Come specificato nella **circolare 36/e-2007**, **al punto 4:**

"La procedura per fruire della detrazione del 55 per cento è contenuta ***all'art. 4 del DM 19 febbraio 2007*** *Come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l'accento sull'attestato di qualificazione/certificazione energetica. L'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla* ***eliminazione dell'obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori."***

- invio di una comunicazione all'ASL competente per territorio relativa alla data di inizio dei lavori; *adempimento non prescritto ai fini per il 55%, tuttavia la circolare 36/e precisa che è indispensabile in "funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri";*
- pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale se chi fruisce dell'agevolazione è persona fisica;

- indicazione del costo della manodopera in fattura
- dichiarazione di assenso ai lavori rilasciata dal possessore dell'immobile al detentore (comodatario o locatario) che effettua i lavori stessi;

Per fruire della detrazione del 55%, il comma 348 dell'articolo 1 della legge 296/2006, il DM 19/2/2007 e la circolare 36 indicano, come indispensabili, in aggiunta a quelli sopra evidenziati, i seguenti adempimenti:

a. acquisire **l'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti; L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per interventi sull'involucro di edifici esistenti, sull'installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (finestre, caldaia a condensazione);

b. trasmettere telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata all'ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma, **entro 60 giorni dalla fine dei lavori**, **e comunque non oltre il 29 febbraio 2008** copia dell'attestato di **"certificazione energetica"** dell'edificio. **Tale certificazione deve contenere i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi,** in base alle procedure indicate dai comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle regioni. Qualora gli enti locali non abbiano indicato tali procedure, in luogo dell'attestato di "certificazione energetica" deve essere trasmessa copia dell'attestato di "qualificazione energetica", prodotto secondo le indicazioni riportate nello schema di cui all'allegato A del decreto stesso. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nelle ipotesi previste dall'art. 5, commi 3 e 4, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto.

c. trasmettere all'ENEA, con le medesime modalità indicate al punto precedente la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del DM 19/2/2007, contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

Per previsione normativa relativa al 36%, ed estesa anche a questa detrazione il mancato pagamento con bonifico e l'omessa indicazione del costo della manodopera in fattura comporta la decadenza del beneficio; in relazione alla documentazione di cui ai precedenti punti a) b) c), la circolare 36/e-2007 indica che *"la mancata acquisizione ovvero la mancata presentazione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, comporta la decadenza dal beneficio*"

Tecnici abilitati

tratto dalla **circolare 36/e-2007**

"La documentazione richiesta ai precedenti punti a), b) c), deve essere rilasciata da tecnici abilitati, intendendosi tali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.I. 19/2/2007, i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. Il Decreto menziona gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali; tuttavia tenuto conto che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi, i dottori forestali e i periti agrari, si deve ritenere che anche i professionisti appartenenti a tale categoria, se regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale, siano abilitati, nell'ambito delle proprie competenze, a redigere la documentazione richiesta.

Per agevolare l'applicabilità della procedura, tuttavia gli artt. 7, 8 e 9 del D.I. 19/2/2007 consentono che le caratteristiche energetiche di determinati beni utilizzati per la realizzazione dell'intervento, possano essere attestate, in alternativa, dai produttori stessi."

Dati contenuti nella scheda informativa ai fini della detraibilità della spesa

La scheda informativa, oltre all'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto la spesa e ai dati relativi alla struttura oggetto dell'intervento, deve contenere:

a. l'identificazione della tipologia di intervento e del relativo risparmio di energia conseguito;
b. il costo dell'intervento al netto delle spese professionali,
c. l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione,
d. costo delle spese professionali.

Dalla struttura della scheda informativa si potrebbe presumere che possa essere compilata anche in forma congiunta per più tipologie di intervento (ad esempio pannelli solari e infissi), tuttavia, anche se questo aspetto non è chiarito nella circolare 36/e-2007, si reputa indispensabile che la scheda sia unitaria per ogni intervento distinto con i commi 344, 345, 346 e 347 della legge 296/2006, infatti i dati contenuti nella scheda informativa sono importanti ai fini della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi, che il contribuente dovrà produrre per ottenere lo sgravio fiscale.

Nella sostanza quindi, all'atto della dichiarazione dei redditi, ai fini dell'individuazione:

- dei soggetti aventi diritto,
- della tipologia di intervento e quindi dei relativi limiti di spesa,
- dell'importo della spesa sostenuta ed effettivamente detraibile per la relativa tipologia di intervento.

Il documento vincolante sarà la scheda informativa.

Manodopera in fattura

nella **circolare n°11 /e – 16.2.2007- al punto 3.2**, vengono dettagliate le modalità di indicazione in fattura del costo della manodopera su tutte le fatture emesse dal 1.1.2007 come di seguito riassunto:

ditta individuale -che renda la prestazione di servizio attraverso l'attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da lui prestata: dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.

impresa con dipendenti - in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l'imprenditore avrà l'obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro. Nel caso, ad esempio, pur avendo dipendenti l'intervento specifico lo abbia effettuato il solo imprenditore si ritiene debba essere specificato che non è stata impegnata manodopera

lavori effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di un subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori subappaltatori, secondo l'ammontare da questi ultimi comunicato. Rientrano in questa fattispecie anche le cessioni di beni con posa in opera degli stessi.

Soggetti che possono fruire della detrazione

I soggetti ammessi alla detrazione possono essere **residenti e non residenti in Italia** e possono essere titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare (art. 2 DM 19/2/2007), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della normativa **le persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti **devono possedere o detenere l'immobile** in base a un titolo idoneo che può consistere:

- nella proprietà o nella nuda proprietà,
- in un diritto reale (ad esempio usufrutto)
- in un contratto di locazione (anche finanziaria)
- in un contratto di comodato (registrato).

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione *"sulla base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazione per le spese di ristrutturazione"* anche i **familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

La circolare 36/e-2007 precisa che, l'estensione dell'agevolazione ai conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

Trasferimento dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

L'argomento è affrontato **al punto 7 della circolare 36/e-2007**, nel quale viene evidenziato che, *"in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto , occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie. In base all'art. 1, comma 7, della L. n. 449 del 1997 e alla circolare n. 57/E del 1998, la variazione del possesso dell'immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare."* .

Quindi, nel caso in cui vi sia variazione della titolarità dell'immobile (per atto tra vivi) durante il periodo di godimento dell'agevolazione, si applicano le stesse regole in uso per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie:

- le quote di detrazione residue **si trasferiscono in capo al nuovo proprietario o titolare di diritto reale,** mentre il beneficio **permane in capo al conduttore o al comodatario** che ha sostenuto le spese qualora cessi il contratto di locazione o di comodato.

Viene inoltre evidenziato, nel medesimo punto della circolare, che occorre tener conto delle modifiche normative introdotte dall'art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, attinenti il trasferimento delle quote residue in caso di decesso dell'avente diritto, infatti la norma citata recita: *" la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"*.

Atto tra vivi (vendita, donazione) :

i pronunciamenti di prassi relativi alla detrazione del 36% indicano che il passaggio delle rate residue all'acquirente avviene quando il venditore cede il 100% dell'immobile ristrutturato (**circolari 95/e-2000 e 24/e-2004).**

Decesso dell'avente diritto (successione):

in caso di trasferimento per causa morte del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell'immobile, cioè a chi ne può disporre liberamente quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile a propria abitazione principale:

- se l'immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l'erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;
- in presenza di più eredi e di immobile vuoto (a disposizione) ogni erede avrà diritto in parti uguali alla detrazione;
- in presenza di più eredi, nel caso solo uno abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;
- il coniuge superstite che rinunci all'eredità, e mantenga il solo diritto di abitazione, perde la condizione di erede, pertanto non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene.

Tipologia	Documenti
Riqualificazione energetica	- Copia asseverazione del tecnico abilitato - Copia della certificazione o qualificazione energetica - Copia scheda informativa (all.E) - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 **Ris.244/E del 11.9.2007** - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
Interventi sull'involucro	- Copia asseverazione del tecnico abilitato; nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti, corredata dalla certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea. - Copia della certificazione o qualificazione energetica - Copia scheda informativa (all.E) - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 **Ris.244/E del 11.9.2007** - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione

Pannelli solari	- Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere prodotta certificazione di qualità rilasciata da un laboratorio certificato e attestato di partecipazione a un corso di formazione - Copia della certificazione o qualificazione energetica - Copia scheda informativa (all.E) - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 **Ris.244/E del 11.9.2007** - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione
Impianti di climatizzazione invernale	- Copia asseverazione del tecnico abilitato - Copia della certificazione o qualificazione energetica - Copia scheda informativa (all.E) - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 **Ris.244/E del 11.9.2007** - Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa, verificare l'indicazione del costo della manodopera - Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma - Dichiarazione dell'Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione

4. Detrazioni per canoni di locazione

Le seguenti detrazioni di cui ai righi E39, E40, E41, E42 non sono cumulabili ma il contribuente ha il diritto di scegliere la detrazione a lui più favorevole. Nel caso in cui il contribuente si trovi nelle situazioni previste per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più righi. I giorni cumulati nei rispettivi righi non devono comunque essere superiori a 365.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale indicati nel rigo E39

I contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione di:
- 300,00 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 ma non 30.987,41 euro.

Il rigo si compone di due colonne:
- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E39.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	- contratto di locazione stipulato ai sensi della L.431/98 - autocertificazione nella quale il contribuente attesti di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione. - Ricevute o quietanze di pagamento relative al 2007 - F23 in caso di contratto scaduto

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale indicati nel rigo E40

Art. 16 del TUIR

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2006 a norma dell'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni sindacali di categoria solitamente di durata tre anni rinnovabili di due nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati ***(Circolare 12.05.2000, n. 95/E, risposta 6.1.2 e Circolare 14.06.2001, n. 55/E)***. La detrazione è inoltre suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito) ***(Circolare 29.12.1999, n. 247/E, punto 1.2).***
Il rigo si compone di due colonne:
- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E40.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione	Contratto di locazione per verificare: - che trattasi di contratti stipulati con riferimento all'art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 Dicembre 1998, n.431 - il numero degli intestatari; - autocertificazione attestante che trattasi di abitazione principale. - Ricevute o quietanze di pagamento relative al 2007 - F23 in caso di contratto scaduto

Detrazione per canoni di locazione spettanti a lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro indicati al rigo E41

Art. 16, comma 1-bis, del TUIR

Questa detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza) purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi (***Circolare 18.06.2001 n.58/E)***. Tale detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Tale detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **(*Circolare 12.06.2002 n.50/E)*.**

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente e deve trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più questa qualifica.

In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del 100% (***Circolare20.06.2004, n. 24, punto 6).***.

Il rigo si compone di due colonne:

- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E41.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	- contratto di lavoro dipendente ovvero lettera di assunzione - contratto di locazione - autocertificazione nella quale il contribuente attesti di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione. - Ricevute o quietanze di pagamento - F24 in caso di contratto scaduto

Detrazione per canoni di locazione spettanti a ai giovani per abitazione principale indicati nel rigo E42

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione di euro 991,60. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo è inferiore a euro 15.493,71. Si ha diritto alla detrazione per i tre anni successivi alla stipula del contratto.
Per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Il rigo si compone di due colonne:

- nella colonna 1 va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale;
- nella colonna 2 va indicata la percentuale di spettanza della detrazione nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti.

Nel caso in cui sia variata nel corso dell'anno la percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare per ognuna di esse un rigo E42.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per canone di locazione spettante ai giovani per abitazione principale	- contratto di locazione per verificare che sia ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431; - autocertificazione nella quale il contribuente attesti di aver rispettato tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione. - Ricevute o quietanze di pagamento relative al 2007 - F24 in caso di contratto scaduto

Detrazione per il mantenimento del cane guida indicato nel rigo E43

Art. 15 comma 1-quater, del TUIR

Per le spese di mantenimento dei cani guida sostenute dai non vedenti spetta una detrazione forfetaria di 516,46 euro.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone cui questi risulta fiscalmente a carico (***Circolare 22.12.2000, n.238/E)*** a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
Unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per spese di mantenimento del cane guida	- Documentazione attestante il possesso del cane guida; - Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap, ovvero autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge che attesti la sussistenza dell'handicap.

Altre detrazioni indicate nel rigo E44
Codice 1: Detrazione per borsa di studio
D.P.Circolare 14.02.2001, n.106

La borsa di studio assegnata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d'istruzione sostenute e documentate, forma oggetto di detrazione fiscale in presenza di una situazione economica annua non superiore a 15.493,71 euro; limite elevato a 25.822,84 euro in considerazione di particolari condizioni socioeconomiche dei richiedenti per le province autonome di Trento e Bolzano.
La detrazione spetta a favore del genitore, per i figli minorenni, ovvero a favore dello stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio hanno optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per borsa di studio	Documentazione attestante l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

Codice 2: Donazione per l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova
Trattasi di donazioni effettuate all'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, esclusivamente finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
A fronte di tali donazioni spetta una detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazione per donazione all'Ospedale Galliera di Genova	Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione

Deduzione per oneri di famiglia
Art. 12, comma 4 ter, del TUIR

Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova legge finanziaria 2007 che ha disposto l'eliminazione delle deduzioni per carichi di famiglia, introducendo un sistema basato sulle detrazioni. La detrazione è riconosciuta dal CAF prendendo a riferimento quanto riportato nel prospetto "coniuge e familiari a carico".
Il CAF riconosce le detrazioni per carichi di famiglia rapportandole al periodo di competenza, cioè a partire dal mese in cui si sono verificate le condizioni previste dalla normativa e fino a quello in cui sono cessate (***Circolare 01.04.2005, n. 12/E)***.
Il CAF deve:
• prendere atto di quanto esposto nel relativo riquadro e confrontare la congruenza dei dati esposti, rispetto alla data di nascita e accertare, in caso di dichiarazione congiunta, la corretta indicazione della percentuale di detrazione richiesta dal contribuente;
• verificare la presenza del codice fiscale del soggetto dichiarato a carico fiscalmente.

La finanziaria 2007 ha introdotto per **coniuge a carico** un sistema di detrazione decrescente all'aumentare del reddito complessivo:

Le detrazioni per i **figli a carico** variano in funzione del reddito complessivo del dichiarante, delle condizioni del figlio (età inferiore a tre anni, presenza di handicap) e del numero di figli fiscalmente a carico. La detrazione effettiva si ottiene moltiplicando la detrazione potenziale per un **coefficiente X** calcolato con la seguente formula. In particolare nel caso in cui il dichiarante abbia fiscalmente a carico un solo figlio si avrà:

$$\mathbf{X} = \frac{€\ 95.000{,}00 - \text{reddito complessivo}}{€\ 95.000{,}00}$$

Infatti nel caso di più figli si avrà l'importo di €95.000,00 aumentato di €15.000,00 per ogni figlio successivo al primo.

Per il calcolo della detrazione è preliminarmente necessario individuare la detrazione potenziale spettante:

Reddito complessivo	Detrazione per coniuge a carico
fino a €15.000,00	€ 800,00 - (€ 110,00 x reddito complessivo / € 15.000,00)
oltre € 15.000,00 fino a € 29.000,00	€ 690,00
oltre € 29.000,00 fino a € 29.200,00	690,00 + 10 = € 700,00
oltre € 29.000,00 fino a € 34.700,00	690,00 + 20 = € 710,00
oltre € 34.000,00 fino a € 35.000,00	690,00 + 30 = € 720,00
oltre € 35.000,00 fino a € 35.100,00	690,00 + 20 = € 710,00
oltre € 35.100,00 fino a € 35.200,00	690,00 + 10 = € 700,00
oltre € 35.200,00 fino a € 40.000,00	€ 690,00
oltre € 40.000,00 fino a € 80.000,00	€ 690,00 x (€ 80.000 - reddito complessivo / € 40.000,00)

Detrazioni per oneri di famiglia			
Figli	**Detrazione Base**	**Minore di tre anni**	**Portatore di handcap**
1	€ 800,00	€ 900,00	€1.020,00 se maggiore di 3 anni €1.120,00 se minore di 3 anni
2	€ 800,00	€ 900,00	€1.020,00 se maggiore di 3 anni €1.120,00 se minore di 3 anni
3	€ 800,00	€ 900,00	€1.020,00 se maggiore di 3 anni €1.120,00 se minore di 3 anni
4	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€1.220,00 se maggiore di 3 anni €1.320,00 se minore di 3 anni

Sono state introdotte specifiche disposizioni per regolamentare la **ripartizione della detrazione** per i figli fiscalmente a carico tra i genitori: pertanto non risulta più possibile ripartire liberamente le quote di detrazione tra i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione può essere ripartita nella misura del 50% per ogni genitore oppure attribuita al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo maggiore, previo comunque accordo tra gli stessi.
Il Caf dovrà acquisire la documentazione di tale eventuale accordo.
Se invece i genitori sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In presenta di accordo i genitori separati potranno utilizzare le regole previste per i genitori coniugati. Mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori.
Infine nel caso di genitori non coniugati si applicano le regole per i genitori separati in presenza di provvedimento di affidamento e le regole per genitori non separati in assenza di provvedimento di affidamento.
Per l'anno 2007 è prevista **un'ulteriore detrazione** di € 1.200 per tutti coloro che hanno a carico più di tre figli. La detrazione spetta anche se il requisito si verifica per una sola parte dell'anno. La detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo che deve essere ripartito tra i genitori al 50% senza la possibilità di concordare una diversa ripartizione. Il beneficio spetta per intero al genitore che ha il coniuge fiscalmente a carico.
Per gli **altri familiari a carico** (vedi articolo 433, Codice civile) che convivano con il contribuente ovvero percepiscano dal dichiarante assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, spetta una detrazione variabile in base al reddito complessivo.

La detrazione per gli altri familiari a carico deve essere ripartita tra ciascuno degli aventi diritto.
Ai fini del riconoscimento della detrazione il contribuente non deve esibire al CAF alcuna documentazione (***Circolare 20.04.2005, n. 15/E, risposta 1).*** **ATTENZIONE: Tali dati sono però sempre oggetto di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.**
La detrazione spetta anche ai cittadini extracomunitari che lavorano in Italia. La legge finanziaria 2007 ha stabilito che i cittadini extracomunitari possono richiedere la detrazione per tutti i familiari a carico e non solo per i figli.
Per usufruire della detrazione per i figli residenti in Italia è sufficiente presentare lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Mentre per usufruire della detrazione per "carichi di famiglia" per i familiari residenti all'estero è necessario presentare apposita documentazione che può essere costituita da:

- Documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, asseverata dal prefetto territorialmente competente;
- Documentazione del paese di origine tradotta in italiano e asseverata dal consolato italiano del luogo.

Se il datore di lavoro non ha riconosciuto tale detrazione questa potrà essere riconosciuta anche nel mod. 730 a seguito della verifica della documentazione sopra riportata (***Circolare 31.05.2005, n. 26/E)***o, in alternativa il possesso del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Detrazioni per figli a carico di cittadini extracomunitari	- Modello CUD 2007; -Stato di famiglia per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione; - Documentazione del paese di origine per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi delle legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme all'origine. - **Se il contribuente è in possesso del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate è possibile non visionare tutta la suddetta documentazione**

Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione

Art. 11 del TUIR

La finanziaria 2007 ha disposto l'eliminazione delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione che è stata sostituita con un sistema di detrazione per spese di produzione rivolte a:

- Titolari di redditi di lavoro dipendente e altre tipologie di redditi assimilati;
- Titolari di pensione, stabilendo regole particolari per pensionati di età uguale o inferiore a 75 anni;
- Titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa minore e alcune tipologie di redditi diversi.

Titolari di lavoro dipendente:
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente o assimilati spetta una detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell'anno e graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.
Possono fruire della detrazione per lavoro dipendente:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro e delle altre cooperative di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a;
- i lavoratori che percepiscono l'indennità da terzi in relazione a prestazioni rese in connessione alla loro qualità di lavoratori dipendenti;
- i precettori di borse di studio, di premi o di sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;
- I collaboratori coordinati e continuativi;
- I sacerdoti;
- I titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare;
- I lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

A tali soggetti spetta una detrazione decrescente all'aumentare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Detrazione per lavoro dipendente ed assimilati
fino a € 8.000,00	€ 1.840,00
oltre € 8.000,00 fino a € 15.000,00	€ 1.338,00 + (€ 502,00 x € 15.000,00 - reddito complessivo) / € 7.000,00
oltre € 15.000,00 fino a € 23.000,00	€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo) / € 40.000,00
oltre € 23.000,00 fino a € 24.000,00	[€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo)] + € 10,00 / € 40.000,00
oltre € 24.000,00 fino a € 25.000,00	[€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo)] + € 20,00 / € 40.000,00
oltre € 25.000,00 fino a € 26.000,00	[€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo)] + € 30,00 / € 40.000,00
oltre € 26.000,00 fino a € 27.700,00	[€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo)] + € 40,00 / € 40.000,00
oltre € 27.700,00 fino a € 28.000,00	[€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo)] + € 25,00 / € 40.000,00
oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	€ 1.338,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo) / € 40.000,00
oltre € 55.000,00	€ 0,00

Inoltre la detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380,00 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Titolari di redditi di pensione:
I titolari dei redditi di pensione vengono distinti in 2 categorie, a seconda che il pensionato abbia più o meno di 75 anni.
Per i pensionati con età inferiore ai 75 anni la detrazione d'imposta è decresce all'aumentare del reddito complessivo e viene rapportata al periodo di pensione nel corso dell'anno.
Viene cosi strutturata:

Reddito complessivo	Detrazione per reddito da pensione (soggetti età inferiore a 75 anni)
fino a € 7.500,00	€ 1.750,00
oltre € 7.500,00 fino a € 15.000,00	€ 1.255,00 + (€ 470,00 x € 15.000,00 - reddito complessivo) / € 7.500,00
oltre € 15.000,00 fino a € 55.000,00	€ 1.255,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo) / € 40.000,00
oltre € 55.000,00	€ 0,00

La detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00, non deve essere rapportata al periodo di pensione e non è cumulabile con la detrazione minima di € 713,00 prevista per i pensionati con età superiore a 75 anni.

Per i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni la detrazione viene cosi strutturata:

Reddito complessivo	Detrazione per reddito da pensione (soggetti almeno 75enni)
fino a € 7.500,00	€ 1.783,00
oltre € 7.750,00 fino a € 15.000,00	€ 1.297,00 + (€ 486,00 x € 15.000,00 - reddito complessivo) / € 7.250,00
oltre € 15.000,00 fino a € 55.000,00	€ 1.297,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo) / € 40.000,00
oltre € 55.000,00	€ 0,00

La detrazione spettante non può essere inferiore a € 713,00.

Titolari di altri redditi:
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono i seguenti:
- compensi derivanti dall'attività professionale intramoenia del personale del servizio sanitario nazionale;
- indennità o gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzione;
- indennità per cariche elettive;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
- mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- assegni periodici corrisposti al coniuge.

Inoltre i titolari di redditi diversi sono:
- titolari di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- titolari di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente.

A differenza della detrazione prevista per i lavoratori dipendenti e per i titolari di pensione, la detrazione in questi casi spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Reddito complessivo	Detrazione per reddito da pensione (soggetti almeno 75enni)
fino a € 4.800,00	€ 1.104,00
oltre € 4.800,00 fino a € 55.000,00	€ 1.104,00 x (€ 55.000,00 - reddito complessivo) / € 50.200,00
oltre € 55.000,00	€ 0,00

Il legislatore ha precisato che le detrazioni previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei pensionati, dei lavoratori autonomi e dei redditi diversi non sono cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali contemplate il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

Ai fini del visto di conformità, l'unico controllo a carico del CAF, è relativo ai giorni indicati nel quadro C al rigo C4, colonna 1 per i lavoratori dipendenti e colonna 2 per i pensionati.
In particolare, se nel quadro C è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si deve verificare che il numero dei giorni corrisponda a quelli riportati nel punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007.
Se sono stati invece indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, è necessario verificare che i giorni esposti al rigo C4, colonna 1, corrispondano al totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere conteggiati una volta sola.

Se nel quadro C è stato indicato un solo reddito di pensione, si deve verificare che il numero dei giorni corrisponda a quelli riportati nel punto 4 del CUD 2008. Se sono stati indicati più redditi di pensione, è necessario verificare che i giorni esposti al rigo C4, colonna 2, corrispondano al numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere conteggiati una volta sola.
Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, verificare che la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non superi 365: i periodi contemporanei di lavoro e pensione vanno considerati una sola volta e va attribuita la deduzione più favorevole al contribuente dipendente.
Se, invece, i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno potrà usufruire, se spettante, sia della detrazione per redditi da lavoro dipendente che della detrazione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Giorni di lavoro o pensione	Modello CUD

5. Versamenti in acconto e riporto dell'eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi

Acconti

E' necessario controllare che gli acconti versati nel 2007, indicati nel CUD 2008 o nel CUD 2007 ai punti 11 e 12 o versati direttamente dal contribuente tramite mod. F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1, colonna 1 e colonna 2, devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:

gli importi degli acconti vanno rilevati dal.dai modelli F24;

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l'importo del punto 11 del CUD 2008 o del CUD 2007;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l'importo del punto 12 del CUD 2008 o del CUD 2007.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e.o ai versamenti già effettuati.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:

gli importi vanno rilevati dal modello CUD e.o da eventuali modelli F24. È necessario ripartire gli acconti certificati nei punti 11 e 12 del CUD 2008 tra il dichiarante e il coniuge in relazione alla quota da ciascuno dovuta.

A tal fine, è necessario innanzitutto verificare se l'importo indicato nel modello 730-3.2007 relativo alla prima e seconda rata di acconto sia stato effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

In particolare, va controllato se:

- l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 41 del mod. 730-3.2007 coincida con quanto riportato nel punto 11 del CUD 2008 (prima rata di acconto);
- l'importo indicato nella colonna 5 (Totale) del rigo 42 del mod. 730-3.2007 coincida con quanto riportato nel punto 12 del CUD 2008 (seconda o unica rata di acconto).

Nel caso in cui i predetti importi coincidano, occorre riportare ciascuno nel rigo F1 della propria dichiarazione:

- il dichiarante, nella colonna 1 del rigo F1, l'importo del rigo 41, colonna 3, del 730-3.2007 e nella colonna 2 del rigo F1, l'importo del rigo 42, colonna 3, del 730-3.2007;
- il coniuge, nella colonna 1 del rigo F1, l'importo del rigo 41, colonna 4, del 730-3.2007 e nella colonna 2 del rigo F1, l'importo del rigo 42, colonna 4, del 730-3.2007.

Nel caso in cui, invece, l'importo relativo alla prima e.o seconda rata di acconto non sia stato in tutto o in parte trattenuto e, pertanto, gli importi indicati nel CUD 2008 non coincidano con quanto riportato nel mod. 730-3.2007, per la compilazione del rigo F1 si deve fare riferimento agli importi indicati nei punti 11 e 12 del CUD, imputando a ciascun contribuente la parte di acconto ad esso riferita. Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente da ciascun contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute risultanti dai predetti righi del Mod. 730-3.2007 ovvero dai punti 11 e 12 del CUD 2008.

I contribuenti che hanno presentato il Mod. 730.2007 in forma congiunta e hanno chiesto al datore di lavoro entro il mese di settembre di effettuare il versamento d'acconto in misura inferiore a quella complessivamente dovuta per il dichiarante e per il coniuge (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2007 o di minori redditi percepiti nel predetto anno) devono indicare nella colonna 2 del rigo F1 della propria dichiarazione ciascuno la parte di acconto a se stesso riferita.

Attenzione: Devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell'IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Eccedenze Irpef

Se sul modello, nel rigo F3, risulta indicata una eccedenza, questa può risultare:

1) da precedenti dichiarazioni;
2) dal CUD 2008 o dal CUD 2007;

3) da una comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4).

Nel primo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda :

- all'eccedenza dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2005,
- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

Nel secondo caso è necessario controllare che l'importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 14 del CUD 2008 o del CUD 2007.

In caso invece di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2007 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l'importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all'importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l'importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell'esempio riportato), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (es: 1.000,00);

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e.o comunale da indicare a rigo F4, sono analoghe a quelle già descritte in relazione al rigo F3.

Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata sul modello CUD è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documento
Acconti	- CUD 2008 o CUD 2007 - Mod. F24 - Modello 730 congiunto dell'anno d'imposta 2005
Eccedenze	- Precedenti modelli Unico - CUD 2008 o CUD 2007 - Comunicazione dell'Agenzia

6. Crediti d'imposta

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Art. 7, commi 1 e 2, L. 23.12.98, n. 448 - Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1

Il credito spetta ai contribuenti che tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in diminuzione della imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

1. per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
2. in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
3. in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In ogni caso il credito di imposta non da' luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Per usufruire del credito d'imposta e' necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro..

L'atto di acquisto dell'immobile dovra' contenere l'espressa richiesta del beneficio e dovra' riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonche' l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di alienazione dell'immobile ***(Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1)***

Il credito d'imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso ***(Circolare 20.04.2005, n. 15, risposta 2).***

Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) se dimostrano che alla data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti. ***(Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1)***

Il credito d'imposta e' un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d'imposta non compete a coloro che:

- abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d."prima casa";
- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;
- nell’acquisto dell’immobile non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell'atto ***(Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1).***

L'importo del credito d'imposta e' commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non puo' essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Con riferimento, invece, all'IVA, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonche' agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere considerata l'IVA indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile ***(Circolare 1.03.2001, n. 19/E, parte 1).***

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Residuo del credito da precedente dichiarazione	- rigo 45 del 730-3.2007 - Modello UNICO.2007 (qualora il contribuente, nell'anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata)
Credito riacquisto prima casa	- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate
Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993	- Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell'agevolazione prima casa e che il secondo acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita - Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate - - atto di acquisto nel quale risulti il possesso dei requisiti per la prima casa

Credito d'imposta per i canoni non percepiti

art. 26, comma 1, del TUIR - Circolare 07.07.1999, n. 150, Punto 1.1

Il credito di imposta spetta a seguito di procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto ed è di importo pari alle imposte pagate su canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti e dichiarati in anni precedenti ma non oltre quelli dichiarati relativamente ai redditi del 1996.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida d sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici."

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i canoni non percepiti	- Sentenza di convalida di sfratto per morosità - Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito derivato dai canoni di locazione non riscossi.

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Art. 165 del TUIR – Circolare 12.06.2002, n. 50/E, punto 18, risposta 3

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che hanno percepito redditi (lavoro dipendente, pensione, utili , ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2007 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall'anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Documentazione da sottoporre a controllo

Tipologia	Documenti
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	- modello CUD 2008 o CUD 2007; - eventuale dichiarazione dei redditi presentata all'estero - certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore - quietanze di pagamento di imposte pagate all'estero
Credito d'imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni	- modello 730.2007 o Unico 2007

Allegato A

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto …….. , codice fiscale …….. , consapevole delle conseguenze civili, penali e fiscali, conseguenti ad una falsa dichiarazione, **sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:**

RIGHI	DESCRIZIONE
E 1	Gli scontrini fiscali, per un ammontare pari a……. euro, sono relativi a spese sostenute per l'acquisto di farmaci da banco, necessari alla propria salute e/o a quella dei propri familiari fiscalmente a carico e non di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
E 1	La fattura/ricevuta pari a …….. euro, è relativa all'acquisto di protesi necessarie per la menomazione propria e/o dei propri familiari fiscalmente a carico.
E 1	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a …….. euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
E 3	E ' stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E 4	"L'autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile"
E 4	E ' stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l'handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 449/1997.
E 4	E' stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell'indennità di accompagnamento / invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione / affetto da pluriamputazione dalla Commisione medica istituita ai sensi dell'art.4 della Legge 104/92 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all'art.30 comma 7 della Legge 23/12/2000 n.388
E4	*E' stato riconosciuto sordomuto / non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342*
E 4	Negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA.
E 5	Negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l'acquisto di cani guida, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale.
E 5	E' stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.
E 7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2007.
E 7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e l'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E 8	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l'anno d'imposta 2007.
E 10	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2007.

E 10	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge
E 10	Il mutuo è stato contratto per la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l'Istituto di credito non ha prodotto documentazione
E 14	Le spese funebri sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell'art.433 del codice civile, o per un affiliato od affidato *(indicare vincolo di parentela …….)*
E 18	Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa. L'immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui ha sede l'Università o in un comune limitrofo
E19_30	E' stato riconosciuto sordomuto ai sensi della legge 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E19_32	L'acquisto del personal computer è stato effettuato da un docente di scuola pubblica o università statale
E 26	E ' stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E 26	Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile *(indicare vincolo di parentela …….)*
E 33	Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.
E 33	Le spese di ristrutturazione sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite di 48.000 euro riferito all'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.
E37/1	Tipologia apparecchio sostituito: Modalità utilizzate per la dismissione: Soggetto che ha provveduto al ritiro e smaltimento
E37/2	Per l'anno 2007 dichiara di essere in regola con il pagamento del canone televisivo
E39/42	Dichiara che l'immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale
E 41	Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
E 42	L'unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge
E 43	E' stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è possessore di un cane guida.

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi sopra evidenziati e più precisamente:
…….

DATA ……. Firma
……..

Allegato: copia del documento di identità.

Organizzazioni Non Governative Ufficialmente Riconosciute
(ONG Idonee - Art. 28 Legge n. 49 del 26 febbraio 1987).

AAT- ASSOCIAZIONE AFRICA TREMILA O.N.L.U.S
Via Torretta, 14 -24125 BERGAMO (Sede legale) Tel.035/231619 (anche fax)
Via San Giovanni in Laterano, 146 - 00184 ROMA (Sede operativa) Tel.06/70374321 (06/70453523 fax)
E-mail: africatremila@libero.it

A.C.A.P. Comunità di S.Egidio
P.za S. Egidio, 3a - 00153 Roma
Tel: 06- 585661
Fax: 06- 5883625
E-mail sant.egidio@flashnet.it
Home pagehttp://www.santegidio.org

ABCS - Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo
Viale dei Colli, 27 - 37128 VERONA Tel. 045/8300992 (045/8300930 fax)
E-mail: ilmissionario@sis.it ; ABCSVerona@libero.it

ACAV - Associazione Centro Aiuti Volontari Cooperazione Sviluppo Terzo Mondo
Via Sighele, 3 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/935054 - 935893 (anche fax)
E-mail: acav@eclipse-net

ACCRI – Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
- Via Cavana, 16/A - 34124 TRIESTE - Tel. 040/310123 - 307899 (anche fax)
- Via S. Giovanni Bosco, 7 - 38100 TRENTO - Tel. 0461/233527 (0461/983529 fax)
E-mail: accri.ts@spin.it
Home page: http://www.spin.it/accri/Home.htm

ACFR - Associazione Casa Famiglia Rosetta
Via Biancardi, 3 - 93100 Caltanissetta Tel.0934/585063 (Sede legale)
C.Da Bagni - 93100 Caltanissetta (Sede amministrativa)
Tel.0934/508313 - 551438 (0934/508313 fax)

ACRA - Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina
Via E. Breda, 54 - 20125 MILANO - Tel. 02/27000291 (02/2552270 fax)
E-mail: acra@una.org
Home Page: http://www.acra.it

A.C.S. - Associazione di Cooperazione allo Sviluppo
Via Gattamelata, 160 - 35128 PADOVA (Sede legale)
c/o ETIMOS, Piazza dei Signori, 1 - 35139 PADOVA (Sede operativa)
Tel. 049/87551116 (049/8755714 fax)
E-mail: acsitalia@virgilio.it

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA
Tel. 02 /742001 (02 /29533683 fax) (sede legale amministrativa/operativa)

Via G. Broggi, 19/A - 20129 Milano
E-mail: info@actionaidinternational.it

ADA - AMIGOS DA ANGOLA
Via Giulia, 179 - 00186 ROMA Tel. 06/6877603

ADP - Amici dei Popoli
- Via Zanovello, 1 - 24047 Treviglio (BG) - Tel. 0363/40536 (S. legale)
- Via Bartolomeo Maria dal Monte, 14 - 40139 BOLOGNA - Tel. 051/460381 (S. oper.) (051/451928 fax)
E-mail: assadp@iperbole.bologna.it info@amicideipopoli.org
Home Page: http://www.amicideipopoli.org

ADRA Italia (già OSA)
Lungotevere Michelangelo, 7 - 00192 ROMA - Tel. 06/3210757 (dir.) - (06/3605944 fax)
E-mail: adraitalia@tin.it
Home page http://www.adraitalia.org

AES - Associazione Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo - Centro di Collaborazione Comunitaria
Via Sacro Cuore, 20 bis - 35135 PADOVA - Tel. 049/8641477 (049/8642290 fax)
E-mail: aes-ccc@libero.it

A.F.MA.L - Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani
Via Cassia, 600 - 00189 ROMA - Tel. 06/33554006 - 33554257 - 33253413 (06/33253414 fax)
E-mail: afmal.rm@melograno.it
Home page: http://www.afmal.org

AGENZIA N.1 DI PAVIA PER AYAME'
c/o Fondazione Ferrata-Storti
Strada Nuova, 134 - 27100 PAVIA Tel.0382/23744 (0382/504252 fax)
E-mail: presidenza@puntoapunto.org
Home page: http://www.puntoapunto.org

AIBI - Associazione Amici dei Bambini
Via per Melegnano, 10 - 20098 MEZZANO di SAN GIULIANO MILANESE (MI) (Sede nazionale)
Tel.02/988221 (02/98232611 fax)
Lungotevere dei sangallo, 1 - 00186 ROMA (Sede di Roma)
Tel.06/68808686 (06/68808608 fax)
E-mail: aibi@aibi.it
Home page: http://www.aibi.it/

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
Via dei Giubbonari, 30 - 00186 ROMA - Tel. 06/6873214 - 6873196 (06/6872549 fax)
E-mail: aidos_italy@compuserve.com

AIFO - Associazione Italiana "Amici di Raoul Follereau"
Via Borselli, 4 - 40135 BOLOGNA - Tel. 051/6145437 - 433402 (051/434046 fax)
E-mail: info@aifo.it
Home page: www.aifo.it

AISPO - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli
Via Olgettina, 46 - 20132 MILANO - Tel. 02/26434481 (02/26434484 fax)
E-mail: aispo@hsr.it
Home page: www.aahsr.org

ALISEI
Via Merulana, 272 – 00185 ROMA – Tel 06/483066 (06/483218 fax);
Piazza Fidia, 3 - 20159 MILANO - Tel.02/66805260 (02/66809723 fax);
E-mail: alisei.rm@alisei.org
Home page: http://www.alisei.org/

ALM - Associazione Laicale Missionaria
V.le Quattro Venti, 166/2 - 00152 ROMA - Tel. 06/5897752 (06/584856 fax)

AMA - Associazione Mani Amiche
Via Campo dei Fiori, 1 - 53047 Sarteano (SI) - Tel. 0578/265454 (0578/268840 fax)
E-mail: associazionemaniamiche@fbcc.it

AMANI
Via Gonin, 8 - 20147 Milano - Tel.02/4121011 (02/4830270 fax)
E-mail: amani@amaniforafrica.org
Home page: http://www.amaniforafrica.org

AMG - Associazione Mondo Giusto
Via Zanella, 5 - 22053 Lecco (CO) - Tel. 0341/363696 - (0341/360491 fax)
E-mail: mondogiusto@oddo.it

AMREF-ITALIA
Via Luigi Settembrini, 30 - 00195 Roma - Tel.06/3202222 (06/3202227 fax)
E-mail: info@amref.it

AMU - Azione per un Mondo Unito
C.so Vittoria Colonna, 78/B - 00047 Marino (RM) - Tel. 06/9367071 (06/93663192 fax)
E-mail: amu@focolare.org

ANL - Associazione Noi per Loro
Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino (sede operativa)
Viale Mazzini, 41 - 00195 Roma (sede legale)Tel:011 5220624 - 06 3217566
Fax:011 5220695 - 06 3217532
email: fralicic@tin.it - info@missionidonbosco.it
web:http://www.missionidonbosco.it/

APOF – ASSOCIAZIONE PATOLOGI OLTRE FRONTIERA
Ospedale di Venezia – Servizio Anatomia Patologica
Campo SS. Giovanni e Paolo – 30122 VENEZIA –
Tel. 041/5294698

APS - Associazione per la Partecipazione allo Sviluppo
C.so Regina Margherita, 163 - 10144 TORINO - Tel. 011/4374936 - 4375049 (011/4375267 fax)
E-mail: aps@nethouse.it

APURIMAC
Via Paolo VI, 25 – 00193 ROMA - Tel.06/6833547 (06/68006397 anche fax) (Sede legale)
Via dei Panieri, 32 – 00153 ROMA – Tel. 06/45426336 (06/45426512) (Sede operativa)
Home page: www.apurimac.it

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo
Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 ROMA - Tel. 06/41609500 - 41609206 (06/41609214 fax)
E-mail: a.r.c.s@agora.stm.it
Home page: http://www.arci.it/internazionali/

ASAL - Associazione Studi America Latina
Via Tacito, 10 - 00193 ROMA - Tel. 06/3235389 - 3235372 (06/3235388 fax)
E-mail: asal@flashnet.it
Home page: http://www.armadilla.org

A.S.C. - ALLEANZA PER LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE
Via Daniele Manin, 13 - 20100 MILANO (sede legale)
Piazza S. Claudio, 166 - Palazzo Marini, 1 - 00186 ROMA - Tel. 06/67608622 - fax 06/67608557

ASeS - Associazione Solidarietà e Sviluppo
Via Durando, 14 - 30175 Marghera (VE) - Tel.041/929167 (041/936702 fax)
E-mail: ase@cipaatveneto.it

ASI - Associazione Sanitaria Internazionale
Via delle Terme Deciane, 5/A - 00153 ROMA - Tel. 06/5743482 - 5758801 (06/5747655 fax)
E-mail: asi@pelagus.it

A.S.I.A. - Associazione per la solidarietà internazionale in Asia
Via S.Martino della Battaglia, 31- int.15- sc.B - 00185 Roma - Tel. 06/44340034 - Fax 06/44702620 (Sede operativa)
Merigar Podere Nuovo-58031 Arcidosso (GR) (Sede Legale)
E-mail: mc8125@mclink.it
Home page: http://www.asia-onlus.org

ASSEFA - Association for Sarva Seva Farms-Italia
Via Roma, 104 - 18038 SANREMO Tel. 0184/501459 (0184/501480 fax) sede legale e operativa
E-mail: assefa@masterweb.it

ASPEm - Associazione Solidarietà Paesi Emergenti
Via Dalmazia, 2 - 22063 Cantù (CO) - Tel. 031/711394 (031/713411 fax)
E-mail: aspem@tiscalinet.it

ATS - ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA
Via Matteo Boiardo, 16 - 00185 ROMA - Tel.06/70495651 (06/77254142 fax)

AVAZ - Associazione Volontari Amici dello Zaire
(sede legale) Via Alpi Apuane, 1 - 00141 Roma;
(sede operativa) Via Monte Somma, 6 - 00141 ROMA, Tel.06/86898077 - Fax 06/86889437;
E-mail: avaz@libero.it

AVSFM - Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza (Fihavanana) con il Madagascar
Via E.Chanoux, 83 - 11026 Pont St.Martin (AO) - Tel.0125/807897 - (0125/809149 fax)

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
- V.le Carducci, 85 - 47023 Cesena (FO) - Tel.0547/360811 (0547/611290 fax) (Sede legale)
- Via M.Gioia, 181- 20125 MILANO - Tel. 02/6749881 - (02/67490056fax) (Sede amministrativa)
E-mail: cesena@avsi.org milano@avsi.org
Home page: http://www.avsi.org/

BELLISARIO - FONDAZIONE MARISA BELLISARIO
Via delle Colonnette 26/A - 00186 Roma
Tel. 06/36001287 - 36002804 (06/36002805 fax)

CARITAS Italiana
Via Ferdinando Baldelli, 41 - 00146 ROMA - Tel. 06/541921 (06/5410300 fax)
E-mail: caritasitaliana@caritas.inet.it segreteria@caritasitaliana.it

Cast – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico
V.le dei Tigli, 32 - 21014 Laveno Mombello (VA) - Tel. 0332/667082 (anche fax)
E-Mail: ascast@tin.it
Home page: http://www.cast_ong.freeweb.org

CCM - Comitato Collaborazione Medica
C.so G. Lanza, 100 - 10133 Torino Tel: 011 6602793 Fax: 011 6602798
email: cmedica@arpnet.it
web: http://www.arpnet.it/cm

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura
Via Lame, 118 - 40122 BOLOGNA - Tel. 051/520285 - 520068 (051/520712 fax)
E-mail: cefa@iperbole.bologna.it
Home page: http://www.volint.it

CEIS - Centro Italiano di Solidarietà
Via A. Ambrosini, 129 - 00147 ROMA - Tel. 06/541951 (06/5407304 fax)
E-mail: ceis@ceis.it
Home page http://www.ceis.it

CeLIM - Centro Laici Italiani per le Missioni
- P.zza Fontana, 2 - 20122 MILANO (S. legale)
- Via S. Calimero, 11/13 - 20122 MILANO - Tel. 02/58316324 - 58317810 (02/58317213 fax) (Segr.)
E-mail: celimi@mclink.it
Home page http://www.unimondo.org/celim

CELIM Bergamo - Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano
Via M. Gavazzeni, 3 - 24125 BERGAMO - Tel. 035/319457 (035/319239 fax)
E-mail: celimbg@mediacom.it
Home page: http://www.mediacom.it/celimbg

C.E.S.E.S. - Centro Europa Scuola, Educazione, Società
Via Pantano, 17 - 20122 - MILANO - Tel. 02/58306797 (02/58303800 fax)

E-mail: info@ceses.it
Home page http://www.ceses.it

CESTAS - Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie
Via C.Ranzani, 13/5/F - 40127 BOLOGNA - Tel.051/255053 (051/4211317 fax)
E-mail: cestas@cestas.org
Home page: http://www.cestas.org

CESVI - Cooperazione e Sviluppo
Via Broseta, 68/A - 24128 BERGAMO - Tel.035/260940 (035/260958 fax)
numero verde: 800.036.036
E-mail: cesvi@cesvi.org
Home page: http://www.cesvi.org/

CESVITEM - Centro Sviluppo Terzo Mondo
Via L. Mariutto, 68 - 30035 Mirano (Ve) Via Piave, 27 - 13894 Gaglianico (Bi)
Tel: 041 5700843 - 015 2543011 Fax: 041 5702226 - 015 2543011
email: info@cesvitem.it
web: http://www.cesvitem.it/

CEVI - Centro di Volontariato Internazionale per la cooperazione allo sviluppo
Via Torino, 77 - 33100 Udine Tel: 0432 548886 Fax: 0432 548886
email: cevi@mail.nauta.it
web: http://www.nauta.it/~cevi/

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
Via Tertulliano, 70 - 20137 MILANO - Tel.02/540041 Fax 02/54122274
E-mail: ciaisoli@tin.it

CIC - Centro Internazionale Crocevia
Via Francesco Ferraironi, 88/G - 00177 ROMA - Tel. 06/2413976 (06/2424177 fax)
E-Mail: crocevia@cambio.it
Home page: http://www.croceviaterra.it

CICA - Comunità Internazionale di Capodarco
Via Lungro, 3 - 00178 ROMA - Tel.06/7180570 (06/7180570 fax)
E-mail: cicarm@libero.it

CIES - Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo
Via Merulana, 198 - 00185 ROMA - Tel. 06/77264611 (06/77264628 fax)
E-mail: cies@cies.it
Home page: http://www.cies.it/

CIFA - Centro Internazionale per l'Infanza e la Famiglia
Via Principi D'Acaja, 38 - 10138 Torino
Tel. 011/4338059 (011/4338029 fax)
E-mail: cifato@cifaadozioni.org
Home page: http://www.cifaadozioni.org/

CINS - COOPERAZIONE ITALIANA NORD SUD
Via Vittoria Colonna, 27 - 00193 ROMA - Tel.06/3202373 (06/3202372 fax);
E-mail cins.roma@mclink.it

CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
Viale F. Baldelli, 41 - 00146 Roma (sede operativa)
Via Rembrandt, 9 - 20147 Milano (sede legale)
Tel: 06 5414894 - 02 48703730 Fax: 06 59600533 - 02 4079213
email:cipsi@cipsi.it
web: http://www.cipsi.i

CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
- Via Germanico, 198-00192 Roma. Tel.06/3215498 (06/3216163 fax)
E-mail: cisp@cisp-ngo.org
Home page http://www.cisp-ngo.org

CISS - Cooperazione Internazionale Sud-Sud
Via Noto, 12 - 90141 PALERMO - Tel. 091/6262694 - 6262004 (091/347048 fax)
E-mail: cissprg@tin.it

CISV - Comunità Impegno Servizio Volontario
C.so Chieri, 121/6 - 10132 TORINO - Tel. 011/8993823 (011/8994700 fax)
E-mail: cisv@arpnet.it
Home page: http://www.arpnet.it/cisv

CLMC - Comunità Laici Missionari Cattolici
Via Bruno Buozzi, 19 A/3 - 16126 GENOVA - Tel. 010/256628 (010/252740 fax)
E-mail: clmc.ge@tiscalinet.it

CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
Via della Madonna, 32- 57123 LIVORNO (Sede legale)
Via Maggi, 66 - 57123 LIVORNO - Tel.0586/887350 (0586/882132 fax) (Sede operativa)
E-mail: cmsr-it@cmsr.org
Home page http://www.cmsr.org

COCIS - Coordinamento delle ONG per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
V.lo Scavolino, 61 - 00187 ROMA - Tel. 06/69924112 (06/69924399 fax)
E-mail: cocis.roma@iol.it

COE - Centro Orientamento Educativo
- Via Milano, 4 - 23816 Barzio (LC) - Tel. 0341/996453 (0341/910311 fax)
- Via Masseo Vegio, 12 - 00135 ROMA - Tel. 06/30600504 (anche fax)
E-mail: coebarzio@tin.it
Home page: http://www.peacelink.it/users/coe

COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
Via Bona, 47 - 10126 Torino, Via G. Leopardi, 15 - 20147 Saronno (Mi)
Tel: 011 9723899 - 02 96701616 Fax: 011 9729294 - 02 96701616
email: coingo@tin.it
web: http://www.arpnet.it/coi

COL'OR - CAMMINIAMO OLTRE L'ORIZZONTE
Piazza Umberto I, 3 - 10043 ORBASSANO (TO) Fax 011/9018577
E-mail: color@barattoliere.it
Home page: www.barattoliere.it

COMI - Cooperazione per il Mondo in via di Sviluppo
- Via Giulio Tarra, 20 - 00151 ROMA - Tel. 06/5827941 (S. legale)
- Via S. Giovanni in Laterano, 262 - 00185 ROMA - Tel. 06/70451061 (anche fax) (Segreteria)
E-mail: comi@mclink.it

COMSED - Associazione Cooperation of Medical Services and Development
Via Interna Verdogne, 20 - 88900 CROTONE
Tel.0962/902598 (anche fax)

COMUNITA' INCONTRO
Strada Versetole, 2 -05022 AMELIA (TR) - Tel.0744/9771 (0744/977275 fax)

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - CONDIVISIONE TRA I POPOLI
Via Val Verde, 10 – 47900 RIMINI (Sede legale)
Via Clodia, 21 - 47900 RIMINI Tel.0541/57545 (0541/432245 fax) (Sede operativa)
E-mail: ptonelotto@tiscalinet.it
Home page: http://www.apg23.org

COOPSVIL "COOPERAZIONE E SVILUPPO"
Via Talamoni, 1/F - 29100 PIACENZA - Tel. 0523/499424 (0523/400224 fax)
E-mail: pascarav@tin.it

COOPI - Cooperazione Internazionale
Via De Lemene, 50 - 20151 MILANO - Tel. 02/3085057 - 3084856 - 306507 (02/33403570 fax)
E-mail: coopi@una.org
Home page: http://www.coopi.org

Coordinamento Regionale di Volontariato e Solidarietà "Luciano Lama"
Via Civiltà del Lavoro, 17/a - 94100 ENNA - Tel. 0935/533211 (0935/321288 fax)

CoPE - Cooperazione Paesi Emergenti
- Via Crociferi, 38 - 95124 CATANIA - Tel. 095/317390 (095/321288 fax)
E-mail: copect@tiscalinet.it
Home page http://web.tiscalinet.it/copect

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
- Via Slataper, 10 - 50134 FIRENZE - Tel. 055/473556 (055/472806 fax)
- Via F.lli Bordoni, 6 - 40133 BOLOGNA - Tel.051/3140087 (051/3140079)
E-mail: cospe@posta.alinet.it - mc8008@mclink.it
Home page http://www.cospe.it

COSV - Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario
- Via Nizza,154 - 00198 ROMA - Tel.06/85358411 (06/85374364 fax)
- V.le Monza, 40 - 20127 MILANO - Tel. 02/2822852 - 2820747 (02/2822853 fax)
E-mail: cosv@enter.it

CPS - Comunità Promozione e Sviluppo
Via S. Vincenzo, 15 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) - Tel. 081/8704180 (anche fax)
E-mail: cps@ptn.pandora.it

CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione
Via Monsolini, 12 - 89100 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965/812345 - 812346 (0965/812560 fax)
E-mail: info@cric.it

CTM-Movimondo - Associazione per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale
P.zza Bottazzi, 1 - ex "Vito Fazzi" - 73100 LECCE - Tel. 0832/342481 (0832/342295 fax)
E-mail: ctmmovim@tin.it

CUAMM - Collegio Universitario Aspiranti Medici e Missionari
Via San Francesco, 126 - 35121 PADOVA - Tel. 049/31106 - 8751279 - 8751649 (049/8754738 fax)
E-mail: cuamm@windnet.it
Home page: http://www.cuamm.org

CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
Via Bellinzona, 4 - C.P. 91 - 34170 GORIZIA - Tel. 0481/34165 (0481/536305 fax)
E-mail: cvcsgo@tin.it

CVM - Comunità Volontari per il Mondo
P.zza S. Maria, 4 - 60121 ANCONA - Tel. 071/202074 (anche fax)
E-mail: cvm@popcsi.unian.it

DD- DIFFERENZA DONNA
Viale Glorioso, 14 - 00153 Roma - Tel. 06/58332575 (06/6780563 fax) (sede legale)
Via della Penitenza, 37 - 00187 Roma - Tel. 06/68134413 (06/68134413 fax)

DISVI - "Disarmo e Sviluppo"
Via Rossini, 13 - 14100 ASTI - Tel. 0141/593407 (0141/355893 fax)
E-mail: disvi_at@provincia.asti.it

DPdU - Dalla parte degli ultimi
Via XXIV Maggio, 1 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. 0874/618484 (0874/698571 anche fax)
E-mail: dpdu@iol.it

Associazione Volontari DOKITA
V.lo del Conte, 2 - 00148 ROMA - Tel. 06/66155158 (06/66152194 fax)
E-mail: dokita@tin.it
Home Page: http://www.dokita.org/

Centro ELIS
- Via Sandro Sandri, 71 - 00159 ROMA - Tel. 06/4393371
- Via Sandro Sandri, 45/79 - 00159 ROMA - Tel. 06/4356041 (06/43560449 fax) (Ufficio Cooperazione)
- Via G. Mazzini, 11 - 00195 ROMA - Tel. 06/3223040 - 3223034 (06/3222789 fax)
E-mail: associazione@elis.org
Home page: http://www.elis.org/

EMERGENCY – LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS
Via Bagutta, 12 – 20121 MILANO – Tel. 02/76001104 (02/76003719 fax)

E-mail: emergenc@tin.it – emergenc@emergency.it
Home page: http://www.emergency.it

EMMANUEL-FONDAZIONE EMMANUEL PER IL SUD DEL MONDO
Via Don Bosco, 16 - 73100 Lecce (sede legale)
Strada Prov.le Lecce-Novoli km.2 - 73100 Lecce - Tel. 0832/228442 (0832/354001 fax) (sede operativa)
E-mail: info@fondazione-emmanuel.org
Home page: http://www.fondazione-emmanuel.org

ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
Via degli Etruschi, 7 - 00185 ROMA Tel.06/554688 (06/4441672 fax)
E-mail: engim@mbox.vol.it

ESSEGIELLE Cooperazione Internazionale
- Via della Cicogna, 2 – 00169 ROMA – Tel. 06/260165 (06/68804897 fax)(Sede legale)
- P.zza Campitelli, 9 – 00186 ROMA – Tel. 06/6833361 (anche fax) (Sede amministrativa)

E.S.T.M. - European School of Transfusion Medicine
Viale Beatrice d'Este, 5 - 20122 MILANO - Tel. 02/58316515 (02/58308111 fax)
E-mail: estm.secretariat@flashnet.it

FIM - FEDERAZIONE ITALIANA MARICOLTORI
Via Guerrazzi, 2 - 34131 TRIESTE Tel. 040/302527 (anche fax) Sede legale
Via del Canneto s.n. (staz. Meteorologica) - 34015 MUGGIA (TS) Tel. 040/9235066 (anche fax)
E-mail: hydrores@wavenet.it - hydrores@libero.it

FOCSIV - Volontari nel Mondo - Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario
Via S. Francesco di Sales, 18 - 00165 ROMA - Tel. 06/6877796 - 6877867 (06/6872373 fax)
E-mail: focsiv@www.glauco.it
Home page: www.focsiv.it

FdUO - Fratelli dell'Uomo
Via Varesina, 214 - 20156 MILANO - Tel. 02/33404091 (02/38009194 fax)
E-mail: fdu@iol.it
Home page: http://www.fratellidelluomo.org

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
P.le Morandi, 6 - 20121 MILANO (sede legale)
Via Gozzadini, 7 - 20148 MILANO (sede operativa)
Tel.02/40308328 (02/40091777)
E-mail: ESTERO@dongnocchi.it

FONDAZIONE S. VIGILIO
Piazza S. Vigilio, 6 - 38026 OSSANA (TN) Tel. 0463/752620 (0463/750295 fax)

FONTOV - Fondazione Giuseppe Tovini
- Via L. Cadorna, 11 - 25124 BRESCIA - (S. legale)
- Via Galileo Galilei, 69 25128 BRESCIA Tel.030305462-030302581(030303760 fax) (Segr. e uff.)
E-mail: fontov@numerica.it

GAO - Cooperazione Internazionale
c/o UNICAL, Dip. Sociologia e Scienza Politica
87030 RENDE (Cs) Tel.0984/492535 (0984/401324 fax)
E-mail: gao@unical.it
Home page: http://www.sociologia.unical.it/gao

G.I.C.A.M- Gruppo italiano Chirurghi Amici della Mano
Viale Zara, 58 - 20124 MILANO - Tel. 02/6888821 (Sede legale)
Vicolo Scuole, 5 - 20052 MONZA - Tel. 039/2496419 (039/2324219 fax) (sede operativa)
Via Donizetti, 106 - 20052 MONZA - Tel. 039/2332483 (039/ 2332523 fax) (Sede operativa)

GMA - Gruppo Missioni Asmara
Via Luppia Alberi, 1/3 - 35044 Montagnana (Pd) Tel: 0429 800830
Fax: 0429 804040
email: gma@netbusiness.it
web: http://www.gmagma.org

GREEN CROSS ITALIA
Via Flaminia, 56 - 00196 ROMA - /sede legale/operativa/amministrativa) Tel.06/36004300 (06/36081827 fax)
E-mail: gcinfo@greencrossitalia.it

Gruppo Abele O.N.L.U.S.
Via Giolitti, 21 - 10123 TORINO - Tel.011/8142711 (011/8395577) (Sede legale)
E-mail: gaincoop@tin.it
Corso Trapani, 95a - 10141 TORINO - Tel.011/3841066 (011/3841055 fax) (Sede operativa)

GRUPPO MISSIONARIO MERANO
Via Ugo Foscolo, 32 - 39012 MERANO - Tel.0473/446400 (anche fax)

GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali
Via Desiderio, 26/A - 20131 MILANO - Tel.02/26681866 (anche fax)
E-mail: grt@una.org
E-mail: grtgrt@tiscali.it

GUS - Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti
Via F.lli Moretti, 74 - 62010 Macerata - Tel. 0733/280149 (0733/280775 fax)
E-mail: direzione@gus-italia.org
Home page: http://www.gus-italia.org

GVC - Gruppo di Volontariato Civile
Villa Aldini - Via dell'Osservanza, 35/2 - 40136 BOLOGNA - Tel. 051/585604 - 580248 (051/582225 fax)
E-mail: gvcitalia@libero.it
Home page: http://www.gvcitalia.org

H.D.I.G. - Humanitarian Demining Italian Group
Largo della Cecchignola, 4 - 00143 ROMA - Tel. 06/5001899 (Sede legale)
E-mail: mapelmapel@tiscali.it

IAHM - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMANITARIAN MEDICINE BROCK CHISHOLM

Via C. Lazzaro c/o U.O. di Chirurgia Plastica e Terapia delle Ustioni - ARNAS Ospedale Civico e Benefratelli.
90127 PALERMO
Tel. 091/6663631 - 6663634 (091/596404 fax) - E-mail: contact@iaham.org
Home Page: www.iahm.org

IBO - Associazione Italiana Soci Costruttori
Via Montebello, 46,A - 44100 Ferrara
Tel. 0532/243279 Fax. 0532/245689
E-mail: info@iboitalia.org
Home page: http://www.iboitalia.org

ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale
Via E.Breda, 54-20126 Milano Tel.02/25785763 (02/2552270)
Home page: http://www.solidea.org
E-mail: icei@enter.it
Home page: http://www.solidea.org

ICS - CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETA'
Via S. Luca, 15/11 - 16124 GENOVA - Tel.010/2468099 (010/2471188 fax) (Sede legale/operativa)
Via Salaria, 89 - 00198 ROMA - Tel.06/85355081 (06/85355083 fax) (Sede operativa)
E-mail: icsuffroma@tin.it

ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria
V.le Rossini, 26 - 00198 ROMA - Tel. 06/85300722 (06/8554646 fax)
E-mail: info@icu.it
Home page http://www.icu.it

IFP - INCONTRO FRA I POPOLI
Via S.Giovanni di Verdara, 139 - 35137 PADOVA (Sede Legale)
Via Pezze, 16 - 35013 CITTADELLA (PD) (Sede Operativa)
Tel. 049/5975338 (anche fax)
E-mail: ifp@mediacity.it

IL SOLE
Via Mentana, 15 - 22100 Como - Tel. 031/275065 (031/3301494 fax)
Home page: www.ilsole.org

INA - Istituto nuova Africa e America
Via Muzio Clementi, 18 - 00193 ROMA - Tel.06/3207116 (06/32507757 fax)
E-mail: inaroma@tiscalinet.it

INSIEME SI PUO'
Via Garibaldi, 18 - 32100 BELLUNO Tel. 0437/291298 (anche fax)
E-mail: insiemesipuo…@virgilio.it
Home page: www.365giorni.org

INTERSOS - Organizzazione Umanitaria per l'Emergenza
Via Nizza, 154-00198 ROMA, tel 06/8537431 (06/85374364 fax)
E-mail: intersos@intersos.org
Home page: www.intersos.org

INTERVITA
Via Valsugana, 15 - 20139 Milano (Sede legale)
Via Serio, 6 - 20139 Milano - Tel. 02/55231193 (02/56816484 fax) (Sede operativa)
Home page: http://www.intervita.it

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli
Via G. Marcora, 18/20 - 00153 ROMA - Tel. 06/5840400 (06/5840403 fax)
E-mail: ipsia@acli.it
Home page: http://www.acli.it/ipsia

ISAD - ISTITUTO SUPERIORE PER LE TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE
Via Passo Enea, 25 - 91100 Trapani (sede legale)
Lungotevere Pietra Papa, 61-2/B - 00146 Roma
Tel. 06/55301117(anche fax)

ISCOS - Istituto Sindacale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Viale Castro Pretorio, 116 - 00185 ROMA - Tel.06/44341280 (06/49388729)
E-mail: iscos@mclink.it
Home page: http://www.cisl.it/iscos/

ISISC - ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE CRIMINALI
Via S. Agati, 12 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931/414515 - 414516 (0931/442605 fax)
E-mail: segreteria@isisc.org

ITACA - ASSOCIAZIONE ITACA
Salita Miradois, 63 - 80137 - NAPOLI - Tel/Fax 081-5515973 (sede legale)
Via Mezzocannone, 119 - 80134 NAPOLI - Tel/Fax 081-5515973 (sede amministrativa)
E-mail: associazioneitaca@infinito.it
Home page: www.associazioneitaca.it

IVO DE CARNERI
Via G. Ceradini - 20129 MILANO (Sede legale)
Viale Monza, 44 - 20127 MILANO - Tel. 02/28900393 (02/28900401 fax) E-mail: info@fondazionedecarneri.it

LABOR MUNDI
- P.zza Asti, 10 - 00182 ROMA (Sede legale)
- Via Tuscolana, 167 - 00182 ROMA - Tel. 06/7020751 (06/7022917 fax) (Sede operativa)

L'AFRICA CHIAMA
Via Giustizia, 43 - 61032 Fano - Tel. 0721/865159 (anche fax)
E-mail: info@chiamalafricafano.org
Home page: www.chiamalafricafano.org

LA RUOTA INTERNAZIONALE
Via Domenico Jachino, 47 - 00144 ROMA - Tel. 06/5290754 (06/52244298 fax)

LEGAMBIENTE ONLUS
Via Salaria, 403 - 00199 Roma Tel. 06/862681 (06/86218474 fax)

E-mail: legambiente@legambiente.com
Home Page: www.legambiente.com

LEVIMONTAL-FONDAZIONE RITA LEVI MONTALCINI
Via Catanzaro, 9 - 00161 Roma
Tel. 06/44241786 (06/44242885 fax)
E-mail: info@ritalevimontalcini.org

LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo
Via Depretis, 62 - sc. C int. 6 - 80123 NAPOLI - Tel. 081/5514147 - 5517067 (anche fax)
E-mail: ltmong@tin.it
Home page: http://space.tin.it/edicola/rcapurr/

LVIA - Comunità Internazionale Volontari Laici
- C.so IV Novembre, 28 - 12100 CUNEO - Tel. 0171/696975 (0171/602558 fax) (S. sociale)
- Via Borgosesia, 30 - 10145 TORINO - Tel. 011/7412507 (S. periferica)
E-mail: lvia@multiwire.net

MAC - Movimento Apostolico Ciechi
Via di Porta Angelica, 63 - 00193 ROMA - Tel. 06/6832210 - 6861977 (06/68307206 fax)

MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
- Via degli Astalli, 16 – 00186 ROMA – tel. 06/69700327 (06/69700315 fax) (Sede operativa)
- P.zza S. Fedele, 4 - 20121 MILANO - Tel. 02/863521 (02/86352224 fax) (Sede legale)
E-mail: magis@gesuiti.it
Home page: http://www.gesuiti.it/magis

M.A.I.S. - Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà
- Via Saluzzo, 23 - 10125 TORINO - Tel. 011/657972 - 655737 (011/655959 fax)
E-mail: mais@arpnet.it
Home page: http://www.arpnet.it/mais

MANI TESE '76
P.le Gambara, 7/9 – 20146 MILANO – Tel. 02/4075165 (02/4046890 fax)
E-mail: manitese@manitese.it
Home page: http://www.manitese.it/

MA'70 - Movimento Africa '70
Viale Tunisia, 37 - 20124 MILANO - Tel.02/29015084 (02/6551199 fax)
E-mail: africa70@africa70.org
Home page http://www.africa70.org

MC - MOVIMENTO E COMUNITA' IN DIFESA DEI DIRITTI DEI POPOLI
Lungotevere Raffaello Sanzio, 5 - 00153 ROMA Tel. 06/58551216 (06/5815184 fax)
E-mail: info@movicom.it
Home page: http://www.movicom.it

MEDICUS MUNDI
Via Martinengo da Barco, 6/A - 25121 BRESCIA - Tel. 030/3752517 (030/43266 fax)
E-mail: medicusmundi@numerica.it

MISSIONE FUTURO
Via Sebino, 11 - 00199 Roma - Tel. 06/85865700 (06/8414531 fax)

MLAL - Movimento Laici America Latina
V.le A. Palladio, 16 - 37138 VERONA - Tel. 045/8102105 (045/8103181 fax)
E-mail: mlalit@tin.it
Home page: http://www.mlal.org

MLFM - Movimento per la lotta contro la fame nel mondo
Via Cavour, 73 - 20075 Lodi (MI) - Tel. 0371/420766 (anche fax)
E-mail: algipre@pmp.it - afriche@tin.it

MOCI - Movimento per la Cooperazione Internazionale
Via Pio XI, Traversa Putorti, 18 - 89133 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965/331329 (0965/330453 fax)
E-mail: mocimond@tin.it
Home page http://utenti.tripod.it/moci

MONSERRATE - Associazione Monserrate Onlus
Via S. Vittore,36 - 20123 MILANO (Sede legale) Via Matteo Bandello, 18 - 20123 MILANO
Tel.02/4818453 (02/48026952 fax)
E-mail: segreteria@monserrate.it
Home page http://www.associazionemonserrate.org

MOVIMONDO
Via di Vigna Fabbri, 39 - 00179 ROMA - Tel.06/7844211 (06/78851280 fax)
E-mail info@movimondo.org
Home page: http://www.movimondo.org/

MSF - MEDICI SENZA FRONTIERE
Via Volturno, 58 - 00185 ROMA - Tel.06/4486921 (06/44869220 fax)
E-mail: Nicoletta-DENTICO@rome.msf.org

MSP - Movimento Sviluppo e Pace
Via Saluzzo, 58 - 10125 TORINO - Tel. 011/655866 (011/6698096 fax)
E-mail: movpace@arpnet.i - movpace@arpnet.it
Home page: http://www.arpnet.it/movpace

NEA - NAPOLI: EUROPA AFRICA
Via Michelangelo Schipa, 115 - 80122 NAPOLI - Tel.081/660606 (06/664638 fax)

NEXT ONLUS
Via S. Rocco, 20 - 82016 Montesarchio (Bn) - Tel. 0824/834159 (0824/831131 fax)
E-mail: next_onlus@libero.it
Home page: www.nextonlus.org

NEXUS
Via Marconi, 69 – 40122 BOLOGNA – Tel. 051/294775 (051/294810 fax)
E-mail: info@nexuscgil.org
Home page: http://www.nexuscgil.org

NSS - Nuovi Spazi al Servire
Via Montello, 5/a - 24047 Treviglio (BG) - Tel. 0363/40974 (0363/41757 fax)
E-mail: nuovispazi.nss@libero.it

NTC - Nessuno Tocchi Caino
Rue Belliard, 89 - 1047 Bruxelles (sede legale)

NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO E ANNA FRASCALI
Via 56 Martiri, 79 - 48100 RAVENNA - Tel.0544/601111 (0544/61379 fax)

OAF ITALIA - ORGANIZZAZIONE DI AIUTO FRATERNO ITALIA
Corso Marconi, 17 - 10125 Torino - Tel.011/6699513 (011/6508053 fax)

OIKOS - ISTITUTO OIKOS
Via Bagaini, 18 - 22100 VARESE (Sede legale)
Via Crescenzago, 1 - 20134 MILANO (sede amministrativo-operativa) - Tel. 02/21597581 (02/21598963 fax)
E-mail: oikosist@tin.it

OPAM - Opera di Promozione dell'Alfabetizzazione nel Mondo
Via Pietro Cossa, 41 - 00193 ROMA - Tel. 06/3203317 – 3203318 – 3203320 (06/3203261 fax)
E-mail: opamsegr@tiscalinet.it
Home page: http://www.opam.it

OS - Operazione Sviluppo
Via Carlo Ederle, 1 - 00195 ROMA - Tel. 06/36001480 - 3232505 - 3232473 (06/36001485 - 3221218 fax)
E-mail: cerfe@pronet.it

OSVIC - Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
Via Goito, 25 - 09170 ORISTANO - Tel. 0783/71817

OVCI - Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale "La Nostra Famiglia"
Via Don Luigi Monza, 1 - 22037 Ponte Lambro (CO) - Tel. 031/625111 (031/625243 fax)
E-mail: ovci@pl1.Inf.it
Home page: http://www.fvg.peacelink/ovci

OVERSEAS - Organizzazione per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei
Via Castelnuovo Rangone, 1190/2 - 41057 Spilamberto (MO) - Tel. 059/784464 (059/785425 fax)
E-mail: overseas@orion.it

PARMA PER GLI ALTRI
Piazza Duomo, 3 - 43100 PARMA - Tel.0521/236758 (0521/230153 fax)

PF - Punto di Fraternità
C.so Europa, 269/5 - 16132 GENOVA - Tel. 010/3742069 (anche fax)
E-mail: fraterni@tn.village.it
Home page: http://www.global.village.it

PISIE - Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico
Vicolo Fiorenzuola, 6 - C.P. 364 - 60035 IESI (AN)

Tel.0731/5522 (0731/214449 fax)
E-mail: pisie@pisie.it

PRO.DO.CS. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà
-Via Etruria, 14/c - 00183 ROMA - Tel. 06/77072773 (06/7003710 fax) (S. sociale)
-Via Alfonso Corti, 2 - 20133 MILANO - Tel. 02/2663921
E-mail: prodocs@prodocs.org

PRO.SA - FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE
Via Lepetit, 4 - 20124 MILANO - Tel. 02/67100990 (02/67492081 fax)
E-mail: info@fondazioneprosa.org
Home page: www.fondazioneprosa.org

PRO.SCA - Associazione per la promozione della scuola di cultura ambientale
Via S. Martino, 1 - 98061 BROLO (ME) (Sede legale/amministrativa/operativa) - Tel. 0941/563136 (0941/562526 fax)
E-mail: info@prosca.com

Progetto Continenti
Via F.Baldelli, 41 - 00146 Roma (Sede operativa) Tel. 06/59600533
Via dei Cappuccini, 18 - 02042 Collevecchio (RI) (Sede Legale) Tel.0765/578534
E-mail: continenti@iol.it

PROMOND - Progetto Mondialità
P.zza G. Garibaldi, 67 - 70122 Bari Tel: 080 5212811 Fax: 080 5240461
email: promond@tin.it
web: http://www.promond.org

PROSUD - Progetto Sud
Via Lucullo, 6 - 00187 ROMA - Tel. 06/4744753-4-5 (06/4744751 fax)
E-mail: prosud@uil.it
Home page: http://www.uil.it/prosud

PROSVIL - Progetto Sviluppo
Via di Santa Teresa, 23 - 00198 ROMA - Tel. 06/8411741 (06/8419709 fax)
e-mail: prosvil@mail.cgil.it
Home page: http://www.cgil.it/prosvil

RC - Ricerca e Cooperazione
Via Savona, 13a - 00182 ROMA - Tel.06/70701801 (06/70701823 fax)
E-mail: rc@quipo.it

RE.TE. - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
Via G.Di Vittorio, 11 - 10095 GRUGLIASCO (TO) - Tel. 011/7707388 - 7707398 (011/7707410 fax)
E-mail: rete@arpnet.it

RS- FONDAZIONE RISORSA DONNA
Via della Fontanella di Borghese, 35 - 00186 Roma - Tel. 06/68301057 (06/6865663 fax)
E-mail: info@fondazionerisorsadonna.it
Home page: www.fondazionerisorsadonna.it

RTM - Reggio Terzo Mondo
Via S. Nicolò, 5 - 42100 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/436849 (0522/438657 fax)
Via S. Girolamo, 24 - 42100 REGGIO EMILIA (S. legale)
E-mail: rtmmail@tin.it
Home page: http://www.sirio.com/rtm

SALUTE E SVILUPPO - SeS
Piazza della Maddalena, 53 - 00186 ROMA
Tel.06/89928151/2/3/4 (06/89928155 fax)
E-mail: info@salutesviluppo.org
Home page: http://www.salutesviluppo.org

SAVE THE CHILDREN
Via Firenze, 38 00184 ROMA (Sede legale) Tel.06/4807001 (06/48070039 fax)
Via Gaeta,19 00185 ROMA (Sede operativa) Tel.06/4740431 – Fax 06/47883231
E-mail: info@savethechildren.it
Home page: www.savethechildren.it

SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino
Via E. Ferri, 91 - 25123 BRESCIA - Tel. 030/2306873 (030/2309427 fax)
E-mail: info@scaip.it

SCI - Servizio Civile Internazionale
Via G. Cardano, 135 - 00146 ROMA - Tel.06/5580644 - 06/5580661 (06/5585268 fax)
E-mail: info@sci-italia.it
Home page: http://www.sci-italia.it

SCSF - Solidarietà e Cooperazione senza Frontiere
Via Marescalchi, 4 - 40123 BOLOGNA - Tel. 051/220637

SECCO SUARDO - Associazione Giovanni Secco Suardo
Via Mazzini, 13 - 24050 Lurano (BG) - Tel. 035/800530 - 800717 - fax 035/800531 (sede legale) presso RC - Via Savona, 13/a - 00182 ROMA - Tel. 06/70701801 - fax 06/70701823 (sede operativa)
E-mail: info@associazionegiovanniseccosuardo.it

SEV'84 - Servizio Esperti Volontari Orione '84
Via Cavour, 238 - 00184 ROMA - Tel. 06/4746148

SINERGA - Associazione per la Cooperazione Tecnica e Sociale Internazionale
- Via Carlo Botta, 19 - 20100 MILANO - Tel. 02/55194893 (02/55194547 fax) (Sede legale)
- Via Imperia, 3 - 63040 FOLIGNANO (AP) 0736/390658 (0736/399133 fax)
E-mail: sinerga@topnet.it

Fondazione SIPEC
- Via Rocchetta, 18 - 25087 Salò (BS) - Tel. 0365/43638 (Sede legale)
- Via Collebeato, 26 - 25127 BRESCIA - Tel. 030/3700242 - 306730 (030/380706 fax) (Sede ammin.)
E-mail: fonsipec@numerica.it

SOSMIS - S.O.S. Missionario
Via Giovanni XXIII, 23 - 63039 S. Benedetto del Tronto (Ap)

Tel: 0735 585037 Fax: 0735 585037
email: sosmissionario@jth.
web: http://www.jth.it/sosmissionario

S.U.CO.S. - Solidarietà Uomo Cooperazione allo Sviluppo
Via San Frediano, 1 - 56126 PISA - Tel. 050/542731 (anche fax)
E-mail: sucos@mbox.alet.net

SULLA STRADA
Via Ugo Foscolo,11 - 05012 ATTIGLIANO (Tr) Tel. 0744/992760 (anche fax)
E-mail: info@sullastradaonlus.it
Home page: www.sullastradaonlus.it

SVI - Servizio Volontario Internazionale
Viale Venezia, 116 - 25123 BRESCIA Tel.030/3367915 - 3361756 (030/3361763 fax)
E-mail: svibrescia@tin.it
Home page http://www.unimondo.org/svi

SVILUPPO 2000 - SVI 2000
Viale Redi, 267 - 50144 FIRENZE (Sede Legale)
Via Montelupo, 147 - 50025 MONTESPERTOLI (FI) (Sede Operativa)
Tel.0571/671106 (anche fax)
E-mail: info@sviluppo2000@miredizioni.it

TEN - Terra Nuova - Centro per il Volontariato
Via Urbana, 156 - 00184 ROMA - Tel. 06/4826366 - 485534 - 4747859 (06/4747599 fax)
E-mail: tnuova@cambio.it

TRASPARENCY INTERNATIONAL
Otto Suhr allee, 97/99 - 10585 BERLINO (Germania) - Tel. 0049 303420656 (3034703912 Fax)

TDH ITALIA (FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA)
Viale Monza, 57 - 20127 MILANO - Tel. 02/28970418 (02/26113971 fax)
E-mail: info@tdhitaly.org
Home Page: http://www.tdhitaly.org

UCODEP
Via Madonna del Prato, 42 - 52100 AREZZO - Tel.0575/401780 (0575/401772 fax)
Via Rossini, 20r - 50144 FIRENZE - Tel.055/3220895 (055/3245133)
E-mail: info@ucodep.org
Home page: http://www.ucodep.org

UCSEI - Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia
Lungotevere dei Vallati, 14 - 00186 ROMA - Tel. 06/68804062 (06/68804063 fax)
E-mail: ucsei@lycosmail.com

UMMI - Unione Medico Missionaria Italiana
V.le Rizzardi, 4 - 37024 Negrar (VR) - Tel. 045/7500501 (anche fax)
E-mail: ummi.rm@agora.stm.it
Home page: http://ummi.uhuru.it/

Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
Via Palestro, 68 – 00185 ROMA – Tel. 06/478091 (06/47809270 fax)
E-mail: comitato@unicef.it
ome page: http://www.unicef.it

Un Ponte per...
Via della Guglia, 69/A - 00186 Roma Tel.06/6780808 - 6794677 (06/6793968)
E-mail: posta@unponteper.it
Home page: http://www.unponteper.it

UVISP Assisi - Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace
Zona industriale ovest - 06083 BASTIA UMBRA (PG) - C.P.32 - Tel. 075/8004667 (075/8004748 fax)
E-mail: uvisp@mail.com

VEN. ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE
Piazza del Duomo, 19/20 - 50121 FIRENZE- Tel. 055/239393 (055/292052 fax) (Sede Legale)
Via del Sansovino, 172 - 50142 FIRENZE - Tel. 055/7399111 (055/704011 fax) (Sede Operativa)
E-mail: info@misericordia.firenze.it

VIDES - Volontariato Internazionale Donne per Educazione e Sviluppo
- Via dell'Ateneo Salesiano, 81 - 00139 ROMA (Sede legale)
- Via San Saba, 14 - 00153 ROMA - Tel. 06/5750048 (06/5750904 fax)
E-mail: vol.ita@vides.org
E-mail: info@vides.org
Home page: http://www.vides.org

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Via Appia Antica, 126 - 00179 ROMA - Tel. 06/516291 (06/51629299 fax)
E-mail: vis@volint.it
Home page: http://www.volint.it

VISBA - Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico
C.so Mazzini, 109 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546/680665 (0546/662424 fax)
E-mail: mcericola@racine.ra.it

VISES - ASSOCIAZIONE VOLONTARI INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
Via D.Comboni, 4 - 00154 ROMA - Tel.06/51881927 (06/5120145)
E-mail: vises@ciaoweb.it

VISPE - Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti
- Via della Chiesa, 3 - 20084 Casirate Olona di LACCHIARELLA (MI) - Tel. 02/57602941 (02/57604754 fax) (Sede legale)
- C.P. 84 - Via Montale, 12 - 20090 OPERA (MI) - Tel. 02/57606806 (02/57605026 fax) (sede ammin.)
E-mail: vispeit@tin.it
Home page: http://www.vispe.it

VPM – VOCI DI POPOLI DEL MONDO
Via Lugnano in Teverina, 9 - 00181 ROMA - Tel.06/7811205 - 06/7811891 (06/7801129 fax)

VOSS - Volontari per la Solidarietà e lo Sviluppo
Via S. Anatolia, 106 00049 VELLETRI – RM Tel: 348 3045701
email: pjefo@tin.it

WORLD FAMILY OF RADIO MARIA
Via del Pettirosso, 20 - 00169 ROMA (Sede Legale)
Via Mazzini, 12 - 21020 CASCIAGO (VA) - Tel. 0332/229500 (0332/826920 fax) (Sede Amm.va)
Via Mazzini, 15 - 21020 CASCIAGO (VA) - Tel. 0332/211515 (0332/826920 fax) (Sede Tecnica)
E-mail: info.wf@radiomaria.org
Home page: http://www.radiomaria.org

WWF ITALIA
Via Po, 25/c - 00198 ROMA - Tel. 06/844971 (06/8554410 fax) (Sede legale/amministrativa/operativa)
Home page: http://www.wwf.it

Allegato C

ELENCO COMMISSIONI PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI			
1. ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 LETTERA C DELLA LEGGE 4/05/1983, N. 184, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31/12/1998, N.476			
DENOMINAZIONE SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE	**ATTO COSTITUTIVO**	**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE**	**PAESI ESTERI AUTORIZZATI**
A.I.A.U. ASSOCIAZIONE IN AIUTI UMANITARI SEDE REGIONALE TOSCANA Via Cavour, 32 50129 Firenze Telefoni: 055268682 Fax: 055219695 e-mail: infoaiau@aiau.it Legale Rappresentante: Luminita Paula Popp	Atto notarile Firenze 24-02-1996 Notaio Aldo Zetti Rep. n. 47269 Rac. n. 11033	Del. 46/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001	**EUROPA** MOLDAVIA (*) ROMANIA (***) (*) UCRAINA O
A.Mo ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO – ONLUS Via Mario Pagano, 6 61032 Fano (PS) Telefoni: 0721/831433 Fax: 0721/835762 e-mail: a.mo.onlus@libero.it Legale Rappresentante: Carlo Luigi Santilli	Atto notarile Fano 19-06-1999 Notaio Luca Sabbadini Rep. n. 3480/3481/3488 Rac. n. 1934	Del. 52/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 60/2002 del 17-07-2002 Del. 12/2003 del 29-01-2003 Del. 77/2003 del 25-07-2003	**ASIA** SRI LANKA **EUROPA** BULGARIA ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
A.S.A. – ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ADOZIONI ONLUS C.so delle Province, 33 95128 Catania Telefoni: 095/376567 Fax: 095/376567 e-mail: info@asa-catania.org Legale Rappresentante: Maria A. Virgillito	Atto notarile Catania 06-05-1999 Notaio Francesco Mazzullo Rep. n. 3433 Rac. n. 1050	Del. 54/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001 Del. 130/2002 del 19-12-2002 Del. 03/2003 del 08-01-2003 Del. 153/2003/AUT.UNGHERIA del 17-12-2003	**EUROPA** MOLDAVIA (*) A REPUBBLICA CECA UCRAINA O UNGHERIA
AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO ONLUS	Atto notarile Pesaro 29-01-2001 Notaio Luigi Ragazzini Rep. n. 128184 Rac. n. 8153	Del. 7/2001 del 12-11-2001 Del. 38/2002 del 08-05-2002	**EUROPA** BIELORUSSIA (*) A LETTONIA (*) A LITUANIA (*) A
A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE Via Carducci, 85 47023 Cesena (FO) Telefoni: 0547/360811 Fax: 0547/611290 e-mail: cesena.adint@avsi.org Sito: http://www.avsi.org Legale Rappresentante: Alberto Piatti	Atto notarile Cesena 27-09-1972 Notaio Agostino Pistocchi Rep. n. 13161 Rac. n. 868	Del. 50/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 65/2002 del 17-07-2002 Del. 79/2003 del 25-07-2003 Del. 80/2003 del 25-07-2003	**AMERICA** BRASILE (*) A CILE (*) MESSICO **ASIA** KAZAKHSTAN **EUROPA** ALBANIA (*) LITUANIA (*) A ROMANIA (***) (*) A

AAA ASSOCIAZIONE ADOZIONI ALFABETO ONLUS Via Francesco Petrarca, 20 61100 Pesaro Telefoni: 0721/53796 Fax: 0721/398518 e-mail: adozionialfabeto@libero.it Sito: http://www.adozionialfabeto.it Legale Rappresentante: Mauro Mosconi	Atto notarile Pesaro 29-01-2001 Notaio Luigi Ragazzini Rep. n. 128184 Rac. n. 8153	Del. 7/2001 del 12-11-2001 Del. 28/2002 del 03-04-2002 Del. 38/2002 del 08-05-2002 Del. 106/2002 del 29-10-2002 Del. 88/2003 del 25-07-2003	**EUROPA** BIELORUSSIA (*) A ESTONIA GEORGIA LETTONIA (*) LITUANIA (*) A
ADOTTARE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE Via Orzali, 50 55100 Lucca Telefoni: 0583/464313 Fax: 0583/463509 e-mail: adottare.insieme@tin.it Legale Rappresentante: Anna Mattei	Atto notarile Firenze 14-12-1999 Notaio Alessio Ciofini Rep. n. 11545 Rac. n. 3285	Del. 78/2002 del 17-07-2002 Del. 146/2003 del 12-11-2003	**AMERICA** CILE (*) **EUROPA** MOLDAVIA (*)
AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - Regione Piemonte Corso Stati Uniti, 1 10128 Torino Telefoni: 011/5162022 - 011/4322366 - 011/5162030 Fax: 011/5162030 - 011/4325935 e-mail: agenzia.adozioni-internazionali@regione.piemonte.it Sito: http://www.regione.piemonte.it/polsoc/adoz_internaz/index.htm Legale Rappresentante: Anna Maria Coltella	Legge regionale n. 30 del 16-11-2001 Delibera Giunta Regionale n. 37-5948 del 7 maggio 2002 (approvaz. Statuto)	Del. 32/2003 del 17-02-2003	**AFRICA** BURKINA FASO **AMERICA** BRASILE (*) Bahia, San Paolo **ASIA** COREA DEL SUD REPUBBLICA POPOLARE CINESE **EUROPA** FEDER. RUSSA (*) A LETTONIA (*) A MOLDAVIA (*) SLOVACCHIA (*) A
Ai.Bi. – ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI Via Frassi, 19 20077 Melegnano (MI) Telefoni: 02/988221 Fax: 02/98232611 e-mail: aibi@aibi.it Sito: http://www.aibi.it Legale Rappresentante: Marco Griffini	Atto notarile Milano 21-01-1986 Notaio Carlo De Mojana di Cologna Rep. n. 40520 Rac. n. 4829	Del. 20/2000/AE/AUTCC del 20-09-2000	**AFRICA** MAROCCO O **AMERICA** BOLIVIA (*) A BRASILE (*) A CILE (*) A COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) A HONDURAS PERU' (*) A **ASIA** PAKISTAN REPUBBLICA POPOLARE CINESE SRI LANKA O **EUROPA** ALBANIA (*) A BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A MOLDAVIA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O

AMICI DI DON BOSCO ONLUS Via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino Telefoni: 011/5224631 Fax: 011/5224675 e-mail: info@amicididonbosco.org Sito: http://www.amicididonbosco.org Legale Rappresentante: Don Pier Luigi Zuffetti	Atto notarile Torino 12-12-1984 Notaio Emanuele Chianale Rep. n. 64278 Rac. n. 12725	Del. 39/2000/AE/AUTCC del 20-09-2000 Del. 9/2000/AE/RIESAME/CC del 23-05-2001	**AMERICA** BOLIVIA (*) BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A **ASIA** FILIPPINE (*) A INDIA (*) A SRI LANKA O
AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) – ONLUS Via Aldo Moro, 7 20090 Buccinasco (MI) Telefoni: 02/45701705 Fax: 02/45701705 e-mail: ami.web@tiscali.it Sito: http://www.amiweb.it Legale Rappresentante: Silvano Caldana	Atto notarile Milano 26-04-1982 Notaio Pasquale Lebano Rep. n. 68724 Rac. n. 6761	Del. 34/2000/AE/AUTCC del 06-09-2000 Del. 17/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001	**AFRICA** COSTA D'AVORIO O ETIOPIA (*) A **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A **ASIA** INDIA (*) A
AMICI TRENTINI Via Ponte Brenta, 12 38100 Tezze Valsugana (TN) Telefoni: 0461/260490 - 02700560894 Fax: 0461/260490 - 02700560894 e-mail: amicitrentinitn@tin.it Legale Rappresentante: Alberto Salizzoni	Atto notarile Trento 28-10-1983 Notaio Giuseppe Gessi Rep. n. 34106 Rac. n. 5176	Del. 13/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 16/2002 del 13-03-2002 Del. 29/2003 del 17-03-2003	**AMERICA** BOLIVIA (*) COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) A **ASIA** INDIA (*) A NEPAL (*) A **EUROPA** ROMANIA (***) (*) UNGHERIA
ARCOBALENO – ONLUS Via Albona, 18 35135 Padova Telefoni: 049/610360 Fax: 0498895448 e-mail: arcobaleno@campiello.net Legale Rappresentante: Bruna Rizzato	Atto notarile Padova 01-06-1992 Notaio Gianluigi Ciavi Rep. n. 15360 Rac. n. 2799	Del. 73/2002 del 17-07-2002	**EUROPA** MOLDAVIA (*)
ARIETE Via G. Porzio, 4 Is. G1 sc. B Centro Direzionale 80143 Napoli 80143 Napoli Telefoni: 081/7879713 - 0815800430 Fax: 0814201037 e-mail: mail@associazioneariete.org Legale Rappresentante: Anna Benedetta Torre	Atto notarile Napoli 22-12-1993 Notaio Paolo Morelli Rep. n. 29832 Rac. n. 3100	Del. 26/2000/AE/AUTCC del 19-09-2000 Del. 4/2001/AE/EST/CC del 17-05-2001 Del. 22/2002 del 13-03-2002 Del. 104/2002 del 29-10-2002	**AMERICA** CILE (*) **EUROPA** BIELORUSSIA (*) A FEDER. RUSSA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
ASSOCIAZIONE AGAPE' – ONLUS Via Vecchia Ognina, 142/b 95100 Catania Telefoni: 095/383445 - 347/7659628 Fax: 0957110804 e-mail: agapeonlus@tiscalinet.it; info@agapeonlus.org Sito: http://www.agapeonlus.org Legale Rappresentante: Silvana Valentino	Atto notarile Catania 29-09-1999 Notaio Filippo Azzia Rep. n. 1278 Rac. n. 234	Del. 19/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 101/2003 del 16-10-2003	**AMERICA** EL SALVADOR O VENEZUELA **EUROPA** LETTONIA (*) A 23 dicembre 2003

ASSOCIAZIONE BAMBINI CHERNOBYL O.N.L.U.S. Traversa Via dei Castani, s.n.c. 64014 Martinsicuro (TE) Telefoni: 0861/760386 - 0861/761214 Fax: 0861/760386 - 0861/761214 e-mail: chernob@advcom.it Legale Rappresentante: Pasquale Massa	Atto notarile Martinsicuro 27-05-1999 Notaio Salvatore Musumeci Rep. n. 5066 Rac. n. 1654	Del. 21/2002 del 13-03-2002 Del. 144/2003 del 12-11-2003 Del. 159/2003 del 17-12-2003	**EUROPA** BIELORUSSIA (*) A MOLDAVIA (*)
ASSOCIAZIONE CICOGNA AMICI DI CHERNOBYL – ONLUS Via Villa Elce, 29/A 66034 Lanciano (CH) Telefoni: 0872/717839 Fax: 0872/702332 - 0872/702528 e-mail: cicogna@iol.it Sito: http://www.associazionecicogna.it Legale Rappresentante: Vittorio Salvatore	Atto notarile Lanciano 29-08-1995 Notaio Sergio Sideri Rep. n. 16363 Rac. n. 4526	Del. 24/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 119/2002 del 14-11-2002	**EUROPA** BIELORUSSIA (*) A
Associazione di Volontariato "CUORE" ONLUS Vicolo San Silvestro, 22 03011 Alatri (FR) Tel: 0775/434778 Fax: 0775/434778 **e-mail** **Sito WEB** Legale Rappresentante: Dott.ssa Adriana Ferrante	Atto notarile Roma 30-12-1998 Notaio Paola Salaris Rep. n. 15457 Rac. n. 4057	Del. 56/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 143/2003 del 12-11-2003 Del. 10/2004/AE/EST del 27-04-2004	**ASIA** KAZAKHSTAN O **EUROPA** BULGARIA O MOLDAVIA (*) A
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ERNESTO	Scrittura privata Imola 05-11-2003	Del. 135/2006 del 24-10-2006	**EUROPA** UNGHERIA O
ASSOCIAZIONE ENZO B - ONLUS Via Onorato Vigliani, 104 10135 Torino (TO) Telefoni: 011 342069 Fax: 011 342069 e-mail: info@enzob.org Sito: http://www.enzob.it Legale Rappresentante: STEFANO BERNARDI	Atto notarile torino 12-12-1991 Notaio dr.ssa Maria Pia Ansalone Rep. n. 10.776 Rac. n. 1533	Del. 61/2004 del 26-07-2004	**AFRICA** BURKINA FASO CAMERUN COSTA D'AVORIO ETIOPIA (*) MALI MOZAMBICO NIGER NIGERIA stato di Enugu SENEGAL TANZANIA
Associazione FIGLI DELLA LUCE-Onlus	Scrittura privata Francavilla Fontana 24-05-2004	Del. 112/2005 del 22-11-2005	AFRICA CONGO O

ASSOCIAZIONE G.I.O.I.A. – Genitori Italiani Organization International Adoption (Autorizzazione con riserva di revoca) Corso Nazionale, 231 84018 Scafati (SA) Telefoni: 081/8276365 Fax: 081/8276365 Legale Rappresentante: Salvatore Negretti	Atto notarile Salerno 08-04-1998 Notaio Amodio Rep. n. 4686 Rac. n. 271	Del. 27/2003 del 17-02-2003	**AMERICA** BRASILE (*) PERU' (*) **EUROPA** ALBANIA (*) BULGARIA MOLDAVIA (*) POLONIA (*) UCRAINA
ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI Via dei Castagni, 38 località S. Lucia Ostale Barberino del Mugello (FI) Telefoni: 055/8423152 e-mail: associazione@icinquepani.it Sito: http://www.icinquepani.it Legale Rappresentante: Marco Ferrini	Atto notarile Firenze 14-02-1991 Notaio Alessio Ciofini Rep. n. 1548 Rac. n. 607	Del. 35/2000/AE/AUTCC del 26-09-2000 Del. 64/2002 del 17-07-2002 Del. 83/2003 del 25-07-2003	**AMERICA** BOLIVIA (*) BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A PERU' (*) A **ASIA** FILIPPINE (*) A **EUROPA** FEDER. RUSSA (*) A POLONIA (*) A
ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO Via Gavazzeni, 9 24125 Bergamo Telefoni: 035/4598300 Fax: 035/4598301 e-mail: adozioni_internazionali@ilconventino.org Sito: http://www.ilconventino.org Legale Rappresentante: Serafino Minelli	Atto notarile Bergamo 14-06-1972 Notaio Giambattista Volpi Rep. n. 25681 Rac. n. 12418	Del. 68/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 52/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001	**AMERICA** BOLIVIA (*) A BRASILE (*) A San Paolo ECUADOR (*) A PERU' (*) A **EUROPA** MOLDAVIA (*) A POLONIA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA
sospesa l'autorizzazione per la Repubblicadi Bielorussia per sbarramento degli accreditamenti			
Associazione Insieme per la Civiltà dell'Amore via Dei della Robbia, 60 50132 Firenze (Fi) Telefoni: 055571966 Fax: 0555000817 e-mail: civilamore@bcc.tin.it Legale Rappresentante: Francesco Giannelli	Atto notarile Firenze 30-03-2001 Notaio dr. Filippo de Martino Rep. n. 26820 Rac. n. 10330	Del. 122/2003 del 16-10-2003	**ASIA** ARMENIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO ADOZIONI – A.I.P.A. - ONLUS ERGA PUEROS Via F. Duodo, 10 00136 Roma Telefoni: 06/39749770 e-mail: aipamail@tin.it Sito: http://www.aipaweb.it Legale Rappresentante: Miriam Ramello	Atto notarile Roma 06-06-1984 Notaio Elio Abruzzese Rep. n. 11915 Rac. n. 2217	Del. 7/2000/AE/AUTCC del 05-09-2000 Del. 5/2000/AE/RIESAME/CC del 23-05-2001 Del. 108/2002 del 29-10-2002	**AMERICA** BRASILE (*) A MESSICO O **ASIA** INDIA (*) A **EUROPA** BIELORUSSIA (*) A MOLDAVIA (*) O ROMANIA (***) (*) A

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (A.N.P.A.S.) Via F. Baracca, 209 50127 Firenze Telefoni: 055/374887 Fax: 055/375002 e-mail: segreteria@anpas.org Sito: http://www.anpas.org Legale Rappresentante: Luigi Bulleri	Atto notarile Spoleto 22-08-1904	Del. 47/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 22/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001 Del. 113/2003 del 16-10-2003 Del. 114/2003 del 16-10-2003	**AMERICA** COSTA RICA VENEZUELA **EUROPA** BULGARIA O
ASSOCIAZIONE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE "BRUTIA" – ONLUS Via Duca degli Abruzzi, 5 87100 Cosenza Telefoni: 0984/793353 Fax: 0984/793353 - 0984/72663 e-mail: adozione.brutia@tin.it; info@adozionebrutia.it Sito: http://www.adozione.brutia.it Legale Rappresentante: Mario Vetere	Atto notarile Cosenza 21-04-1999 Notaio Nicola Micciulli Rep. n. 84005 Rac. n. 20947	Del. 11/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001 Del. 18/2002 del 13-03-2002 Del. 05/2003 del 08-01-2003	**EUROPA** BIELORUSSIA (*) A BULGARIA O ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE-Onlus Via Isonzo, n. 64 00046 Grottaferrata (ROMA) (RM) Tel: 06 9411565 Fax: 06 9411614 Legale Rappresentante: Alberto FRISO	Atto notarile Maddaloni (CE) 02-12-1998 Notaio Dr. Emanuele Perrone Rep. n. 20059 Rac. n. 2252	Del. 149/2005 del 22-11-2005	**ASIA** **VIETNAM A** **EUROPA** **LITUANIA (*) A**
AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS C.so Vittoria Colonna, 78/B 00047 Marino (RM) Telefoni: 0694792170 Fax: 0694790359 e-mail: amu@focolare.org Legale Rappresentante: Francesco Pizzorno	Atto notarile Rocca Di Papa (RM) 14-01-1986 Notaio Gianfranco Iacovone Rep. n. 17215 Rac. n. 3899	Del. 61/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 45/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001 Del. 10/2001/AE/EST/CC del 08-05-2001 Del. 61/2002 del 17-02-2002 Del. 84/2003 del 25-07-2003	**AFRICA** MADAGASCAR O TANZANIA **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) EL SALVADOR PERU' (*) A **ASIA** FILIPPINE (*) A VIETNAM O **EUROPA** LITUANIA (*) A POLONIA (*)

C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE Via Tertulliano, 70 20137 Milano Telefoni: 02/540041 Fax: 02/54122274 e-mail: adozioni@ciai.it Sito: http://www.ciai.it Legale Rappresentante: Valeria Rossi Dragone	Atto notarile Milano 26-01-1968 Notaio Giuseppe de Carli Rep. n. 85608 Rac. n. 14560	Del. 8/2000/AE/AUTCC del 20-09-2000 Del. 8/2000/AE/EST/CC del 02-05-2001 Del. 118/2002 del 14-11-2002 Del. 41/2003 del 20-03-2003	**AFRICA** BURKINA FASO O ETIOPIA (*) A **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) A PERU' (*) A **ASIA** CAMBOGIA O INDIA (*) A REPUBBLICA POPOLARE CINESE THAILANDIA O VIETNAM O **EUROPA** ROMANIA (***) (*) A
C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA ELA FAMIGLIA Via Principi d'Acaja, 38 10138 Torino Telefoni: 011/4338059 - 011/4308853 Fax: 011/4338029 e-mail: info@cifaadozioni.org Sito: http://www.cifaadozioni.org Legale Rappresentante: Gianfranco Arnoletti	Atto notarile Torino 29-04-1980 Notaio Roberto Barone Rep. n. 7629 Rac. n. 1625	Del. 11/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 5/2000/AE/EST/CC del 23-05-2001 Del. 103/2002 del 29-10-2002 Del. 31/2003 del 17-02-2003	**AFRICA** ETIOPIA (*) **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A COSTA RICA PERU' (*) A **ASIA** CAMBOGIA FILIPPINE (*) A KAZAKHSTAN REPUBBLICA POPOLARE CINESE SRI LANKA O VIETNAM O **EUROPA** BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
CENTRO ADOZIONI LA MALOCA Via Ghiretti, 2 43100 parma (PR) Telefoni: 0521/944855 Fax: 0521/944855 e-mail: lamaloca@libero.it Sito: http://www.lamaloca.it Legale Rappresentante: Walter Curati	Atto notarile Parma 18-03-1994	Del. 16/2000/AE/AUTCC del 11-10-2000 Del. 8/2001/AE/EST/CC/DEL del 23-05-2001 Del. 40/2002 del 08-05-2002 Del. 66/2002 del 17-07-2002	**AMERICA** BRASILE (*) Minas Gerais, San Paolo COLOMBIA (*) A **EUROPA** ROMANIA (***) (*) A
CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA Via G. Francia, 12 28802 Albo di Mergozzo (VB) Telefoni: 0323/880216 Fax: 0323/880707 e-mail: centroaiuti@tiscalinet.it Legale Rappresentante: Roberto Rabattoni	Atto notarile Carnobio (VB) 29-07-1988 Notaio Maurizio Terragni Rep. n. 289 Rac. n. 69	Del. 67/2000/AE/AUTCC del 06-09-2000 Del. 23/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001	**AFRICA** ETIOPIA (*) A

CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE Contrada Pozzillo Rosselli - Via Vittorio Veneto, 3 1° Piano 90010 Altavilla Milicia (PA) Telefoni: 338/9915011 Fax: 178/2732519 e-mail: segreteria@adozione.it; cssai@adozione.it Sito: http://www.adozione.it Legale Rappresentante: Avv. Maria Angela D'Acquisto	Atto notarile Altavilla Milicia (PA) 17-04-1996 Notaio Domenico Zalapì Rep. n. 11021 Rac. n. 1568	Del. 03/2002 del 09-01-2002	**EUROPA** ROMANIA (***) (*) A
COMUNITA' DI S. EGIDIO – ACAP Piazza S. Egidio, 3/A 00153 Roma Telefoni: 06/5816540 Fax: 06/5800197 - 06/5816540 e-mail: adozioni@santegidio.org Sito: http://www.santegidio.org/adozioni Legale Rappresentante: Giovanni Ferratini	Atto notarile Roma 14-01-2000 Notaio Francesco Scaldaferri Rep. n. 33412 Rac. n. 6764	Del. 62/2000/AE/AUTCC del 11-10-2000 Del. 12/2001/AE/EST/CC del 17-05-2001	**AFRICA** BURKINA FASO O COSTA D'AVORIO O MADAGASCAR O REPUBBLICA DI GUINEA O **AMERICA** EL SALVADOR O **ASIA** CAMBOGIA O THAILANDIA O VIETNAM O **EUROPA** ALBANIA (*) A
Congregazione delle Religiose Francescane di S.Antonio (gia "povere Figlie di S. Antonio) Via Solonia, 8 00178 IV Miglio - Roma (RM) Telefoni: 069331766 Fax: 0693392296 e-mail: gannina@tiscali.it Legale Rappresentante: Suor Annina Galasso	Atto notarile Riccia 22-02-1946 Notaio Istituto di Diritto Pontificio Rep. n. Registrato Corte dei Conti	Del. 102/2003 del 16-10-2003	**AMERICA** GUATEMALA
CRESCERE INSIEME – ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI Via Fratelli Cairoli, 17 20035 Lissone (MI) Telefoni: 039/2456792 Fax: 039/2458018 e-mail: ciscorno@ciscorno.it; cibern@tin.it Legale Rappresentante: Gian Giacomo Corno	Atto notarile Milano 14-06-1999 Notaio Alberto Guidi Rep. n. 38406 Rac. n. 5522	Del. 25/2000/AE/AUTCC del 26-09-2000 Del. 3/2001/AE/EST/CC del 23-05-2001 Del. 81/2003 del 25-07-2003	**AFRICA** MADAGASCAR **ASIA** AZERBAIJAN **EUROPA** UCRAINA O
sospesa l'autorizzazione per la federazione Russa per sbarramento degli accreditamenti			

FAMIGLIA E MINORI: Associazione culturale per lo studio e per le ricerche psicologiche e giuridiche sulla famiglia e sul minore Borgo Vittorio, 88 00193 Roma Telefoni: 06/68210276 Fax: 06/6865183 e-mail: famigliaeminori@famigliaeminori.it Sito: http://www.famigliaeminori.it Legale Rappresentante: Matilde Azzacconi	Atto notarile Roma 17-10-1988 Notaio Giorgio Intersimone Rep. n. 91081 Rac. n. 11234	Del. 75/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 55/2002 del 26-06-2002 Del. 105/2003 del 16-10-2003 Del. 108/2003 del 16-10-2003 Del. 123/2003 del 16-10-2003 Del. 108/2003/AUT.MESSICO del 16-10-2003 Del. 123/2003/AUT.FED.RUSSA del 16-10-2003	**AFRICA** CAMERUN **AMERICA** BOLIVIA (*) A CILE (*) A COLOMBIA (*) A MESSICO VENEZUELA **EUROPA** BULGARIA MACEDONIA POLONIA (*) A SLOVACCHIA (*) A UCRAINA O UNGHERIA O
FAMIGLIA INSIEME Società Cooperativa Sociale Via F. Ozanam, 23 00152 Roma (RM) Tel: 06/99709721 Fax: 06/99709721 e-mail Legale Rappresentante: Roberta MAZZEGA	Atto notarile Roma 21-12-2004 Notaio Dr. Antonio Sgobbo Rep. n. 39.671 Rac. n. 10.383	Del. 98/2006 del 24-10-2006	**ASIA** **NEPAL (*) O**
FONDAZIONE RAPHAEL - ONLUS Viale Manzoni, 13 00185 Roma (RM) Telefoni: 06 77203473 Fax: 06 7092008 e-mail: fondazioneraphaelonlus@virgilio.it Legale Rappresentante: Giovanni D'Ercole	Atto notarile Roma 16-05-2000 Notaio dr. Paolo Coppi Rep. n. 1111013 Rac. n. 11391	Del. 66/2004 del 14-10-2004	**AFRICA** KENIA **AMERICA**
sospesa l'autorizzazione per la federazione Russa per sbarramento degli accreditamenti			
FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS Via Morazzone, 5 21100 Varese Telefoni: 0332/831744 Fax: 0332/833820 e-mail: varese@fondazionenidoli.org Legale Rappresentante: Paola Nidoli	Atto notarile Varese 16-01-1999 Notaio Claudio Sironi Rep. n. 2928 Rac. n. 1043	Del. 10/2000/AE/AUT/CC del 08-11-2000 Del. AE/RIESAME/53/2000/CC del 03-05-2001 Del. 63/2002 del 17-07-2002 Del. 110/2003 del 16-10-2003 Del. 152/2003 del 17-12-2003	**AMERICA** BOLIVIA (*) Cochabamba CILE (*) A MESSICO PERU' (*) **EUROPA** BULGARIA O

GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' Viale Dante, 104 85100 Potenza Telefoni: 0971/21517 - 0971/22071 Fax: 0971/21517 - 0971/22071 - 0971/274166 e-mail: grupposol.@tiscalinet.it; info@grupposol.org Sito: http://www.grupposol.org Legale Rappresentante: Francesco Benedetto Vittorio	Atto notarile Potenza 01-01-1989 Notaio Di Lizia Antonio Rep. n. 4003 Rac. n. 860	Del. 73/2000/AE/AUTCC del 06-09-2000 Del. 10/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 6/2001/AE/EST/CC del 17-05-2001 Del. 8/2001 del 12-11-2001 Del. 102/2002 del 29-10-2002 Del. 116/2002 del 14-11-2002 Del. 109/2003 del 16-10-2003	**AFRICA** BURUNDI (*) **AMERICA** BRASILE (*) A PERU' (*) A **EUROPA** BULGARIA O MOLDAVIA (*) A POLONIA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
I BAMBINI DELL'ARCOBALENO Via Roma, 36/a 32013 Longarone (BL) Telefoni: 0437/573444 Fax: 0437/576421 e-mail: bambarco@libero.it Legale Rappresentante: Tomasella Marisa	Atto notarile Feltre 16-02-1995 Notaio Enzo Rossi Rep. n. 21264 Rac. n. 1479	Del. 15/2000/AE/AUTCC del 13-09-2000 Del. 43/2000/AE/RIESAME/CC del 31-05-2001 Del. 7/2002 del 17-07-2002 Del. 4/2003 del 08-01-2003 Del. 17/2003 del 29-01-2003 Del. 60/2003 del 14-05-2003 Del. 148/2003 del 12-11-2003 Del. 148/03/RIG.ET. KAZ. AUT CINA del 12-11-2003 Del. 9/2004/RIES.RIG.KAZ. del 26-01-2004 Del. 6/2004/RIES.RIG.ETI. del 26-01-2004	**AFRICA** MADAGASCAR **AMERICA** BOLIVIA (*) BRASILE (*) Santa Caterina, Espirito Santo, Cearà, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraìba, Pernambuco, Rio Grande do Sul **ASIA** INDIA (*) A REPUBBLICA POPOLARE CINESE THAILANDIA **EUROPA** BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A GEORGIA
I FIORI SEMPLICI – ONLUS Via IX Giugno, 55 34074 Monfalcone (GO) Telefoni: 0481/45343 Fax: 0481/45343 e-mail: ifiorisemplici@tin.it Legale Rappresentante: Sabina De Faveri	Atto notarile Monfalcone 06-04-2000 Notaio Antonio Grimaldi Rep. n. 33593 Rac. n. 3900	Del. 37/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001 Del. 11/2003 del 29-01-2003	**EUROPA** MOLDAVIA (*) UNGHERIA O
sospesa l'autorizzazione per la federazione Russa per sbarramento degli accreditamenti			
IL MANTELLO (Associazione di volontariato per la famiglia e l'adozione) Via San Domenico, 1 84080 Acquamela di Baronissi (SA) Telefoni: 089/953638 Fax: 089/953638 e-mail: ilmantello@tiscali.it Legale Rappresentante: Gerardina Paciello	Scrittura privata 13-12-1997	Del. 74/2002/AUT del 17-07-2002 Del. 107/2003/RIG. BIELOR. E SAN PAOLO - AUT.BRASILE ALAGOAS del 16-10-2003	**AMERICA** BRASILE (*) Stato di Alagoas **EUROPA** BULGARIA O

IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA – I.C.P.L.F. Via Barletti, 40 16030 Casarsa Ligure (GE) Telefoni: 0185/466791 Fax: 0185/469433ì e-mail: incamminoxlafamiglia@libero.it Legale Rappresentante: Giuliano Vaccarezza	Atto notarile Sestri Levante 15-02-2000	Del. 57/2000/AE/AUT/CC del 11-10-2000 Del. 29/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001 Del. 10/2001 del 17-11-2001 Del. 27/2002 del 03-04-2002	**AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A **EUROPA** POLONIA (*) A
INTERNATIONAL ADOPTION – ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA Via Nazionale, 41/2 33011 Artegna (UD) Telefoni: 0432/977405 Fax: 0432/977507 e-mail: intado@tin.it Legale Rappresentante: Giovanni Tondo	Atto notarile Trigesimo (UD) 10-11-1984 Notaio Gianpaolo Missio Rep. n. 72794 Rac. n. 6165	Del. 46/2000/AE/AUTCC del 13-09-2000 Del. 27/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 96/03/RIG. KAZ. del 16-10-2003 Del. 2/04/RIG.RIES.KAZ. del 26-01-2004	**ASIA** INDIA (*) A **EUROPA** ROMANIA (***) (*)
ISTITUTO LA CASA Via Lattuada, 14 20135 Milano Telefoni: 02/55189202 - 02/55187310 Fax: 02/5465168 e-mail: adozioni.lacasa@tin.it Sito: http://www.ist-lacasa.it Legale Rappresentante: Anna Galbiati	Atto notarile Milano 29-12-1982 Notaio Michele Capasso Rep. n. 25160 Rac. n. 1629	Del. 36/2000/AE/AUTCC del 13-09-2000	**AMERICA** BOLIVIA (*) A BRASILE (*) A CILE (*) A COLOMBIA (*) A COSTA RICA **EUROPA** BULGARIA O
L'ABBRACCIO - Associazione di volontariato per le adozioni internazionali via Glorizio n.6 89861 Tropea (VV) Telefoni: 0963 61034 Fax: 0963 61034 e-mail: labbraccio@tiscali.it Legale Rappresentante: Ignazio Toraldo di Francia	Atto notarile Vibo Valentia 19-06-2003 Notaio Sapienza Comerci Rep. n. 46095 Rac. n. 18377	Del. 46/2004/AE/AUT del 26-07-2004	**AMERICA** BRASILE (*) Piauì
L'AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI Viale Martiri della Libertà, 2 17031 Albenga (SV) Fax: 018253375 e-mail: associazionelairone@libero.it Legale Rappresentante: Silvia La Scala	Atto notarile Albenga 19-05-1991 Notaio Luciano Basso Rep. n. 11941 Rac. n. 1839	Del. 23/2000/AE/AUTCC del 11-10-2000 Del. 44/2000/AE/RIESAME/CC del 23-05-2001 Del. 101/2002 del 29-10-2002 Del. 111/2003 del 16-10-2003 Del. 154/2003/AUT/VENEZUELA del 17-12-2003	**AMERICA** COSTA RICA PERU' (*) A VENEZUELA **EUROPA** BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A ROMANIA (***) (*)
LA CICOGNA Via Caraglio, 24 10141 Torino Telefoni: 011/3827155 Fax: 011/3802763 e-mail: lacicogna@mclink.it Legale Rappresentante: Anna Maria Waszczynska	Atto notarile Torino 31-05-2000 Notaio Francesco Piglione Rep. n. 21468 Rac. n. 9551	Del. 41/2000/AE/RIESAME/CC del 31-05-2001	**EUROPA** POLONIA (*) A

LA DIMORA – ONLUS Via della Solidarietà, 2 97100 Ragusa Telefoni: 0932/625080 - 335/7457047 Fax: 0932/683255 e-mail: associazioneladimora@tin.it Sito: http://www.ladimora.it Legale Rappresentante: Alfredo Rosso	Atto notarile Ragusa 11-01-2000 Notaio F. Morello Rep. n. 13151 Rac. n. 4224	Del. 80/2000/AE/AUTCC del 27-09-2000 Del. 17/2002 del 13-03-2002 Del. 100/2002 del 29-10-2002 Del. 115/2002 del 14-11-2002 Del. 106/03/AUT.SLOV.HOND.INDIA del 16-10-2003 Del. 115/03/AUT.ECUAD. del 16-10-2003 Del. 155/03/RIG.MOL.-AUT.BOL. del 17-12-2003	**AMERICA** BOLIVIA (*) COLOMBIA (*) A ECUADOR (*) HONDURAS PERU' (*) **ASIA** INDIA (*) **EUROPA** BULGARIA O POLONIA (*) A SLOVACCHIA (*)
LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION Via Fiorini, 6/A 29100 Piacenza Telefoni: 0523/716413 Fax: 0523/462315 e-mail: piacenza@laprimogenita.org Legale Rappresentante: ARNALDO TIBERTI	Atto notarile Piacenza 03-11-1987 Notaio Francesco Astrua Rep. n. 23955 Rac. n. 5129	Del. 33/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 50/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 13/2001/AE/EST/CC del 17-05-2001 Del. 39/2002 del 08-05-2002	**ASIA** INDIA (*) A **EUROPA** FEDER. RUSSA (*) A LITUANIA (*) A POLONIA (*) A ROMANIA (***) (*) A
LO SCOIATTOLO Corso del Popolo, 63 05100 Terni Telefoni: 0744/403359 Fax: 0744/403359 e-mail: lo_scoiattolo@libero.it Legale Rappresentante: Pierluigi Carnevali	Atto notarile Terni 08-05-2000 Notaio Luciano Clericò Rep. n. 110807 Rac. n. 36691	Del. 53/2000/AE/AUTCC del 11-10-2000 Del. 79/2002 del 17-07-2002 Del. 97/2002 del 29-10-2002 Del. 157/2003 del 17-12-2003	**EUROPA** MOLDAVIA (*) UCRAINA O
MARIANNA Via IV^ Traversa Mario Pagano, 2 80026 Casoria (NA) Telefoni: 081/7576845 Fax: 081/7576845 e-mail: associazionemarianna@virgilio.it; ljmara@tin.it Legale Rappresentante: Antonio Marano	Atto notarile Santa Maria La Carità 30-12-1997 Notaio Luigi Mauro Rep. n. 47934 Rac. n. 16388	Del. 33/2000/AE/RIESAME/CC del 23-05-2001	**EUROPA** UCRAINA O
MISSIONARIE DELLA CARITA' Piazza di San Gregorio al Celio, 2 00184 Roma Telefoni: 06/7008435 - 06/70474118 Fax: 06/7001668 Legale Rappresentante: Suor M. Simon M.C. (Agnes) Vergeiner	Atto notarile 10-09-1946	Del. 43/2000/AE/AUT/CC del 13-09-2000 Del. 11/2001 del 17-11-2001	**ASIA** INDIA (*) A **EUROPA** ROMANIA (***) (*)
MOVIMENTO SHALOM Via Loggiati S. Domenico, 1 56027 San Miniato (PI) Telefoni: 0587/212381 Fax: 0587/212381 e-mail: shalom@leonet.it; adozionishalom@interfree.it Legale Rappresentante: Silvio Della Maggiore	Atto notarile Pisa 12-06-1997 Notaio Galeazzo Martini Rep. n. 384969 Rac. n. 32333	Del. 88/2000/AE/AUT/CC del 08-05-2001 Del. 41/2002 del 08-05-2002 Del. 7/2003 del 08-01-2003	**AFRICA** BURKINA FASO O KENIA O **AMERICA** BRASILE (*) **EUROPA** ROMANIA (***) (*) A

MUSA SADIKER – ONLUS Viale Ionio, 116 Catania Telefoni: 095/7465240 Fax: 095/7465934 e-mail: musasadiker@tin.it; musasadiker@tiscalinet.it; musasadikeronlus@tin.it Sito: http://www.musasadiker.com Legale Rappresentante: Marco Facondo	Atto notarile Catania 01-06-2000 Notaio Giuseppe Lombardo Rep. n. 26493 Rac. n. 7853	Del. 48/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 117/2002 del 14-11-2002	**EUROPA** BULGARIA O MACEDONIA O ROMANIA (***) (*) A
NINO SANTAMARINA – ONLUS Viale delle Alpi, 30 90144 Palermo Telefoni: 091/204055 Fax: 091/6850947 e-mail: msanta@iol.it Legale Rappresentante: Cristina Santamarina	Atto notarile Palermo 24-04-1998 Notaio Bianca Barbera Rep. n. 56580 Rac. n. 11562	Del. 30/2000/AE/RIESAME/CC del 08-05-2001	**EUROPA** UNGHERIA O
(N.A.A.A.) NETWORK AIUTO ASSISTENZA ACCOGLIENZA - ONLUS Via San Maurizio, 6 10073 Ciriè (TO) Telefoni: 011/9222178 Fax: 011/9222179 e-mail: naaasede@naaa.it Sito: http://www.naaa.it Legale Rappresentante: Maria Teresa Maccanti	Atto notarile Torino 27-06-1997 Notaio Natale De Lorenzo Rep. n. 45448 Rac. n. 13485	Del. 9/2000/AE/AUTCC del 12-09-2000 Del. 51/2000/AE/RIESAME/CC del 31-05-2001 Del. 67/2002 del 17-07-2002 Del. 2/2003 del 08-01-2003 Del. 103/2003 del 16-10-2003	**AFRICA** MOZAMBICO **AMERICA** BRASILE (*) Paraiba, Maranhao Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Cearà, Pernambuco, Piaui Bahia COLOMBIA (*) A HONDURAS PERU' (*) A REPPUBBLICA DI S.DOMINGO (*) **ASIA** CAMBOGIA NEPAL (*) A PAKISTAN REPUBBLICA POPOLARE CINESE VIETNAM O **EUROPA** BIELORUSSIA (*) A BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A POLONIA (*) A ROMANIA (***) (*) UCRAINA O

NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE N.A.D.I.A Via Briolotto, 1/A 37131 Verona Telefoni: 045/8403328 Fax: 045/8487066 e-mail: onlusnadia@tiscalinet.it Legale Rappresentante: Luciano Vanti	Atto notarile Verona 18-06-1996 Notaio Quaratino Vincenzo Rep. n. 89555 Rac. n. 14211	Del. 28/2000/AE/AUTCC del 26-09-2000 Del. 40/2000/AE/RIESAME/CC del 23-05-2001 Del. 72/2002 del 17-07-2002 Del. 19/2003 del 29-01-2003 Del. 147/2003 del 12-11-2003	**AFRICA** MADAGASCAR **AMERICA** BOLIVIA (*) BRASILE (*) Santa Caterina, Espirito Santo, Ceará, Marnhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Rio Grande do Sul **ASIA** REPUBBLICA POPOLARE CINESE THAILANDIA **EUROPA** BULGARIA O FEDER. RUSSA (*) A GEORGIA
NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.) Via Giuseppe di Vittorio, 11 10095 Grugliasco (TO) Telefoni: 011/7707540 Fax: 011/7701116 e-mail: segreteria@associazionenova.org Sito: http://www.associazionenova.org Legale Rappresentante: Fiammetta Fallabrino Magugliani	Atto notarile Torino 16-05-1984 Notaio Maurizio Podio Rep. n. 58542 Rac. n. 13330	Del. 54/2000/AE/AUTCC del 20-09-2000 Del. 4/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001 Del. 54/2000/AE/AUT/CC del 09-05-2001 Del. 06/2003 del 08-01-2003 Del. 82/2003 del 25-07-2003 Del. 151/03/AUT/BENIN del 17-12-2003	**AFRICA** BENIN ETIOPIA (*) A MADAGASCAR O MALI **AMERICA** BRASILE (*) A COLOMBIA (*) A HAITI O MESSICO O PERU' (*) A **EUROPA** ALBANIA (*) BULGARIA UCRAINA
PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI Via Biagio Terzi, 10 00176 Roma Telefoni: 06/295783 Fax: 06/295783 e-mail: sorelle@enet.it Legale Rappresentante: Suor Amelia Vittani	Atto notarile	Del. 42/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 21/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001	**AMERICA** GUATEMALA O
PROGETTO SAO JOSE' Via Pavoni, 9 25128 Brescia Telefoni: 030/2500644 - 0302590066 Fax: 0302791884 e-mail: info@progettosaojose.it; saojose@libero.it Sito: http://www.progettosaojose.it Legale Rappresentante: Angelo Giacomini	Atto notarile Montichiari 13-12-1993 Notaio Angelo Vanoli Rep. n. 23259 Rac. n. 1674	Del. 92/2002 del 26-09-2002	**AMERICA** BRASILE (*) A Espirito Santo, Rio de Janeiro, San Paolo, Minas Gerais

RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE ONLUS Via Vittorio Emanuele, 43 20039 Varedo (MI) Telefoni: 0362/580510 Fax: 0362/580510 e-mail: sirot@tin.it Sito: http://www.retesperanza.org Legale Rappresentante: Silvano Rota	Atto notarile Como 29-12-1993 Notaio Giorgio Miserocchi Rep. n. 87515 Rac. n. 11511	Del. 21/2000/AE/AUTCC del 11-10-2000 Del. 8/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001 Del. 11/2001/AE/EST/CC del 09-05-2001	**AMERICA** BRASILE (*) A **EUROPA** BIELORUSSIA (*) A
S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION – ONLUS Via Monteverdi, 2/a 36100 Vicenza Telefoni: 0444/570309 Fax: 0444/282584 e-mail: info@sosbambino.org; gbolzic@tin.it Sito: http://www.sosbambino.org Legale Rappresentante: Loreta Egles Bozzo	Scrittura privata Scrittura privata atto costituti 27-10-1998 Notaio Francesca Bonvicini Rep. n. 7903 Rac. n. 2679	Del. 32/2000/AE/AUTCC del 27-09-2000 Del. 9/2001/AE/EST/CC del 31-05-2001 Del. 95/2002/AE/AUT/CC del 29-10-2002	**AMERICA** COLOMBIA (*) A MESSICO O **EUROPA** FEDER. RUSSA (*) A UCRAINA O
SENZA FRONTIERE – ONLUS Via San Vito al Tagliamento, 7 33100 Udine Telefoni: 0432/485185 Fax: 0432/485185 e-mail: adozionesenzafrontiereonlus@hotmail.com Legale Rappresentante: Sergio Parmegiani	Atto notarile Udine 15-12-1982 Notaio Bruno Panella Rep. n. 1308 Rac. n. 633	Del. 12/2000/AE/AUTCC del 06-09-2000 Del. 39/2000/AE/RIESAME/CC del 09-05-2001	**AMERICA** BRASILE (*) A Bahia, San Paolo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espirito Santo COLOMBIA (*) A
SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE - (S.P.A.I.) Via Maratta, 3 60123 Ancona Telefoni: 071/203938 - 071/2071485 Fax: 0712082778 e-mail: spai@fastnet.it Legale Rappresentante: Clementina Merlo	Atto notarile Ancona 24-11-1986 Notaio Giorgio Sabatini Rep. n. 118980 Rac. n. 30857	Del. 24/2000/AE/AUTCC del 04-10-2000 Del. 6/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 80/2002 del 17-07-2002 Del. 105/2002 del 29-10-2002	**AMERICA** BOLIVIA (*) A COLOMBIA (*) A COSTA RICA O ECUADOR (*) **EUROPA** ALBANIA (*) A FEDER. RUSSA (*) A ROMANIA (***) (*) A UCRAINA O
SJAMO (SAO JOSE' AMICI NEL MONDO) Via Medaglie D'Oro, 73 17031 Albenga (SV) Telefoni: 0182/51854 Fax: 0182/559156 e-mail: cleucci@tiscalinet.it Sito: http://www.sjamo.it Legale Rappresentante: Claudio Leucci	Atto notarile Albenga 02-02-2000 Notaio Angelo Navone Rep. n. 76074 Rac. n. 13981	Del. 6/2000/AE/AUTCC del 27-09-2000 Del. 28/2000/AE/RIESAME/CC del 17-05-2001 Del. 34/2003 del 17-02-2003	**AMERICA** BRASILE (*) A San Paolo, Bahia, Espirito Santo, Mato grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina **EUROPA** BULGARIA

L'asterisco (*) sta ad indicare l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso e' stato usato il termine "Accreditato" soltanto per quegli enti che risultano accreditati ed operanti; ne consegue che laddove non è riportata tale indicazione, l'ente non è operativo o perché non ha completato la procedura di accredito o perché non è possibile allo stato ottenere l'accreditatamento. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, il termine "Operativo" è stato usato solo se l'ente risulta effettivamente operante. Il doppio asterisco (**) indica che le adozioni sono sospese fino alla firma di un accordo bilaterale. Il triplo asterisco (***) indica che la ripresa dell'attività dell' ente è conseguente al superamento del blocco delle adozioni deciso da parte del Paese straniero.

Soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, decreto legge 14 marzo 2005, n.35

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
5	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
6	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.zza Paganica, 13/2	Roma	00100
7	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
8	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
9	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
10	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
11	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
12	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
13	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
14	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.zza Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
15	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
16	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
17	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
18	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
19	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
20	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
21	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
22	Fondazione Carlo e Dirce Callerio Onlus	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
23	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
24	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
25	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.zza di Novella, 2	Roma	00100
26	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.zza della libertà, 16	Firenze	50129
27	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
28	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione Onlus	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
29	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
30	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
31	Fondazione EIBA	91004580493	P.zza SS. Apostoli, 66	Roma	00187
32	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
33	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
34	Fondazione Ezio Franceschini Onlus	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
35	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
36	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesu, 13	Milano	20100
37	Fondazione Giorgio Cini Onlus	80009330277	Isola S. Giorgio	Venezia	30100

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
			Maggiore, 1		
38	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
39	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
40	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
41	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – Onlus	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
42	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore Onlus	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
43	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi Onlus	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
44	Fondazione istituto Gramsci Onlus	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
45	Fondazione italiana John Dewey Onlus	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
46	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
47	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
48	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
49	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
50	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – Onlus	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
51	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
52	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – Onlus	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
53	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
54	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
55	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.zza Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
56	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.zza Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
57	Fondazione sclerosi multipla	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
58	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
59	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
60	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
61	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
62	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
63	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
64	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
65	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
66	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
67	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.zza Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
68	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
69	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
70	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
71	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
72	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
73	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
74	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
75	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
76	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187

N	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
77	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.zza Mincio, 2	Roma	00198
78	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
78	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
80	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
81	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
82	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
83	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
84	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
85	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
86	Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galciianese, 20/H	Prato	59100
87	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
88	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
89	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
90	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
91	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
92	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100